

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE

2013

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3,
DEL DLGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

Rev. 2004 - approvata il 31 marzo 2003
Comunicata al Ministero della Giustizia il 23 dicembre 2003

Rev. 2008 - divenuta efficace il 6 luglio 2008
sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale
con lettera Prot. n° m_dg.DAG.06'08/2008.0104898.U del 6 luglio 2008

Rev. 2013 - divenuta efficace il 20 dicembre 2013
sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale
con lettera Prot. n° m_dg.DAG.20/12/2013.0171248.U del 20 dicembre 2013

INDICE

AVVERTENZA

PREMESSA

1. La responsabilità penale-amministrativa dell'impresa
2. Il progetto associativo
3. Le revisioni del codice di comportamento
4. Il Modello prevenzione reati e il Rating di legalità

PRIMA PARTE

Disposizioni generali per la predisposizione del Modello

1. Soggetti
2. Finalità
3. Futuri adeguamenti ed aggiornamenti del Codice di comportamento
4. Codice etico
5. Modelli di organizzazione e di gestione
6. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati
7. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni
8. Modalità di gestione delle risorse finanziarie
9. Obblighi di informazione
10. Sistema disciplinare
11. Organismo di vigilanza
12. Enti di piccole dimensioni
13. Attuazione ed aggiornamento del modello
14. Imprese dotate di sistema di gestione per la qualità, sicurezza e/o ambiente
15. Responsabilità nelle commesse acquisite in raggruppamento o consorzio

SECONDA PARTE

Codice etico

TERZA PARTE

Modello tipo di organizzazione gestione e controllo

- A. Disposizioni generali
- B. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili
- C. Appendice normativa organizzata per fattispecie di reato
- D. Il software SQuadra 231
- E. Analisi dei Rischi

AVVERTENZA

Il presente «Codice di comportamento» costituisce il documento redatto dall'ANCE in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6 comma 3 del DLgs 231/2001.

La Seconda e Terza Parte del Codice di comportamento, vale a dire il «Codice Etico» e il «Modello tipo di organizzazione, gestione e controllo», hanno lo scopo di fornire agli enti aderenti all'ANCE una guida operativa dettagliata ed un software per l'analisi dei rischi di commissione reato e per la conseguente elaborazione dei documenti prescrittivi interni in coerenza con le previsioni del «Codice di comportamento»; quanto presentato ha necessariamente carattere esemplificativo e deve essere oggetto di concreta e puntuale valutazione e personalizzazione da parte di ciascun ente, alla luce delle proprie peculiarità operative, dimensionali ed organizzative.

In funzione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative e produttive, la singola impresa può decidere di dare attuazione anche solo parziale a quanto previsto dal presente Codice di comportamento.

PREMESSA

PREMESSA

1. La responsabilità penale-amministrativa dell'impresa

Con il DLgs 8 giugno 2001, n. 231¹ è stato introdotto un nuovo tipo di illecito, formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile direttamente ed autonomamente all'ente collettivo (persona giuridica, società, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico economico) per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai soggetti apicali o dai sottoposti dello stesso ente.

La “rivoluzionaria” novità, inizialmente limitata ad alcune fattispecie di reato doloso, ha visto nel tempo una progressiva e diffusa espansione del nuovo modello sanzionatorio a tutto il campo dei cosiddetti white collar crimes, sino a ricomprendere anche i reati “infortunistici” di natura colposa e i reati ambientali e i reati di corruzione fra privati.

Le sanzioni previste dal decreto in caso di riconosciuta responsabilità dell'ente sono particolarmente pesanti: sia quella pecuniaria (variabile da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 1,5 milioni di euro), sia quelle interdittive (dall'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, alla revoca di autorizzazioni, concessioni o licenze, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sino alla chiusura definitiva dell'impresa), che possono essere applicate dal giudice anche in via cautelare nel corso del processo penale.

La ratio della novità legislativa - che dà attuazione a precisi impegni assunti dall'Italia in sede internazionale ed allinea il nostro ordinamento a quelli di molti altri Paesi europei - è quella di prevedere un modello sanzionatorio direttamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione. Si giustifica così il rilievo che assume l'adozione (e la efficace attuazione) da parte dell'impresa di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato (sulla scorta dell'esperienza dei compliance programs da tempo funzionanti negli Stati Uniti), e cioè volti ad ostacolare, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

In quest'ottica, l'ancorare il rimprovero dell'ente collettivo alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi, significa nell'ottica del legislatore motivarlo all'osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo.

¹ Qui, come nel seguito, si intende il d.lgs. 231/2001 comprensivo delle successive modifiche e integrazioni

2. Il progetto associativo

2.1. Il Codice di comportamento

Notevole importanza è dunque assegnata dalla nuova disciplina normativa alle condizioni organizzative dell'impresa: l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, l'istituzione di un sistema disciplinare interno, infatti, consentono all'Impresa, a seconda dei casi, di essere esonerata da responsabilità, di evitare la condanna alla sanzione interdittiva o di vedersi applicata una sanzione pecuniaria ridotta.

Alle Associazioni rappresentative delle imprese è affidato il compito di predisporre Codici di comportamento sulla base dei quali gli associati possono redigere i propri modelli organizzativi. In quest'ottica, fin dal 2003, l'ANCE ha elaborato il Codice di comportamento dell'impresa di costruzione, che contiene sia i principi etici ai quali l'attività di impresa deve ispirarsi, sia gli assunti progettuali per la definizione dei modelli organizzativi².

Ma l'azione associativa non si è limitata a questo.

Consapevole delle difficoltà insite nella novità e nella particolarità della nuova disciplina, al fine di rendere più agevole l'adempimento per le imprese associate, l'ANCE ha sviluppato un progetto per la redazione di un Modello tipo di organizzazione, gestione e controllo coerente con le indicazioni contenute nel decreto e nel Codice di comportamento ed ha reso disponibile, fin dal 2009, un software applicativo (il programma SQuadra231) che assiste le aziende associate nella predisposizione e personalizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e nella successiva attività di monitoraggio dell'efficacia dello stesso.

2.2. Il Codice etico

Al fine di anticipare la serie degli adempimenti richiesti dal DLgs 231/2001 per ridurre, in caso di procedimenti penali per i reati contemplati dallo stesso decreto, l'impatto sanzionatorio nei confronti dell'impresa, è stato innanzitutto predisposto il Codice etico dell'impresa di costruzione. Il Codice è concepito come "carta dei valori", contenente i soli principi generali che informano l'attività dell'impresa: legalità, correttezza nei rapporti (con gli interlocutori esterni e con i dipendenti), sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, trasparenza. In questo modo, analogamente a quanto si prevede nella generalità dei Codici adottati dalle imprese italiane e straniere, l'oggetto del Codice è, per un verso, più ampio di quanto sarebbe necessario alla luce del DLgs 231/2001 e, per altro verso, più limitato: è più ampio perché enuncia valori che vanno al di là di quelli protetti dal decreto sulla responsabilità penale amministrativa delle persone giuridiche, descrivendo l'impegno "etico" dell'impresa anche in settori (almeno ad oggi) esclusi dalla logica sanzionatoria dell'ente; è allo stesso tempo più limitato, in quanto non si spinge sino a dettagliare in concreto (salvo alcune indicazioni programmatiche) le modalità organizzative attraverso le quali l'impresa adotterà ed attuerà un sistema di prevenzione dei reati (e, in generale, dei comportamenti

² La prima edizione (2003) del Codice, elaborata nell'ambito di un apposito Gruppo di lavoro interno (formato per la parte imprenditoriale dell'ANCE dai Vice Presidenti Dott. Gianfranco Pavan e Geom. Vincenzo Vitale e dal Dott. Giulio Mambrini, per l'AGI dall'Avv. Rosario Salonia, per l'ANCE dal Dott. Stelio Ricciardi e dal Dott. Nicolò Borruso) è stata curata nei suoi aspetti giuridici dal Prof. Avv. Alberto Alessandri e dal Prof. Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo, dell'Università Bocconi di Milano.

Trasmesso al Ministero della Giustizia il 9 aprile 2003, il Codice è stato – dopo l'entrata in vigore del D.M. 26 giugno 2003, n. 201 – oggetto di osservazioni da parte dello stesso Ministero nel gennaio 2004 e quindi aggiornato, anche per tenere conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute ad ampliare il novero dei reati dai quali può discendere la responsabilità dell'ente. La revisione del settembre 2004 è stata curata, con la consulenza del Prof. Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo, dalla Funzione rapporti con il Parlamento dell'ANCE.

contrastanti con i principi etici).

L'adozione del Codice etico da parte dell'impresa, nelle more dell'adozione e dell'attuazione del Modello organizzativo, assume rilevanza significativa da un punto di vista prevenzionistico, rappresentando un passaggio utile (ancorché non decisivo, nell'attesa del completamento dell'iter) per la protezione dell'impresa dal rischio di sanzioni (soprattutto interdittive) a carico dell'impresa stessa; da un punto di vista operativo, inoltre, una progressione degli adempimenti consente l'attenuazione del "trauma" organizzativo e l'accrescimento progressivo della sensibilità aziendale sul tema.

2.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Secondo le previsioni del DLgs 231/2001, il Modello organizzativo che l'Impresa adotta ed attua per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la sua autonoma responsabilità, contiene:

- i criteri di identificazione e nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, con individuazione delle funzioni e dei poteri di tale organismo
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure (protocolli/procedure) indicate nel Modello.
- la descrizione dell'organizzazione aziendale ed una analisi dei rischi reato, basata sui criteri esposti nella successiva Parte Terza sezione E
- l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Impresa in relazione ai reati da prevenire
- specifici protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire anche la creazione di fondi fuori bilancio, efficace misura di prevenzione con riferimento a talune rilevanti famiglie di reati
- specifici protocolli relativi agli obblighi e alle modalità di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

In coerenza con queste indicazioni, e con le specificazioni fornite nel Codice di comportamento, il Gruppo di lavoro costituito dall'ANCE nel 2003³, ha dunque elaborato il Modello tipo, che costituisce un vero e proprio strumento operativo per l'impresa associata, la quale potrà farlo proprio, personalizzandolo in base alle proprie peculiarità (dimensione dell'impresa, presenza o meno dell'organo dirigente collegiale, del collegio sindacale, ecc.).

Il Modello, nella sua versione iniziale, è stato redatto sulla scorta dei risultati dell'analisi delle strutture organizzative di un campione significativo di 11 Imprese associate e tiene conto dei fattori di rischio connessi allo svolgimento sia delle attività tipiche dell'Impresa di costruzione (promozione immobiliare e costruzione in appalto per committenti pubblici e privati), sia di quelle proprie di ciascuna persona giuridica (ottenimento di finanziamenti pubblici, rapporti con le PP.AA., rapporti con i soci e i creditori, redazione del bilancio, sicurezza, ambiente, ecc.).

³ Composto dal Dott. Nicolò Borru, responsabile della Funzione Rapporti con il Parlamento dell'ANCE e dall'Ing. Carlo G. Bagnera, consulente di organizzazione aziendale e socio della Progetti & Idee S.r.l. e coordinato dal Prof. Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo, dell'Università L. Bocconi di Milano.

3. Le successive revisioni del codice di comportamento

La continua evoluzione della legislazione di riferimento, con l'aumento del numero e della tipologia dei reati presupposto, e della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa ha reso necessario che l'ANCE effettuasse due successive sostanziali revisioni del codice di comportamento emesso nel settembre 2004, con riferimento sia al Codice Etico che al Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3.1 Revisione 2008

Nel 2008⁴ la revisione, lasciando sostanzialmente invariato l'impianto base del Codice di Comportamento, ha integrato il Modello organizzativo con i protocolli relativi alla prevenzione dei nuovi reati presupposto introdotti dal legislatore a tutto il 30 giugno 2008, vale a dire:

- Legge 62/2005 – Reati di abuso di mercato (nuovo art. 25 sexies Dlgs 231/2001)
- Legge 262/2005 – Omessa comunicazione del conflitto di interessi (modifica art. 25 ter Dlgs 231/2001)
- Legge 7/2006 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (nuovo art. 25 quater.1 Dlgs 231/2001)
- Legge 38/2006 – Reati di pedopornografia (modifica art. 25 quinquies Dlgs 231/2001)
- Legge 146/2006 – Reati di criminalità transnazionale
- Legge 123/2007, poi DLgs 81/2008 art. 30 – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (nuovo art. 25 septies Dlgs 231/2001)
- DLgs 231/2007 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (nuovo art. 25 octies Dlgs 231/2001)
- Legge 48/2008 – Delitti informatici e trattamenti illecito dei dati (nuovo art. 24 bis Dlgs 231/2001)

La revisione 2008 del Codice di Comportamento ANCE in data 6 luglio 2008 è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale con la lettera Prot. m_dg.DAG.06'08/2008.0104898.U riportata nel seguito.

⁴ La revisione 2008 del Modello è stata affidata dall'ANCE ad **ICIC**, Istituto per la certificazione delle imprese di costruzioni, e sviluppata da un gruppo di lavoro composto dall'ing. Francesco Capalbo, consulente, dall'ing Serafino Arcangeli e da Raffaele Rizzacasa, componenti il comitato certificazione SGS di ICIC, dall'ing Cesare Fossi, Vicepresidente ICIC, e coordinato dall'Ing. Dino Bogazzi, Vicepresidente ICIC (all'epoca anche componente del comitato di certificazione SGA e presidente del comitato di certificazione SGS di ICIC).

La revisione finale del lavoro è stata effettuata dall'ing Michele Tritto e dall'avv Cesare Loria dell'ANCE.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel 06-68852130/2295 - fax 06-68897359



n. de DAG 05/06/2006.0104828 .u
Prot. N.

Roma.

26 LUG. 2006

All'ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Via Guattani, 16-18
00161 ROMA

Oggetto: Codice di comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 – Procedimento di controllo ai sensi degli articoli 5 e ss., D. M. 26 giugno 2003, n.201 (G.U. del 4 agosto 2003, S.G. n.179)

Riferimento: Vs. nota del 7 maggio 2008, con allegate linee guida integrate.

Si comunica che, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia, le linee-guida trasmesse da codesta Associazione in allegato alla nota in riferimento, a seguito delle osservazioni formulate dalla scrivente Direzione Generale in data 22 aprile 2008, sono state giudicate idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art.6, 3° comma D. Lgs. 231/01, impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Si raccomanda tuttavia che, nella pubblicazione ufficiale del codice di comportamento dell'Associazione, sia omesso ogni riferimento al documento diffuso dall'Ufficio Insider Trading della Consob il 12 agosto 2006 (v. pag. 91 del codice), trattandosi di documento non pubblico, elaborato a fini esclusivamente interni nell'ambito del gruppo di lavoro a suo tempo costituito presso questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Laudati)

IL MAGISTRATO ADDITTO ALL'UFFICIO II

Alessandro Di Taranto

[Signature]

3.2 Revisione 2013

La presente revisione 2013⁵ ha prima di tutto integrato il Modello organizzativo con i protocolli relativi alla prevenzione dei nuovi reati presupposto introdotti dal legislatore a tutto il 31 dicembre 2013, vale a dire:

- Legge 94/2009 – Delitti di criminalità organizzata (nuovo art. 24 ter Dlgs 231/2001)
- Legge 99/2009 – Delitti contro l'industria e il commercio (mod art. 25 bis e nuovo art. 25 bis.1 Dlgs 231/2001)
- Legge 99/2009 – Violazione del diritto d'autore (nuovo art. 25 novies Dlgs 231/2001)
- Legge 116/2009 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (nuovo art. 25 decies Dlgs 231/2001)
- DLgs 121/2011 – Reati ambientali (nuovo art. 25 undecies Dlgs 231/2001)
- DLgs 109/2012 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (nuovo art. 25 duodecies Dlgs 231/2001)
- Legge 190/2012 – Modifica dei reati di concussione e introduzione del reato di corruzione fra privati (mod art. 25 Dlgs 231/2001)

Traendo beneficio dall'esperienza acquisita negli ultimi anni e dalle esigenze espresse dalle Imprese associate, la presente revisione generale 2013 ha poi interessato tutto l'impianto del Codice di Comportamento ANCE, con l'obiettivo di:

- semplificare l'utilizzo del Codice da parte delle Imprese associate
- aggiornare i protocolli preesistenti, ove gli stessi si sono dimostrati inadeguati (per difetto o per eccesso)
- tenere conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza
- introdurre nel quadro della strumentazione predisposta da ANCE anche il software SQuadra231 (il cui utilizzo è gratuito per le imprese associate) che supporta le imprese nella realizzazione e personalizzazione di un efficace modello organizzativo per la prevenzione dei reati
- approfondire le tematiche relative all'analisi del rischio commissione reati, differenziando i casi relativi alle piccole e alle grandi imprese.
- portare all'attenzione delle Imprese associate anche le altre due Linee Guida predisposte da ANCE in collaborazione con ICIC, aventi per oggetto la implementazione di efficaci sistemi gestionali per l'ambiente (conformi alla norma ISO 14001) e per la salute e sicurezza sul lavoro (conformi alle Linee Guida UNI-INAIL e alla norma BS OHSAS 18001)

La revisione 2013 del Codice di Comportamento ANCE in data 20 dicembre 2013 è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale con la lettera Prot° *m_dg.DAG.20/12/2013.0171248.U* riportata nel seguito⁶.

⁵ Anche la revisione 2013 del Modello è stata affidata dall'ANCE (per il tramite della società controllata Edilstampa) ad **ICIC**, Istituto per la certificazione delle imprese di costruzioni, e sviluppata con il coordinamento dell'Ing. Dino Bogazzi, Vicepresidente ICIC; al gruppo di lavoro hanno partecipato anche l'Ing. Giuliano Marullo e il dott. Alberto Rivieri. Nel quadro dell'intervento complessivo, il software SQuadra 231, applicativo del Codice di Comportamento, è stato sviluppato dalla società Il Tiglio, sotto la direzione dell'Ing. Giuliano Marullo. La revisione finale del lavoro è stata effettuata dall'ing Michele Tritto con la collaborazione dei competenti Uffici ANCE.

⁶ Le raccomandazioni contenute nella lettera di approvazione del Ministero della Giustizia sono state tutte recepite ed apportate al presente documento .



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06/68852360 – fax 0668852030

Il Direttore Generale

Ns. riferimento
028.001 - 30

Roma, 20 dicembre 2013

Spett.le
ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Via Guattani, 16-18
00161

ROMA

OGGETTO: Codice di comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 – Aggiornamento – Procedimento di controllo ai sensi degli artt. 5 segg. Decreto del Ministro 26 giugno 2003 n. 201 (G.U. del 4 agosto 2003, S.G. n. 179) e delle determinazioni del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 2 dicembre 2009.

Riferimento: Vostra nota del 22/11/2013, pervenuta il 29/11/2013 con allegato codice di comportamento nella versione aggiornata.

Si comunica che, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia, le linee guida indicate alla nota in riferimento sono state giudicate adeguate ed idonee al raggiungimento dello scopo fissato all'art. 6 comma 3 D.L.vo 231/2001.

Si suggerisce, tuttavia, di integrare il paragrafo dedicato ai compiti dell'Organismo di Vigilanza con l'espresso richiamo ai nuovi compiti previsti dall'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007, nonché di formulare in termini di facoltà e non di obbligo l'eventuale ricorso a consulenti esterni, nei limiti consentiti, nel richiamo effettuato a pag. 27 paragrafo 11.11.13.

Appare, inoltre, opportuno che siano meglio circostanziati i presupposti della responsabilità amministrativa degli enti in conseguenza dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (art. 25 *septies*).

Da ultimo, in riscontro alle osservazioni formulate dalla CONSOB con nota dell'11.12.2013, Prot. 0095662/13, si raccomanda che, nella pubblicazione ufficiale del codice di comportamento dell'Associazione, sia omesso ogni riferimento al documento diffuso dall'Ufficio Insider Trading della CONSOB il 12 agosto 2006, trattandosi di documento non pubblico. Potendosi, di contro, far riferimento alla Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, in cui sono descritti alcuni esempi di manipolazione del mercato.

Prima di divulgare il testo tra gli enti associati, pertanto, si dovrà provvedere alle predette integrazioni, tenendo informata questa Direzione Generale.

Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'associazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Lugi Frunzio

4. Il Modello prevenzione reati e il Rating di legalità

Il Rating di Legalità è il sistema di premialità introdotto dall'art. 5 ter del DL 24 gennaio 2012 n°1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012 n° 62 ai fini dell'accesso al credito bancario e ai finanziamenti pubblici.

Il Regolamento emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che determina i criteri e le modalità di attribuzione del rating stabilisce fra i requisiti essenziali per ottenere il punteggio di base (una stella) l'assenza per l'impresa di condanne di cui al DLgs 231/2001 e tra i requisiti aggiuntivi, ovvero quelli che consentono di ottenere un punteggio aggiuntivo (massimo altre due stelle da aggiungere al punteggio base) la presenza di un modello organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001.

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

PRIMA PARTE

Disposizioni generali per la predisposizione del Modello

1. Soggetti

- 1.1. Il presente Codice si rivolge agli enti aderenti alle Associazioni Territoriali delle costruzioni, socie effettive dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) nella forma di:
 - a) Collegi autonomi
 - b) Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli industriali aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria).
- 1.2. Il Codice si rivolge, altresì, agli enti iscritti alle Associazioni Nazionali di settore costituite all'interno dell'ANCE ed alle Organizzazioni imprenditoriali aderenti all'ANCE, in qualità di soci aggregati.
- 1.3. Sono rappresentati dalle organizzazioni socie, appartenenti o aderenti al sistema, gli enti che svolgono le attività di costruzione e specialistiche nel campo dell'esecuzione, promozione, progettazione, ingegneria di opere pubbliche o private.
- 1.4. L'adesione al presente Codice da parte dell'ente è volontaria.
- 1.5. Ai sensi del presente codice, con il termine «ente» si fa riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2) del DLgs n. 231 del 2001, ossia agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire “lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3).
- 1.6. L'ente è da ritenersi di piccole dimensioni, ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 231 del 2001, tenendo conto del livello di complessità della sua struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale dell'attività, e del numero dei dipendenti impiegati su base annua. A giudizio ANCE devono intendersi in ogni caso di piccole dimensioni quegli enti che presentano un numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'ultimo esercizio annuale, inferiore a dieci unità. Nel caso di impiego di lavoratori a tempo parziale e stagionali, questi ultimi sono computati come frazione di unità lavorativa annuale.

2. Finalità

- 2.1. Con il presente Codice l'ANCE persegue l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità tra le imprese aderenti, mediante l'adozione di adeguati criteri di organizzazione e di specifiche politiche aziendali volte all'efficace prevenzione degli illeciti ed in particolare dei reati previsti dal DLgs n. 231 del 2001.
- 2.2. Le previsioni del Codice costituiscono le linee guida per l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione - da parte degli enti aderenti - dei modelli di organizzazione, gestione e controllo contemplati dal DLgs n. 231 del 2001.

3. Futuri adeguamenti ed aggiornamenti del Codice di Comportamento

- 3.1.** Il Codice di Comportamento è sottoposto a periodica revisione da parte dell'ANCE, allo scopo di:
 - 1 accogliere le esigenze di adeguamento offerte dall'analisi della sua applicazione da parte degli enti e delle Associazioni aderenti;
 - 2 aggiornare le sue previsioni in coerenza con le modifiche della disciplina normativa (nuovi reati presupposto) e delle situazioni di fatto.
- 3.2.** Al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'azione di cui al precedente punto 4.1.1, gli enti aderenti, anche per il tramite delle rispettive Associazioni di appartenenza, sono invitati a comunicare all'ANCE l'avvenuta adozione ed attuazione dei modelli organizzativi e a segnalare gli aspetti problematici eventualmente rilevati nel conformare i modelli organizzativi alle disposizioni del presente Codice.
- 3.3.** La presente edizione ed ogni edizione successiva del Codice è comunicata dall'ANCE al Ministero della Giustizia ed è adeguata alle osservazioni formulate dal Ministero medesimo.
- 3.4.** L'ANCE diffonde presso gli enti aderenti il Codice ed ogni sua successiva edizione tramite le Associazioni che compongono la propria struttura organizzativa.
- 3.5.** In presenza di singole novazioni legislative o giurisprudenziali, ANCE renderà tempestivamente disponibili agli enti aderenti sul proprio sito suggerimenti per un congruente adeguamento del Modello organizzativo (nuovi protocolli e/o adeguamento degli esistenti), fermo restando che tali suggerimenti saranno periodicamente fatti confluire in una nuova revisione del Codice di Comportamento e sottoposti al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza.

4. Codice etico

La predisposizione dei modelli organizzativi presuppone che l'organo dirigente dell'ente adotti un "Codice etico"⁶, ispirato ai seguenti principi:

1. l'attività dell'ente è orientata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti, in tutti i paesi nei quali l'ente opera;
2. l'ente si impegna a che tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti dell'impresa – nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente - osservino costante rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'impresa opera, nonché delle regole organizzative e procedurali adottate dall'ente, in particolare di quelle espressamente previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione di reati;

⁶ L'ANCE ha predisposto un «Codice Etico» delle imprese di costruzione, contenente l'insieme delle norme di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali l'ente informa la propria attività interna ed esterna, esigendo il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni; nonché delle regole di organizzazione e gestione dell'ente, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle norme di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'ente (Parte Seconda del presente Codice di comportamento).

3. l'ente si impegna ad adottare tutte le misure preventive volte a tutelare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili
4. l'ente si impegna, nello svolgimento della propria attività, al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e normativa ambientale applicabile
5. l'ente riprova qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel Codice Etico, anche nell'ipotesi in cui tale comportamento sia stato dall'agente realizzato a vantaggio o nell'interesse dello stesso o nella convinzione di arrecare un vantaggio all'ente;
6. tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni decisi o attuati dall'ente e da soggetti agenti in nome e per conto dell'ente devono essere conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità, nonché debitamente autorizzati, documentati e registrati;
7. le trattative d'affari e i rapporti con gli interlocutori istituzionali e commerciali dell'ente devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità;
8. in particolare, nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei committenti privati:
 - a. sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
 - b. sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni o dei committenti privati, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori;
9. l'ente previene l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
10. l'ente deve impegnarsi ad un'effettiva diffusione al suo interno e nei confronti dei soggetti che con esso collaborano delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici.

5. Modelli di organizzazione e di gestione

- 5.1.** L'organo dirigente dell'ente deve adottare e curare l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire la commissione di reati in genere ed, in particolare, di quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del DLgs n. 231 del 2001⁷.

⁷ L'ANCE ha predisposto il «Modello di organizzazione gestione e controllo delle attività dell'impresa per la prevenzione di comportamenti illeciti o contrari alle previsioni del Codice Etico», (brevemente: il Modello) che costituisce la Parte Terza del presente Codice di comportamento e contiene: disposizioni generali (sezione A), disposizioni speciali relative ai processi sensibili (sezione B), una appendice normativa organizzata per fattispecie di reato (sezione C), un software che ne facilita l'adozione (sezione D) e disposizioni relative all'analisi dei rischi (sezione E).

Tale Modello può essere adottato dalle imprese associate ANCE ai sensi dell'Art. 6 comma 3 del DLgs 231/2001.

- 5.2.** I modelli devono prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a individuare e tenere sotto controllo le situazioni di rischio⁸.
- 5.3.** In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli devono contenere:
- 1 l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - 2 specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - 3 specifici protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - 4 la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
 5. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 5.4.** In ogni caso i modelli debbono prevedere un sistema informativo idoneo a rendere tempestivamente conoscibili all'organo dirigente e ai responsabili delle funzioni di controllo interno, ove presenti, situazioni di criticità.
- 5.5.** L'ente può dotarsi di sistemi di incentivazione all'informazione mediante garanzia dell'anonimato dei soggetti informanti.
- 5.6.** La ripartizione dei poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale devono rispondere a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e coerenza con l'attività in concreto svolta.
- 5.7.** La previsione di eventuali sistemi premianti dei dipendenti basati su obiettivi e risultati dovrà essere rispondente a principi di coerenza e congruità.
- 5.8.** L'ente, a cura dell'organo dirigente, deve promuovere, anche mediante programmi di informazione e formazione, l'effettiva conoscenza dei contenuti dei modelli da parte di tutti i soggetti che agiscono per l'ente, direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività a rischio di commissione di reati, anche al fine di evitare che possa essere addotta a giustificazione dell'elusione delle direttive aziendali la mancata conoscenza delle stesse.

6. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

- 6.1.** Nel modello adottato dall'organo dirigente debbono essere individuate le attività o i settori funzionali nel cui ambito possono essere commessi i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del DLgs n. 231 del 2001; debbono essere altresì identificate le potenziali modalità esecutive degli illeciti.
- 6.2.** In particolare, l'individuazione deve tenere conto:
- 1 per gli enti che operano nel settore dei lavori privati e della promozione immobiliare:
 - a. dei fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ovvero a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti

⁸ Non è ipotizzabile che il Modello possa annullare completamente il rischio reato, ma è chiesto che tale rischio venga ricondotto al di sotto di un livello ritenuto accettabile, attraverso un'azione di prevenzione e controllo dispiegata con continuità.

- b. dei fattori di rischio riferiti al reato di corruzione fra privati;
 - 2 per gli enti che operano nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, dei fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al precedente punto 6.2.1, alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche;
 - 3 per gli enti che partecipano a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, dei fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure selettive, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite;
 - 4. per tutti gli enti:
 - a. dei fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessionari od abilitativi;
 - b. del rischio di scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno;
 - c. del rischio di comportamenti idonei ad ostacolare i controlli, preventivi e successivi, sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa da parte dei soggetti e delle autorità competenti;
 - d. del rischio che in caso di situazioni di conflitto di interessi le operazioni di gestione o organizzative interne siano attuate a condizioni svantaggiose per l'ente o che vengano omesse decisioni vantaggiose per l'ente;
 - e. in generale, del rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.
 - f. dei fattori di rischio relativi alle attività che hanno impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi presenti sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei o mobili
 - g. dei fattori di rischio relativi alle attività dalle quali possono derivare danni all'ambiente, inteso come il contesto nel quale l'ente opera, comprendente l'aria, l'acqua, il suolo, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni
 - h. del rischio di comportamenti che, anche solo per carenza di controlli, possano configurare il reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di associazione per delinquere
 - i. dei fattori di rischio connessi con l'utilizzo delle risorse informatiche dell'organizzazione al fine di commettere reati di criminalità informatica, inclusa la violazione della Privacy
- 6.3.** L'organo dirigente deve curare l'elaborazione e adottare il documento di individuazione delle attività e dei fattori di rischio, che deve contenere la chiara indicazione del collegamento tra i settori o i processi organizzativi tipici delle attività sensibili e le fattispecie penali rilevanti ai sensi del DLgs n. 231 del 2001, in particolare considerando:

- 1 per il processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, apprestamenti e macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti), il rischio di commissione dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati di corruzione e concussione (quest'ultimo, insieme a quello di corruzione passiva, quando chi agisce per l'ente, che svolga una pubblica funzione o eserciti un pubblico servizio, abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), di reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza (per inadeguata selezione di forniture, attrezzature, apprestamenti, macchinari e subappaltatori), di reati ambientali (per inadeguata selezione di forniture, apprestamenti, attrezzature, macchinari e subappaltatori) o di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita;
- 2 per il processo commerciale (partecipazione a gare ed appalti pubblici, partecipazione a richieste d'offerta private, costruzione in proprio ed attività immobiliare), il rischio di commissione dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, corruzione fra privati, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei delitti con finalità di terrorismo;
- 3 per il processo finanziario (gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide, partecipazioni societarie), il rischio di commissione dei reati di corruzione e concussione (quest'ultimo, insieme a quello di corruzione passiva, quando chi agisce per l'ente, che svolga una pubblica funzione o eserciti un pubblico servizio, abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), truffa aggravata ai danni dello Stato, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati societari, dei delitti con finalità di terrorismo, dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, dei delitti contro la personalità individuale, dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 4 per il processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili, bilancio, controllo di gestione), il rischio di commissione dei reati di corruzione e concussione (quest'ultimo, insieme a quello di corruzione passiva, quando chi agisce per l'ente, che svolga una pubblica funzione o eserciti un pubblico servizio, abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, dei reati societari;
- 5 per il processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici (investimenti produttivi, innovazione tecnica e tecnologica, ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi, formazione del personale), il rischio di commissione dei reati di corruzione, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati societari;
- 6 per il processo di gestione dei sistemi informativi (tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali), il rischio della commissione dei reati di frode informatica ai danni dello Stato e di

- 7 criminalità informatica;
- 7 per il processo di gestione delle risorse umane, il rischio di commissione dei reati di frode informatica ai danni dello Stato, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati societari, dei delitti contro la personalità individuale.
- 8 Per il processo di gestione per la sicurezza, il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo ovvero di lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla sicurezza (derivanti da insufficiente valutazione in fase di pianificazione dei livelli di rischio connessi con le attività, ovvero di inadeguata attuazione delle misure di prevenzione pianificate).
- 9 Per il processo di gestione ambientale, il rischio di commissione di reati ambientali di natura dolosa o colposa.

Il modello deve altresì contenere l'inquadramento giuridico delle fattispecie criminose rilevanti ed il chiaro collegamento tra le possibili condotte illecite e le specifiche attività svolte nell'ambito dell'ente da chi agisce per esso⁹.

L'organo dirigente dell'ente deve provvedere al costante aggiornamento del documento, anche su proposta o parere dell'Organismo di Vigilanza.

All'interno della Parte Terza, Modello di prevenzione e controllo, una sezione del documento è dedicata a illustrare il supporto che il presente Codice di comportamento e il sottostante software SQuadra231 forniscono alle imprese associate in tema di analisi dei rischi, in funzione del livello di complessità organizzativa di ciascuna di esse.

7. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- 7.1.** L'organo dirigente deve adottare un sistema di controllo preventivo articolato, per ciascuna delle attività potenzialmente a rischio, in specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire.
- 7.2.** Per ciascun protocollo deve essere redatta, in forma scritta, una procedura¹⁰ contenente la descrizione di:
 - 1 modalità operative e soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
 - 2 modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 7.3.** I protocolli e le sottostanti procedure devono essere aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.
- 7.4.** Devono essere preferenzialmente assicurate la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e chi è tenuto a svolgere i controlli; quando non è possibile garantire tale requisito, deve essere rafforzato il sistema dei controlli indipendenti. I sistemi di controllo interni devono consentire, in coerenza con le competenze funzionali e gerarchiche, la reciproca verifica delle varie fasi dei processi decisionali ed attuativi da parte dei diversi soggetti coinvolti.

⁹ L'appendice normativa al Modello (parte III sezione C) riporta, oltre al contenuto delle norme penali rilevanti, i richiami alle attività tipiche dei processi sensibili, per ciascuna delle quali lo stesso Modello tipo fornisce l'analitica descrizione, cui è correlata la puntuale disciplina procedimentale organizzativa.

¹⁰ Una procedura può dare attuazione a più protocolli di uno stesso processo

- 7.5.** Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. Ogni deroga significativa, con l'espressa indicazione della sua ragione, deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di vigilanza.

8. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

- 8.1.** L'organo dirigente deve individuare, in funzione delle potenziali modalità esecutive dei reati, precisi protocolli per la gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati stessi. Anche per tali protocolli devono essere predisposte procedure, con i contenuti di cui al precedente punto 7.2.
- 8.2.** I protocolli e le sottostanti procedure devono essere aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.
- 8.3.** Le procedure relative alle modalità per la gestione delle risorse finanziarie devono assicurare, nei limiti consentiti dalle dimensioni dell'impresa, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie; quando non è possibile garantire tale requisito, deve essere rafforzato il sistema dei controlli indipendenti.
- 8.4.** Debbono essere stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone. Tale principio non si applica all'eventuale delegato per l'attuazione delle misure volte alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando l'obbligo di correttezza amministrativa e di rendicontazione.
- 8.5.** Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza opportunamente stabilite, sempre assicurando, per quanto consentito dalle dimensioni dell'impresa, la separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.
- 8.6.** Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta deve essere assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.
- 8.7.** Gli enti, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, debbono avvalersi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.
- 8.8.** Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.
- 8.9.** Le operazioni anomale riferite alle attività indicate nel documento di cui al punto 6.3, e comunque tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali, devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

- 8.10.** Non possono essere corrisposti compensi, provvigioni, o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o altri soggetti, pubblici o privati, in misura non conforme alle prestazioni rese all'impresa.
- 8.11** I finanziamenti a partiti, singoli candidati, associazioni, comitati, organizzazioni e istituzioni devono avvenire nel rispetto della legge e in piena trasparenza.

9. Obblighi di informazione

- 9.1.** L'organo dirigente deve individuare specifici protocolli che prevedano l'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza di tutti gli eventi che possono evidenziare carenze o violazioni del modello stesso. Anche per tali protocolli devono essere predisposte procedure, con i contenuti di cui al precedente punto 7.2.
- 9.2.** I protocolli e le sottostanti procedure devono essere aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.
- 9.3.** Oltre agli obblighi di informazione previsti dalle procedure di cui ai punti precedenti, l'organo dirigente deve assicurare piena libertà a tutto il personale dell'ente di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare, con garanzia di riservatezza, eventuali carenze o violazioni del modello di organizzazione e gestione.

10. Sistema disciplinare.

- 10.1.** L'ente deve introdurre un sistema disciplinare¹¹ idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 10.2.** In particolare, costituisce illecito disciplinare del soggetto competente all'attuazione della misura:
 - 1) il mancato rispetto delle procedure costituenti il modello;
 - 2) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta;
 - 3) la violazione o l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo.
- 10.3.** L'Organismo di Vigilanza deve segnalare al datore di lavoro le violazioni commesse dal personale dipendente dell'impresa (operai, impiegati e dirigenti) e venute a sua conoscenza, proponendo l'adozione di una sanzione disciplinare.
- 10.4.** La sanzione deve essere stabilita ed applicata dal datore di lavoro, o da altra funzione aziendale a ciò competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Edilizia).
- 10.5.** L'Organismo di Vigilanza deve segnalare all'organo dirigente le violazioni commesse da soggetti diversi dal personale dipendente dell'impresa, proponendo l'adozione di adeguati provvedimenti idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure.

¹¹ ANCE ha predisposto uno specifico sistema disciplinare all'interno del Modello complessivo (Parte Terza, sezione A punto 7)

- 10.6.** I provvedimenti debbono essere assunti dall'organo dirigente o da altra funzione competente.
- 10.7.** In caso di violazioni commesse da componenti dell'organo dirigente, la segnalazione deve essere effettuata anche al Collegio Sindacale, o ad organo equivalente, se presente.
- 10.8.** L'Organismo di Vigilanza deve relazionare sulle segnalazioni e sulle conseguenti sanzioni all'interno della relazione periodica di cui al successivo punto 11.11 comma 12.
- 10.9.** Le disposizioni la cui violazione comporta l'applicazione di misure disciplinari sono inserite nel codice disciplinare dell'impresa e sono oggetto di espressa previsione ed accettazione nei contratti di collaborazione, consulenza, servizio, fornitura.

11. Organismo di vigilanza

- 11.1.** L'ente deve dotarsi di un organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione, nonché di curare il loro aggiornamento.
- 11.2.** L'Organismo di Vigilanza deve essere nominato dall'organo dirigente e deve essere composto, se monosoggettivo, da persona non appartenente agli organi sociali dell'ente o degli enti da questo controllati. In caso di composizione plurisoggettiva, possono far parte dell'organismo persone appartenenti agli organi sociali dell'ente, purché prive di deleghe operative. La funzione di organismo di Vigilanza può essere assegnata al Collegio Sindacale, quando esistente.
- 11.3.** I componenti dell'organismo devono possedere adeguata preparazione e documentata professionalità. L'organo dirigente dell'ente deve verificare, prima della nomina, il possesso da parte dei candidati dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità. A tal fine il modello organizzativo deve specificare i requisiti soggettivi necessari alla nomina.
- 11.4.** L'organo dirigente dell'ente deve prevedere, nel modello organizzativo, la durata dell'incarico e le condizioni per l'eventuale rinnovo, nonché le modalità di revoca e decadenza dall'incarico dei componenti dell'organismo.
- 11.5.** All'organismo devono essere assicurate autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- 11.6.** All'organismo non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.
- 11.7.** L'Organismo di Vigilanza deve rispondere della propria attività direttamente all'organo dirigente.
- 11.8.** Al fine di svolgere, con la necessaria autonomia e indipendenza, la propria funzione, all'organismo deve essere riconosciuta autonomia di spesa, anche sulla base di un preventivo annuale approvato dall'organo dirigente, su proposta dell'Organismo stesso.
- 11.9.** In ogni caso, l'organismo, deve poter estendere la propria autonomia di spesa autonomamente in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione.
- 11.10.** Tutti componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché tutti i soggetti dei quali l'organismo si avvalga, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di

riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

11.11. L'organismo deve vigilare costantemente sull'effettiva attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente. A tal fine deve:

- 1 svolgere attività ispettiva con modalità predeterminate e rese note all'organo dirigente;
- 2 avere accesso a tutti i documenti riguardanti i modelli organizzativi dell'impresa redatti ai fini del presente Codice;
- 3 poter chiedere informazioni a tutto il personale dipendente e dirigente dell'impresa impiegato nelle aree di rischio, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- 4 poter chiedere informazioni al responsabile della funzione di controllo di gestione e del controllo interno, ove presenti;
- 5 poter esigere informazioni, nell'esercizio della propria attività, anche dall'organo dirigente;
- 6 poter chiedere informazioni a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni all'impresa;
- 7 poter prendere visione della documentazione relativa all'attività dell'ente svolta nelle aree di rischio;
- 8 ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio specificamente individuati;
- 9 proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare;
10. sottoporre i modelli a verifica periodica e curarne l'aggiornamento;
11. all'esito di ogni attività ispettiva, redigere verbale analitico il cui contenuto deve essere comunicato all'organo dirigente e, ove previsto, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
12. redigere con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente e, ove previsto, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
13. avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, al solo fine dello svolgimento dell'attività e limitatamente al compimento di operazioni tecniche.

11.12. Nel caso di società¹² che svolgono una delle attività elencate nel capo III del DLgs 231/2007 – *nuova normativa antiriciclaggio*, l'art. 52 dello stesso DLgs assegna all'Organismo di Vigilanza anche il compito di vigilare sull'osservanza delle norme previste dal decreto, con obbligo di segnalazione senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti quando tali atti o fatti possano costituire violazione di una specifica disposizione dello stesso DLgs 231/2007 finalizzata alla prevenzione del riciclaggio.

In caso di omissione è prevista una sanzione (reclusione fino ad un anno e multa da 100 a 1000 euro).

12. Enti di piccole dimensioni.

12.1. Gli enti di piccole dimensioni, come definiti al punto 1.6., possono adottare modelli organizzativi semplificati in ragione delle caratteristiche della propria

¹² Essenzialmente intermediari finanziari e professionisti; Ance ritiene che quanto indicato per completezza nel paragrafo 11.12 non sia applicabile alle società di costruzioni associate, nessuna delle quali per sua natura svolge una delle attività elencate nel già citato capo III del DLgs 231/2007

struttura aziendale, tenendo conto degli obiettivi di trasparenza e verificabilità delle attività dell'ente ed in coerenza con quanto disposto al punto 5.2.

- 12.2.** Anche per gli enti di piccole dimensioni l'adozione del modello organizzativo presuppone l'adozione da parte dell'organo dirigente di un Codice etico ispirato ai principi indicati nel punto 3.1.
- 12.3** Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nel punto 11.1 possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

13. Attuazione ed aggiornamento del modello

- 13.1.** L'efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione richiede quindi:
 - 1 la predisposizione, l'approvazione e diffusione del Codice Etico. Il Codice Etico può essere redatto dall'azienda a partire da quello predisposto da ANCE nella Parte Seconda del presente documento;
 - 2 la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
 - 3 l'effettuazione dell'analisi dei rischi di commissione reati. Tale analisi può essere effettuata dall'azienda a partire da quanto indicato da ANCE nella Parte Terza Sezione E del presente documento;
 - 4 la predisposizione, l'approvazione e diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione nelle sue Disposizioni Generali che contengono al loro interno anche il Sistema Disciplinare e lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza. Le Disposizioni Generali del MOG possono essere redatte dall'azienda a partire da quanto predisposto da ANCE nella Parte Terza Sezione A del presente documento;
 - 5 la predisposizione, l'approvazione e la diffusione delle Procedure in attuazione dei Protocolli definiti nelle Disposizioni Speciali relative ai processi sensibili del MOG. I Protocolli ritenuti necessari per una impresa di costruzione sono stati predisposti da ANCE nella Parte Terza Sezione B del presente documento;
 - 6 per tutti i responsabili dell'attuazione delle Procedure di cui al punto precedente dovrà essere fornita comunicazione formale (se dipendenti) o predisposta apposita clausola contrattuale con riferimento anche alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare (se collaboratori o società esterne);
 - 7 l'OdV deve svolgere regolarmente la propria attività di vigilanza.
- 13.2.** Il modello deve essere modificato quando sono individuate significative e/o ripetute violazioni o elusioni delle prescrizioni, tali da rendere evidente l'inadeguatezza del modello a garantire una efficace prevenzione dei rischi.
- 13.3.** Il modello deve altresì essere modificato quando intervengono mutamenti nel sistema normativo oppure nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, tali da comportare la necessità di variare taluna delle componenti di cui ai precedenti punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
- 13.4.** Le modifiche debbono essere adottate dall'organo dirigente su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ovvero direttamente.
- 13.5** Sulle modifiche dei modelli elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, l'Organismo di Vigilanza, prima della loro adozione, deve esprimere un parere in merito alla adeguatezza e idoneità a prevenire la commissione dei reati. Tale parere deve essere verbalizzato.

14. Imprese dotate di sistema di gestione per la qualità, la sicurezza e/o l'ambiente

- 14.1.** Gli enti dotati di sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da un organismo di certificazione accreditato hanno già soddisfatto parte degli adempimenti previsti dal punto 7, almeno per i processi organizzativi inclusi nell'ambito di certificazione.
- 14.2** Se il sistema certificato comprende solo alcuni dei processi organizzativi interessati o delle attività a rischio, l'ente deve provvedere ad integrare il sistema di gestione per la qualità predisponendo le procedure mancanti.
- 14.3** Gli enti dotati di sistema gestione per la sicurezza certificato secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 da un organismo di certificazione accreditato, ovvero gli enti dotati di un sistema gestionale conforme alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro asseverato da un organismo paritetico¹³, hanno già adempiuto, per le parti corrispondenti, a quanto previsto dal punto 7 con riferimento alle attività indicate nel documento di cui al punto 6.3 sub 8.¹⁴

¹³ Cfr anche l'art. 51 commi 3-bis e 3-ter del Dlgs 81/2008, che per comodità di consultazione è riportato nel seguito:

Articolo 51 - Organismi paritetici

omissis

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti;

omissis

¹⁴ Cfr anche l'art. 30 del Dlgs 81/2008, che per comodità di consultazione è riportato nel seguito:

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.


3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

- 14.4** Gli enti dotati di sistema gestione per l'ambiente certificato secondo la norma ISO 14001:2004 ovvero il regolamento EMAS da un organismo di certificazione accreditato, hanno già parzialmente adempiuto a quanto previsto dal punto 7 con riferimento alle attività indicate nel documento di cui al punto 6.3 sub 9.
- 14.5** Nella predisposizione del sistema gestione per la sicurezza o l'ambiente, eventualmente da sottoporre a successiva certificazione/asseverazione, le imprese possono fare riferimento alle Linee Guida predisposte nel 2009 da ANCE in collaborazione con ICIC.



- 14.6** In presenza di un sistema gestionale certificato, il sistema gestionale per la prevenzione reati può essere efficacemente realizzato individuando ed indicando, per ogni protocollo previsto dalle Disposizioni speciali del Modello ANCE, il riferimento alla specifica procedura del sistema gestionale esistente che già include tale protocollo.
- 14.7** Si raccomanda che l'Organismo di Vigilanza utilizzi per i propri controlli i Riesami della Direzione, il risultato degli audit interni previsti dai singoli sistemi gestionali esistenti e il risultato degli audit di certificazione, mantenimento o rinnovo effettuati dall'Istituto di certificazione.

15. Responsabilità nelle commesse acquisite in raggruppamento o consorzio

- 15.1.** Il raggruppamento temporaneo di concorrenti (ATI) può essere di tipo verticale od orizzontale.
- 15.2.** Nei raggruppamenti di tipo verticale, ogni componente dell'ATI esegue, con la propria organizzazione di impresa, una parte ben identificata della commessa, per la quale rappresenta sicuramente l'ente al quale può essere contestata la responsabilità amministrativa per eventuali reati inclusi nel DLgs 231/2001 e commessi nel quadro della specifica attività di realizzazione. Tutto il personale che opera nel cantiere temporaneo o mobile è pertanto soggetto al Modello di prevenzione reati dell'ente di appartenenza.
- 15.3.** Nei raggruppamenti di tipo orizzontale, viene abitualmente costituita una società consortile giuridicamente distinta, alla quale è affidata la realizzazione comune della commessa. La società consortile può dotarsi di un autonomo Modello di prevenzione reati conforme alle presenti linee guida.

- 15.4.** In caso di raggruppamento orizzontale e di società consortile, possono essere imputati alla responsabilità amministrativa di un ente componente l'ATI (mandataria o mandante) i reati di natura dolosa commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso ente da parte del personale dell'ente distaccato presso la consortile. Appare pertanto opportuno che, indipendentemente dalla realizzazione di un Modello prevenzione reati nella società consortile, ciascun ente evidenzi all'interno del proprio modello che il personale eventualmente distaccato presso le società consortili di realizzazione è comunque soggetto al completo rispetto del Codice Etico e del Modello di prevenzione reati dell'ente di appartenenza .
- 15.5.** In caso di acquisizione della commessa da parte di un consorzio che esegue la commessa attraverso lo strumento giuridico della assegnazione ad uno o più soci, la responsabilità amministrativa relativa a reati dolosi o colposi commessi da personale del socio in corrispondenza della attività commerciale ovvero di realizzazione è da ricondurre esclusivamente al socio assegnatario. Il consorzio dovrà pertanto dotarsi di un Codice Etico, di un Organismo di Vigilanza e di un Modello prevenzione reati che consideri esclusivamente le attività svolte dal personale del consorzio, incluse quelle eventualmente svolte sulla commessa data in assegnazione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 81/2008, nel caso dei consorzi stabili il socio assegnatario è identificato come impresa affidataria, alla quale competono direttamente (e non su delega del consorzio) tutte le responsabilità in tema di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile¹⁵. Il socio a cui sia stata assegnata l'esecuzione dei lavori assume pertanto gli obblighi relativi alla vigilanza sulla sicurezza e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento previsti per l'impresa affidataria, oltre che gli obblighi di competenza dell'impresa esecutrice.

¹⁵ DLgs 81/2008

CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ;
- i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

SECONDA PARTE

CODICE ETICO

SECONDA PARTE

Codice etico

Sommario

Premessa

- 0.1 Obiettivi
- 0.2 Adozione
- 0.3 Diffusione
- 0.4 Aggiornamento

Regole di comportamento

Rapporti con l'esterno

- 1.1 Competizione
- 1.2 Relazioni
 - 1.2.1 Con gli interlocutori esterni
 - 1.2.2 Con i clienti e committenti
 - 1.2.3 Con i fornitori
- 1.3 Ambiente

Rapporti con i collaboratori

- 2.1 Lavoro
- 2.2 Sicurezza e salute

Modalità di attuazione

- 3.1 Prevenzione
- 3.2 Controlli
- 3.3 Sanzioni

Premessa

0.1 Obiettivi

In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema associativo al quale aderisce, l'Impresa [...] *denominazione*] è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese.

L'impresa crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.

0.2 Adozione

Questo Codice etico è stato adottato dall'Impresa con delibera del proprio organo amministrativo.

Attraverso l'adozione del Codice, l'Impresa si è data l'insieme delle regole:

- di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali l'Impresa informa la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;
- di organizzazione e gestione dell'Impresa, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'Impresa.

Quanto previsto dal Codice etico e (limitatamente agli aspetti applicabili) dal Modello di prevenzione reati è esplicitamente esteso al personale dell'impresa distaccato ad operare all'interno di società controllate o collegate, incluse le società costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori acquisiti.

0.3 Diffusione

Del Codice è data ampia diffusione interna e lo stesso è a disposizione di qualunque interlocutore dell'Impresa.

Ciascun collaboratore dell'Impresa è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; l'Impresa vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

0.4 Aggiornamento

Con successiva ulteriore delibera dell'organo amministrativo, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Regole di comportamento

Rapporti con l'esterno

1.1 Competizione

L'Impresa crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premono la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

L'Impresa ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Impresa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Committenti privati.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale dell'Impresa ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.

In nessun caso il perseguitamento dell'interesse dell'Impresa può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori dell'Impresa che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti l'Impresa e le sue attività devono essere veritieri, chiare, verificabili.

1.2 Relazioni

1.2.1 Con gli interlocutori esterni

I rapporti dell'Impresa con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.

In particolare i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal D.P.C.M. 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le promesse e le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.

L'impresa non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

1.2.2 Con i clienti e i committenti pubblici e privati

L'Impresa impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente.

Nei rapporti con la clientela e la committenza l’Impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Nel partecipare alle gare di appalto, l’Impresa valuta attentamente la congruità e l’eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza e agli aspetti ambientali, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie.

La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza e tutela ambientale.

L’impresa ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell’interlocutore la dovuta soddisfazione.

Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.

1.2.3 Con i fornitori

Le relazioni con i fornitori dell’Impresa, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell’Impresa.

L’impresa si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.

1.3 Ambiente

Le attività produttive dell’impresa sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi edilizi, l’Impresa effettua o cura che siano svolte, tra l’altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti dall’intervento e prevenirne i danni.

L’Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subfornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell’inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

Rapporti con i collaboratori

2.1 Lavoro

L'Impresa riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.

Tutto il personale è assunto dall'Impresa con un regolare contratto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa applicabile.

L'Impresa favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

2.2 Sicurezza e salute

L'Impresa garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili.

L'Impresa svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

L'Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subappaltatori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

Modalità di attuazione

3.1 Prevenzione

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'Impresa.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini esplicativi e specifici l'attribuzione degli incarichi solo a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In relazione alle proprie dimensioni e all'estensione dei poteri delegati, l'Impresa adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

3.2 Controlli

L'Impresa adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce per l'Impresa o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice.

3.3 Sanzioni

L'osservanza da parte dei dipendenti dell'Impresa delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

TERZA PARTE

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Sommario

A. Disposizioni generali

1. Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione
2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati
3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio
4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni
5. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie
6. Protocolli relativi agli obblighi di informazione all'OdV
7. Sistema disciplinare
8. Organismo di Vigilanza
9. Organigramma

B. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili

Premessa

- P.01 Processo di Governance aziendale
- P.02 Processo di approvvigionamento
- P.03 Processo commerciale e gestione commesse
- P.04 Processo attività immobiliare
- P.05 Processo finanziario
- P.06 Processo amministrativo
- P.07 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
- P.08 Processo di gestione dei sistemi informativi
- P.09 Processo di gestione delle risorse umane
- P.10 Processo di gestione per la sicurezza
- P.11 Processo di gestione per l'ambiente

C. Appendice normativa organizzata per fattispecie di reato

Premessa

- R01. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico
- R02. Criminalità informatica
- R03. Delitti di criminalità organizzata
- R04. Corruzione e concussione
- R05. Falsità in monete, in carte di pubblico credito valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento
- R06. Delitti contro l'industria e il commercio
- R07. Reati societari
- R08. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- R09. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- R10. Delitti contro la personalità individuale
- R11. Reati di abuso di mercato
- R12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- R13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- R14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 - R15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - R16. Reati ambientali
 - R17. Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare
 - R18. Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale
- Classificazione schematica dei reati presupposto del DLgs 231/2001

D. Il software SQuadra 231

Premessa

- 1. Le caratteristiche di SQuadra231
- 2. Le modalità di utilizzo di SQuadra231

E. Analisi dei rischi

Premessa

- 1. Le aziende di complessità standard
- 2. Le aziende di complessità limitata
- 3. Le aziende complesse
- 4. Il monitoraggio dei rischi nel tempo

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

A. Disposizioni generali

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

A. Disposizioni generali

1. Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione

- 1.1. Il sistema organizzativo e gestionale dell'Impresa è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico adottato con delibera del proprio Organo dirigente.
- 1.2. Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello (o MOG), approvato con delibera del proprio organo dirigente, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento delle imprese di costruzione predisposto dall'ANCE – Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, cui l'Impresa aderisce tramite l'iscrizione alla Associazione Territoriale di competenza.
- 1.3. Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'Impresa ai sensi del Dlgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione e gestione – MOG adottato prevede:

A. Disposizioni Generali

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001
- l'individuazione dei processi sensibili relativi alle aree di attività individuate come a rischio
- criteri adottati per la definizione dei:
 - protocolli per la definizione e l'attuazione delle decisioni in funzione dei reati da prevenire; appartengono a questa categoria anche i protocolli (nel seguito definiti "principi generali") non relativi ad uno specifico reato, ma finalizzati a garantire il corretto funzionamento del modello di organizzazione e gestione in quanto tale
 - protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, finalizzati ad impedire la costituzione di fondi fuori bilancio utilizzabili per la commissione di altre tipologie di reato
 - protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza, con individuazione dei poteri e delle modalità di funzionamento dello stesso
- una sintetica descrizione dell'organizzazione aziendale, incluso lo schema delle deleghe e delle responsabilità delle principali funzioni aziendali
- una analisi dei rischi, effettuata con i criteri esposti nella sezione E di questa Parte Terza

B. Disposizioni Speciali relative ai processi sensibili

- la individuazione, per ogni processo sensibile, di tutti i protocolli ritenuti adeguati per mitigare il rischio di commissione dello specifico reato
- la definizione, per ciascun protocollo, della procedura attuativa ritenuta più adeguata per l'impresa

- la individuazione degli eventuali protocolli previsti dal Codice di Comportamento ANCE ma ritenuti non significativi per l'impresa
- 1.4.** Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero nella legislazione e normativa di riferimento.
- 1.5.** È fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.
- 1.6.** Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.
- 1.7.** L'Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

2.1 In relazione alle attività svolte dall’Impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi per le imprese di costruzione, sono individuate le seguenti aree funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di reati presupposto del Dlgs. n. 231 del 2001 o, in generale, di violazione del Codice Etico dell’Impresa.

AREA: Lavori privati

- fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edili e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti
- fattori di rischio riferiti al rapporto con il committente privato e con i fornitori

AREA: Edilizia residenziale pubblica

- fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al precedente punto AREA: Lavori privati, anche alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche

AREA: Appalti pubblici

- nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure di gara, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite

AREA: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- fattori di rischio relativi a tutte le attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi

AREA: Comunicazioni sociali e controlli

- fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno
- fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell’attività d’impresa

AREA: Rapporti con soci creditori e terzi

- fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell’interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.
- in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società

AREA: Attività produttiva caratteristica

- fattori di rischio relativi alle modalità di reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di concorrenza
- fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
- fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna

3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio

3.1. Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività dell’Impresa di costruzioni nelle aree funzionali di cui al precedente punto 2:

- P.01 Processo di Governance aziendale
- P.02 Processo di approvvigionamento
- P.03 Processo commerciale e gestione commesse
- P.04 Processo attività immobiliare
- P.05 Processo finanziario
- P.06 Processo amministrativo
- P.07 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
- P.08 Processo di gestione dei sistemi informativi
- P.09 Processo di gestione delle risorse umane
- P.10 Processo di gestione per la sicurezza
- P.11 Processo di gestione per l’ambiente

3.2. Il Modello prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, i criteri cui attenersi, prevedendo in particolare:

- i protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni
- i protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie,
- i protocolli relativi agli obblighi di informazione all’Organismo di Vigilanza.

4. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni

4.1. In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l’Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

4.2. Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini esplicativi e specifici l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l’autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

4.3. L’Organigramma dell’Impresa, con l’indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

4.4. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede specifici protocolli, per ognuno dei quali è stata definita una procedura che descrive:

- a) le modalità per l’assunzione e l’attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l’indicazione per ciascuna attività dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- b) le modalità di documentazione e di conservazione degli atti generati dalle procedure (documenti di registrazione della conformità), in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse.

4.5. Le procedure interne previste per l’attuazione dei protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell’impresa, la separazione e l’indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

- 4.6.** Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuale soglie quantitative, in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone.
- 4.7.** Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'impresa, separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.
- 4.8.** Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.
- 4.9.** Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua motivazione, deve essere comunicata al superiore gerarchico e, quando rilevante, all'Organismo di Vigilanza.
- 4.10.** I protocolli e le procedure attuative sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie

- 5.1.** Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio.
- 5.2.** Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'impresa, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.
- 5.3.** L'Impresa, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale, anche all'estero di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'Unione Europea.
- 5.4.** Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.
- 5.5.** Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.
- 5.6.** I protocolli e le procedure attuative relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

6. Protocolli relativi agli obblighi di informazione all'OdV

- 6.1.** Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.
- 6.2.** In ogni caso l’Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili indicati al punto 3.
- 6.3.** è assicurata piena libertà a tutto il personale dell’Impresa di rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità comportamentali.
- 6.4.** I protocolli e le procedure attuative relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dello stesso Organismo di Vigilanza.
- 6.5.** L’Organismo di Vigilanza si deve attivare per stabilire efficaci modalità di informazione bidirezionale con il Collegio Sindacale od altro organismo equivalente.

7. Sistema disciplinare.

- 7.1.** Il Codice disciplinare dell’Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell’Impresa:

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, così come prescritta per i processi sensibili;
- 2) la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai Protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- 3) l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l’Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- 4) l’omissione o la violazione, anche isolata, di qualsiasi protocollo o prescrizione che il Modello ha classificato come CRITICO, inclusi quelli finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro
- 5) la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l’omissione di comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, l’omissione nello svolgimento dei controlli, l’adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso).

- 7.2.** La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell’Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; saranno quindi applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- circostanze aggravanti (o attenuanti), con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

7.3. Con riferimento ai provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei **lavoratori dipendenti**, essi rientrano tra quelli previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL dell'edilizia, e precisamente, in ordine di gravità crescente e in applicazione dei criteri di cui al punto precedente:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa non superiore a 3 ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso

7.4 In caso di violazione, da parte di **dirigenti**, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti dell'Impresa, o in apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione, è espressamente indicato che gli

inadempimenti alle prescrizioni del Modello di particolare gravità possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

Costituisce illecito disciplinare di un dirigente dell'Impresa, oltre a quanto previsto per i dipendenti:

- La mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze nelle aree a rischio reato delle procedure e delle prescrizioni del Modello.
- L'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato.
- L'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello.
- Il mancato rispetto delle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni di gestione.
- L'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

Qualora sia accertata una delle violazioni sopra menzionate sono applicabili le sanzioni previste dal CCNL di riferimento, a partire dal richiamo verbale fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Al Dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

7.5. I contratti di collaborazione stipulati dall'Impresa con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati devono contenere il richiamo esplicito dell'esistenza del modello di organizzazione e gestione dell'Impresa ed una clausola di risoluzione del rapporto come conseguenza di eventuali inadempimenti alle prescrizioni dello stesso.

7.6. Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza all'organo dirigente per le determinazioni del caso e, per conoscenza, al Collegio Sindacale o ad organo equivalente, quando esistenti.

8. Organismo di Vigilanza

8.1. È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza - OdV, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso¹.

¹ L'Organismo di Vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni all'impresa; nelle società di capitali la funzione di OdV può essere anche svolta dal Collegio Sindacale. L'articolazione interna dell'organismo di controllo (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale dell'impresa (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). A priori non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti dell'impresa interessata; la composizione dell'organismo di controllo va infatti valutata caso per caso a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale emergano quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

8.2. Indipendentemente dalla sua composizione, l'Organismo deve:

- garantire l'**indipendenza** e l'**autonomia** di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell'organismo possano avere anche compiti operativi nell'impresa². Tale autonomia può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del modello.
- garantire la **continuità dell'azione** di vigilanza
- possedere le necessarie **qualificazioni professionali** (consulenziale per l'analisi dei sistemi di controllo, di auditing, giuridica, amministrativa, relativa alle tematiche di sicurezza), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso
- possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di **onorabilità** e di assenza di conflitti di interesse.

8.3. I componenti dell'Organismo restano in carica fino al rinnovo dell'organismo dirigente che ha provveduto alla loro nomina e possono essere confermati senza limite di mandati.

8.4. Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo, i membri del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della società; che siano stretti familiari di amministratori esecutivi.

8.5. L'eventuale componente dell'Organismo scelto tra i dipendenti dell'impresa al momento della nomina non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito dell'impresa.

8.6. L'eventuale esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di cui al precedente punto 8.4, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall'impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l'impresa medesima.

8.7. Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano dopo la nomina:

1. le situazioni di incompatibilità di cui ai punti 8.4, 8.5, 8.6;
2. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal DLgs 231/2001;
3. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

² Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, si deve ricordare che l'art. 6, comma 4 del DLgs 231/2001 in ogni caso consente che i compiti di organismo di vigilanza siano assolti dall'organo dirigente


- 8.8.** In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.
- 8.9.** La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza prima dello scadere del suo mandato potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio sindacale.
- 8.10.** All'Organismo, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente dell'Impresa, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa.
- 8.11.** L'Organismo vigila costantemente sull'effettiva completezza ed attuazione del Modello, ed a tal fine:
- 1) svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e comunicate all'organo dirigente;
 - 2) ha accesso a tutti i documenti aziendali riguardanti il Modello;
 - 3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle aree a rischio individuate al punto 2 e dei processi sensibili indicati al punto 3, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
 - 4) riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
 - 5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al punto 5;
 - 6) sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
 - 7) esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.
- 8.12.** All'esito di ogni attività ispettiva l'organismo redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso organismo.
- 8.13.** L'organismo redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente.
- 8.14.** Al fine dello svolgimento della sua attività, l'organismo può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche.
- 8.15.** Le anomalie/non conformità rispetto alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e gestione evidenziate dall'Organismo di Vigilanza vengono sempre segnalate al responsabile della struttura aziendale di volta in volta interessata, al fine del loro trattamento e dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli.
- 8.16.** L'Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del Modello di Organizzazione e Gestione, del livello di formazione erogato e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni seguenti:
- a) segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della società per responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della società per un reato presupposto del Dlgs 231/2001

- b) identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, della violazione sostanziale di un protocollo considerato "critico"
- c) identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, di violazioni ripetute dello stesso protocollo, anche se non considerato "critico"

Nel caso a) il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi b) e c) potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all'interno del quale sono state identificate le violazioni.

9. Organigramma

- 9.1.** *[L'organigramma indicativo mostrato nel seguito può essere considerato tipico per una impresa di costruzioni di medie dimensioni, con l'avvertenza che alcune funzioni/posizioni potrebbero essere poste sotto la responsabilità di una stessa persona fisica (per esempio, il Responsabile Amministrazione e Finanza potrebbe essere anche Responsabile Risorse Umane e Responsabile Sistemi Informativi).]*
- 9.2.** *[Le caselle ombreggiate individuano i soggetti in posizione apicale (Art. 6 del Dlgs 231/2001), identificati con il vertice aziendale.]*



MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

B. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

B. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili

Premessa

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati presupposto del DLgs 231/01, che in sintesi riguardano:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24)
- Criminalità informatica (art. 24 bis)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)
- Reati societari, inclusa la corruzione tra privati (art. 25 ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinques)
- Abusi di mercato (art. 25 sexies)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
- Reati ambientali (art. 25 undecies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale (Legge 146/2006 art. 10)

Nella sezione C sono riportate le norme di legge rilevanti, con i riferimenti alle macroattività tipiche dei processi sensibili qui disciplinati.

L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Si sottolinea la rilevanza del fatto che:

- i reati inizialmente oggetto del DLgs 231/01 erano tutti di **natura dolosa**: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere strutturato in modo da garantire che siano impediti i comportamenti a rischio reato (modello basato sul divieto e sulla parallela prevenzione delle situazioni a rischio);
- nel 2008 sono stati introdotti nel DLgs 231/01 anche reati di **natura colposa** commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute ed igiene sul lavoro: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve viceversa garantire che siano evitati anche comportamenti di natura

- omissiva e che i provvedimenti di prevenzione assunti siano tecnicamente adeguati ed efficaci (modello di garanzia dell'adempimento);
- con il DLgs 121/2011 sono stati introdotti nel DLgs 231/01 anche alcuni reati ambientali che prevedono solo **sanzioni contravvenzionali** (pena dell'arresto e/o dell'ammenda). Si segnala che, su questa base, per la sussistenza del reato ambientale non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza", ma ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia) è elemento sufficiente per l'imputazione del reato e delle relative sanzioni alla persona fisica e, conseguentemente anche all'ente ex Dlgs. 231/2001. Si realizza in questo modo un effetto potenzialmente moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese (contravvenzione più sanzione per responsabilità amministrativa), insieme ad una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale. Per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere mirato a prevenire anche l'imprudenza o l'imperizia del personale (modello basato sulla formazione tecnica del personale).

Più in particolare, trattando ciascuno dei reati indicati dal DLgs 231/01, occorre ricordare che i protocolli e i successivi controlli devono riguardare, principalmente, i seguenti macroprocessi:

- P.01 Processo di Governance aziendale
- P.02 Processo di approvvigionamento
- P.03 Processo commerciale e gestione commesse
- P.04 Processo attività immobiliare
- P.05 Processo finanziario
- P.06 Processo amministrativo
- P.07 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
- P.08 Processo di gestione dei sistemi informativi
- P.09 Processo di gestione delle risorse umane
- P.10 Processo di gestione per la sicurezza
- P.11 Processo di gestione per l'ambiente

Per ciascuno di tali processi, nei paragrafi successivi, sono identificate le principali attività costituenti il processo stesso.

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma dell'Impresa (allegato al Modello), alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri secondo quanto previsto nella Parte I, punti 4.1, 4.2 e 4.3.

Per ciascuna attività sono stati individuati:

- i protocolli di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati
- i protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie
- i protocolli finalizzati a garantire un efficace flusso informativo nei confronti della direzione in genere e dell'Organismo di Vigilanza in particolare

Le modalità di presentazione dei singoli protocolli e la loro relazione con il reato alla cui prevenzione sono finalizzati sono illustrate nella Figura alla pagina seguente.


Alla organizzazione, che abbia valutato come applicabile alla propria realtà produttiva ed organizzativa il singolo protocollo, compete la trasformazione dello stesso in procedure documentate, operando nel modo seguente:

- nel caso di imprese già dotate di un sistema gestionale basato su una adeguata raccolta di procedure documentate, è necessario indicare per ciascun protocollo le procedure di riferimento ed integrare le stesse per rispondere a specifiche prescrizioni che risultassero inizialmente non previste; questa situazione è tipica di imprese di dimensione medio grande, con sistema gestionale qualità, ambiente e sicurezza ben strutturato e certificato, nelle quali siano state predisposte procedure anche per l'area amministrativa e finanziaria (frequentemente non coperta dal sistema gestionale per la qualità)
- nel caso di imprese sprovviste di un sistema gestionale formalizzato, ovvero dotate di un sistema gestionale molto essenziale, ancorché certificato, è possibile predisporre una o più procedure (istruzioni operative), identificando, per ciascuna di esse:
 - Il responsabile dell'attuazione per lo specifico protocollo (**CHI**)
 - La regola da seguire per applicare il protocollo (**COSA**)
 - Le modalità di registrazione del controllo effettuato (**COME**)
 - La fase temporale del controllo (**QUANDO**)

L'individuazione per la specifica realtà organizzativa dei parametri CHI / COSA / COME / QUANDO costituisce la procedura (istruzione operativa) per l'attuazione di quanto previsto dallo specifico protocollo.

Tali istruzioni possono poi essere utilmente riunite in funzione del soggetto che deve attuare lo specifico protocollo (ad esempio, riunione di tutte le istruzioni relative al Responsabile Acquisti), così andando a costituire una procedura generale, o mansionario, per tale posizione.

La figura alla pagina successiva, oltre a fornire la chiave di lettura grafica del contenuto dei singoli protocolli, illustra anche una proposta di istruzione operativa per il protocollo usato come esempio.



P.01 PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE

1. Scopo

Creazione all'interno del Processo di Governance aziendale, finalizzato alla Predisposizione di un efficace assetto organizzativo, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare alle attività/responsabilità macro organizzative di stretta competenza del vertice aziendale (amministratori, direttore generale).

I rischi connessi con reati specifici sono esaminati all'interno dei rimanenti processi, anche quando il protocollo proposto è specificamente indirizzato al vertice aziendale.

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività organizzative di competenza specifica degli organi apicali dell'impresa.

3. Descrizione delle attività


Il processo nel suo complesso coinvolge le attività specifiche degli amministratori (e in particolare di quelli dotati di deleghe), del direttore generale e degli eventuali institori con procure generali.

Le principali attività che costituiscono il processo di governance aziendale coincidono con la gestione dei sette strumenti organizzativi derivati dai "compliance programs" utilizzati negli Stati Uniti e richiamati dalla relazione di accompagnamento del DLgs 231/2001:

- Leadership e Governance
- Standard di comportamento
- Comunicazione
- Formazione
- Valutazione delle performance
- Controllo
- Reazione alle violazioni

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE



4. Protocolli³

Si chiarisce che, con riferimento al processo di governance aziendale, il vertice aziendale è responsabile per l'esplicitazione e l'impulso alla applicazione dei protocolli/principi generali proposti nel seguito e per il successivo controllo della loro corretta attuazione; i responsabili di funzione sono responsabili per l'efficace implementazione operativa e controllo, all'interno del proprio ambito di delega/responsabilità, degli specifici protocolli di attuazione di quanto previsto nei protocolli di questa sezione⁴.

Leadership e governance

Protocollo 01.01 Mansioni e responsabilità

CRITICO

Principio generale

Prevenzione reato/i

Mansioni e responsabilità di tutto il personale debbono essere definite e rese note a tutta l'azienda; la catena gerarchica deve essere nota e rispettata.

Protocollo 01.02 Deleghe e procure

CRITICO

Principio generale

Prevenzione reato/i

Le deleghe e le procure conferite al personale o a terzi debbono essere chiare, giuridicamente valide e formalmente accettate dall'interessato.

Standard di comportamento

Protocollo 01.03 Procedure

CRITICO

Principio generale

Prevenzione reato/i

Le procedure aziendali debbono coprire almeno i processi considerati critici e, quando necessario, essere aggiornate nel tempo.

Protocollo 01.04 Codice etico

CRITICO

Principio generale

Prevenzione reato/i

Deve essere definito uno standard di comportamento aziendale con riferimento agli aspetti etici e di prevenzione dei reati; tale standard deve essere formalizzato, diffuso ed aggiornato quando necessario.

Comunicazione

Protocollo 01.05 Comunicazione

CRITICO

Principio generale

Prevenzione reato/i

Debbono essere previste modalità di comunicazione con il personale adeguate alle dimensioni dell'impresa (ordini di servizio, riunioni periodiche, email, intranet, ...); tali modalità debbono essere rese operative in modo da essere riconosciute efficaci dallo stesso personale dell'impresa.

³ Qui, come in tutti processi da P.01 a P.11, al fine di facilitare alle imprese il confronto con le precedenti revisioni del Codice di Comportamento, si è scelto di conservare un riferimento alla precedente numerazione dei protocolli, modalità e informazioni, riportando (nei casi di protocollo preesistente) tale numerazione in corsivo fra parentesi.

⁴ Tali protocolli nei successivi processi sono chiaramente identificati dalla notazione "Attuazione protocollo 01.xx"

Formazione

Protocollo 01.06 Formazione

CRITICO

Prevenzione reato/i

Principio generale

La pianificazione dell'attività di formazione deve prevedere che tutto il personale dell'azienda venga formato sulle tematiche etiche e sui contenuti delle procedure aziendali; una specifica formazione deve essere riservata ai neoassunti.

Valutazione delle performances

Protocollo 01.07 Retribuzione correlata agli obiettivi

CRITICO

Prevenzione reato/i

Principio generale

Nel caso di componenti di retribuzione variabile legati al raggiungimento di specifici obiettivi da parte di una funzione, è necessario che gli stessi obiettivi siano quantificabili, raggiungibili ed accettati dalla funzione interessata.

Controllo

Protocollo 01.08 Responsabilità per i controlli

CRITICO

Prevenzione reato/i

Principio generale

Per quanto consentito dalle dimensioni dell'impresa, debbono essere sempre separate le responsabilità di chi agisce e quelle di chi controlla.

Le procedure debbono identificare chi è responsabile dei controlli necessari e come debbono essere documentati i controlli effettuati.

Le operazioni rilevanti debbono essere sempre verificabili e deve essere prevista attività di controllo (anche a campione) almeno sulle operazioni considerate critiche.

Reazione alle violazioni

Protocollo 01.09 Sistema sanzionatorio

CRITICO

Prevenzione reato/i

Principio generale

Per il personale dipendente, deve essere implementato uno specifico sistema sanzionatorio (disciplinare), congruente con quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, finalizzato al rispetto delle procedure operative aziendali e a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente.

Per collaboratori e fornitori devono essere previste contrattualmente clausole aventi la stessa finalità.

Per violazioni commesse dall'organismo dirigente (amministratori) deve essere prevista la segnalazione al Collegio Sindacale o ad altro organo equivalente.

P.02 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

1. Scopo

Creazione all'interno del Processo di approvvigionamento di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Delitti di criminalità organizzata
- Falsità in segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Corruzione fra privati
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da:
 - Inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti, con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza
 - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati ambientali derivanti da:
 - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti ambientali relativi al cantiere
 - Inadeguata gestione del ciclo dei rifiuti

2. Campo d'applicazione

Approvvigionamenti di:

- Materiali
- Attrezzature, macchinari ed apprestamenti
- Servizi di manutenzione
- Prestazioni professionali
- Appalti e subappalti


3. Descrizione delle attività

Il processo nel suo complesso coinvolge la funzione tecnica, la funzione acquisti e la funzione amministrativa e finanziaria; le principali attività che costituiscono il processo sono:

- Valutazione e qualificazione dei fornitori
- Richiesta d'acquisto
- Selezione del fornitore
- Emissione dell'ordine
- Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
- Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione
- Pagamento e contabilizzazione

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO



4. Protocolli⁵

Valutazione e qualificazione dei fornitori

Protocollo 02.01 Sistema di qualificazione dei fornitori

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.01
Attuazione protocollo 01.03

Il vertice aziendale decide le modalità per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che può essere effettuata predisponendo uno specifico Albo Fornitori Qualificati, ovvero effettuata di volta in volta al momento della richiesta di offerta al fornitore, e comunque prima della stipula di ciascun ordine/contratto di fornitura/subappalto.

Protocollo 02.02 Dichiaraione di operare secondo comportamenti etici (p.01)

CRITICO Attuazione protocollo 01.04
Prevenzione reato/i Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando che lo stesso dichiari di operare nel rispetto di tutte le leggi e norme applicabili e secondo comportamenti etici.

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori in ogni caso non qualifica soggetti imprenditoriali la cui reputazione in termini di legalità è dubbia sulla base di informazioni disponibili all'impresa.

Protocollo 02.03 Subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012)

CRITICO Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata
Prevenzione reato/i

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012), la funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori, nel quadro di contratti con committente pubblico o privato, garantisce, prima della stipula di contratti di subappalto, l'esecuzione dei seguenti ulteriori protocolli preventivi:

- Verifica della presenza del potenziale subappaltatore nella white list predisposta dalla prefettura competente, ove esistente
- Richiesta al subappaltatore del documento unico di regolarità contributiva DURC.

Protocollo 02.04 Valutazione della capacità di operare in sicurezza (p.01 bis)

CRITICO Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Prevenzione reato/i

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per la sicurezza e/o degli indicatori di incidentalità dichiarati dallo stesso fornitore.

Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

⁵ Qui, come in tutti processi da P.01 a P.09, al fine di facilitare alle imprese il confronto con le precedenti revisioni del Codice di Comportamento, si è scelto di conservare un riferimento alla preesistente numerazione dei protocolli, modalità e informazioni, riportando tale numerazione in corsivo fra parentesi.

Protocollo 02.05 Valutazione della capacità di operare nel rispetto dell'ambiente

CRITICO

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Reati ambientali

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti ambientali, anche sulla base della esistenza di un sistema gestionale per l'ambiente e/o di una dichiarazione dello stesso fornitore relativa ad eventuali procedimenti amministrativi o penali (in giudicato o in corso) relativi a reati di natura ambientale.

Il rispetto dei requisiti ambientali in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

Protocollo 02.06 Fornitori che operano nel ciclo dei rifiuti

CRITICO

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies comma 2 – Reati ambientali, rifiuti

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero l'utilizzo, del subappaltatore che opera nel ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento) solo dopo aver accertato l'esistenza e la vigenza delle corrispondenti autorizzazioni.

Richiesta d'acquisto

Protocollo 02.07 Programma dei lavori e delle forniture, noleggi e subappalti

Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 25 undecies - Reati ambientali

La funzione tecnica preposta alla elaborazione del programma dei lavori e delle forniture, possibilmente diversa dalla funzione acquisti, definisce, in modo chiaro e completo, i requisiti delle forniture, dei noleggi e dei subappalti, inclusi quelli relativi agli aspetti sicurezza ed ambiente⁶, verificando che tali requisiti siano congruenti con gli impegni contrattualmente assunti nei confronti del committente.

Protocollo 02.08 Richiesta d'acquisto

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.08

La funzione preposta agli acquisti accetta la Richiesta d'acquisto, predisposta dalla funzione preposta all'emissione della stessa, dopo averla confrontata con il Budget di commessa.

Selezione del fornitore

Protocollo 02.09 Ricerca di mercato

Attuazione protocollo 01.04

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 25 undecies - Reati ambientali

La funzione preposta agli acquisti individua i fornitori ai quali chiedere offerta all'interno dell'albo fornitori qualificati (ove esistente) ovvero ne richiede la qualificazione in fase di richiesta di offerta, secondo quanto previsto ai protocolli da 2.02 a 2.06.

⁶ A titolo di esempio, per affidamenti di lavori, forniture in opera e noli a caldo la normativa vigente prevede che il relativo contratto includa gli elementi conoscitivi utili in materia di sicurezza (contenuti nel P.O.S. e/o nel D.U.V.R.I.), compresi i relativi costi della sicurezza.

Protocollo 02.10 Richiesta d'offerta

(p 05)

Prevenzione reato/i

Attuazione protocollo 01.08

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Per forniture/servizi di importo superiore ad una soglia determinata, la funzione preposta agli acquisti seleziona un numero minimo di fornitori ai quali far pervenire la Richiesta d'offerta, e controlla che gli importi offerti siano congruenti ai valori medi di mercato.

Emissione dell'ordine

Protocollo 02.11 Ordine d'acquisto

(p 06)

Prevenzione reato/i

Attuazione protocollo 01.08

La funzione preposta agli acquisti individua il fornitore più opportuno, motivando la scelta quando previsto, ed emette l'Ordine di acquisto o il contratto di noleggio/subappalto. La funzione che firma l'Ordine dovrebbe, compatibilmente con le dimensioni aziendali, essere diversa dalla funzione che successivamente firmerà il Mandato di pagamento.

Protocollo 02.12 Clausole contrattuali standard per subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012)

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012), la funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di subappalto le seguenti clausole:

- impegno del subappaltatore a dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti
- obbligo del subappaltatore a fornire, nei momenti previsti per legge o dal contratto, copia del modello DURC per consentire di verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
- obbligo del subappaltatore a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che detengono la proprietà, la rappresentanza legale e/o l'amministrazione e/o la direzione tecnica delle imprese
- divieto di cessione o di subappalto, ovvero obbligo del subappaltatore a non assegnare alcun subappalto o subcontratto o sub-subappalto a imprese che non siano state approvate preventivamente.

Protocollo 02.13 Clausole contrattuali standard per subappalti lavori e/o forniture in opera

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25 undecies - Reati ambientali

La funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di subappalto le seguenti clausole:

- obbligo del subappaltatore a rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- obbligo del subappaltatore a rispettare tutta la normativa ambientale applicabile.

Protocollo 02.14 Altre clausole contrattuali standard

Prevenzione reato/i Art. 25 bis – *Falsità in segni di riconoscimento*
 Art. 25 bis.1 – *Delitti contro l'industria e il commercio*

La funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di fornitura o subappalto le seguenti clausole:

- obbligo del fornitore/subappaltatore di verificare l'esistenza di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni applicabili ai materiali/servizi approvvigionati e, in caso positivo, l'autenticità degli stessi
- obbligo del fornitore/subappaltatore di verificare l'esistenza di titoli di proprietà industriale applicabili ai materiali/servizi utilizzati o forniti e, in caso positivo, modalità per la richiesta, gestione e pagamento per l'uso dei marchi e/o brevetti di terzi o degli altri titoli di proprietà industriale.

Clausole risolutive espresse per subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012)

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 24 ter – *Delitti di criminalità organizzata*

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012), la funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di subappalto le seguenti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:

- informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla white list, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici (proprietari, rappresentanti legali, amministratori, direttori generali, direttori tecnici);
- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva.

Protocollo 02.16 Altre clausole risolutive espresse

CRITICO Attuazione protocollo 01.09
Prevenzione reato/i Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*
 Art. 25 undecies - *Reati ambientali*

La funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di subappalto di lavori, forniture e servizi le seguenti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:

- violazione del codice etico
- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- mancato rispetto degli impegni assunti in tema di correttezza nella gestione ambientale.

Protocollo 02.17 Sicurezza nei contratti di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature o apprestamenti (p 06 bis)

CRITICO Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*
Prevenzione reato/i

La funzione preposta agli acquisti verifica che il contratto di acquisto o nolo specifichi i requisiti e le eventuali certificazioni relative alla sicurezza previste per il macchinario/attrezzatura/apprestamento oggetto del contratto.

Protocollo 02.18 Contratto di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature o apprestamenti (p 06 ter)

CRITICO Art. 25 octies – *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*
Prevenzione reato/i

La funzione preposta agli acquisti verifica la regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti acquistati o noleggiati.

Protocollo 02.19 Contratto di subappalto

(p 06 quater)

CRITICO

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

La funzione preposta agli acquisti verifica che il contratto di subappalto trasferisca integralmente al fornitore gli oneri per la sicurezza previsti dal contratto originario, per quanto riconducibile alla estensione e tipologia dei lavori oggetto del subappalto.

Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni

Protocollo 02.20 Controllo delle forniture e prestazioni

(p 07)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.08
Art. 24 – *Truffa in danni dello Stato*

La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l'accettazione delle forniture e delle prestazioni e dà evidenza dei controlli effettuati; il documento di registrazione dei controlli (insieme all'eventuale documento di trasporto o al SAL) viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo. Tali controlli includono la verifica della congruenza con il capitolato contrattuale.

Protocollo 02.21 Controllo di attrezzature, macchinari e apprestamenti

(p 07 bis)

CRITICO Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

Prevenzione reato/i La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l'accettazione in cantiere delle attrezzature, macchinari e apprestamenti di nuovo acquisto e dà evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sulla presenza delle certificazioni di sicurezza e/o di conformità previste dalla legge o dalla vigente normativa; il documento di registrazione dei controlli viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo.

Protocollo 02.22 Controllo delle prestazioni in cantiere

(p 07 ter)

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*
Art. 25 undecies - *Reati ambientali*

La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l'accettazione delle prestazioni in cantiere e dà evidenza dei controlli effettuati, con particolare riferimento a quelli relativi al rispetto da parte del subappaltatore delle prescrizioni di sicurezza ed ambientali applicabili; il documento di registrazione dei controlli viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo.

Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione

Protocollo 02.23 Controllo fattura e regolarità contributiva

(p 08)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.08
Art. 24 ter – *Delitti di criminalità organizzata*

La funzione preposta contabilizza la fattura passiva dopo averne accertato la veridicità ed aver effettuato i controlli necessari (in particolare per i subappalti: la presenza della documentazione afferente la regolarità dei versamenti contributivi ed assistenziali - prevista dal Dlgs 163/2006 e s.m.i.), e dà evidenza del controllo e del suo esito.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie: Pagamento e contabilizzazione

Protocollo 02.24 Autorizzazione al pagamento (m 01)

Attuazione protocollo 01.08

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta ad autorizzare il pagamento, delegata specificamente a svolgere tale compito, firma il Mandato di pagamento che attiva il pagamento nelle diverse forme previste dall'impresa (Ricevuta bancaria, Bonifico, Assegno bancario, ecc.; escluso il pagamento per contanti). Tale funzione dovrebbe, compatibilmente con le dimensioni aziendali, essere diversa da quella che ha firmato l'Ordine di acquisto.

Obblighi di informazione

Protocollo 02.25 Attività della funzione acquisti (i 01)

Attuazione protocollo 01.05

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 bis – Falsità in segni di riconoscimento

Art. 25 bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 25 undecies - Reati ambientali

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Protocollo 02.26 Attività della funzione amministrativa (i 02)

Attuazione protocollo 01.05

Prevenzione reato/i Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Protocollo 02.27 Attività della funzione tecnica (i 02 bis)

Attuazione protocollo 01.05

Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

Prevenzione reato/i

*Art. 25 *septies* - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

*Art. 25 *undecies* - Reati ambientali*

La funzione preposta alla gestione della commessa, e/o del cantiere, deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento.

Ogni violazione evidenziata in cantiere relativa al mancato rispetto, da parte del subappaltatore, delle prescrizioni di sicurezza o ambientali, quando tale mancato rispetto ha comportato il diniego della firma per approvazione di una fattura passiva, deve essere comunicata immediatamente all'Organismo di Vigilanza.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

P.03 PROCESSO COMMERCIALE E GESTIONE COMMESSE

1. Scopo

Creazione all'interno del processo commerciale e gestione commesse di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato e reati in tema di erogazioni pubbliche
- Delitti di criminalità organizzata
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Corruzione fra privati
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

2. Campo d'applicazione

Attività commerciali e gestione contrattuale relative a:

- Gare ed appalti pubblici
- Trattative fra privati


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Identificazione delle opportunità e decisione di partecipare
- Predisposizione e riesame dell'offerta
- Aggiudicazione e stipula del contratto
- Gestione della commessa ed esecuzione dei lavori
- Predisposizione dei SAL
- Fatturazione attiva, incasso e relativa contabilizzazione
- Formulazione e definizione delle eventuali varianti e riserve

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO COMMERCIALE E GESTIONE COMMESSE



4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Identificazione delle opportunità

Protocollo 03.01 Riscontro formale della valutazione a partecipare (p 09)

Prevenzione reato/i
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Il Responsabile Commerciale decide di partecipare alla gara, all'appalto o alla trattativa fra privati, sentito eventualmente il parere della funzione tecnica, e lascia registrazione di tale decisione

Protocollo 03.02 Responsabile commerciale della singola offerta (p 10)

CRITICO
Attuazione protocollo 01.01
Prevenzione reato/i
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Il Responsabile Commerciale decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario commerciale la responsabilità della predisposizione e del riesame della singola offerta a committente pubblico o privato, e lascia registrazione di tale decisione

Protocollo 03.03 Costituzione di ATI – gare con committente pubblico (p 10)

CRITICO
Prevenzione reato/i
Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Nel caso di costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese - ATI, è necessario evitare di presentarsi insieme a partner la cui reputazione in termini di legalità (per proprietà, comportamenti, notizie di stampa o precedenti penali) è dubbia sulla base di informazioni note alla impresa.

Nel caso di partecipazione a gare pubbliche, è da considerare come protocollo preventivo la previsione di legge che tutti i membri dell'ATI debbono presentare in fase di offerta dichiarazione attestante l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del codice contratti pubblici⁷, a pena di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento; le stazioni appaltanti pubbliche sono infatti tenute, per l'appaltatore aggiudicatario, a verificare d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni presentate dai costituenti l'ATI.

Protocollo 03.04 Costituzione di ATI – gare con committente privato (p 10)

CRITICO
Prevenzione reato/i
Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Nel caso di costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese - ATI, è necessario evitare di presentarsi insieme a partner la cui reputazione in termini di legalità (per proprietà, comportamenti, notizie di stampa o precedenti penali) è dubbia sulla base di informazioni note alla impresa.

Nel caso di partecipazione ad iniziative private, si segnalano le seguenti modalità (non obbligatorie per legge), da prendere in considerazione soprattutto nel caso in cui l'impresa sia mandataria dell'ATI:

- nel caso di partner titolare di attività imprenditoriali ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Legge 190/2012 art. 1 comma 53), verifica della presenza dello stesso nella white list predisposta dalla prefettura competente (ovviamente solo nel caso in cui tali white list sono state predisposte)
- in tutti i casi, richiesta del documento unico di regolarità contributiva - DURC

⁷ Tra le quali, alla lettera b), è citata l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del codice antimafia

Protocollo 03.05 **Responsabile per la stipula di un ATI**

(p 10)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.01

Art. 24 ter – *Delitti di criminalità organizzata*

Il Responsabile Commerciale, eventualmente sentito il Vertice Aziendale, decide se effettuare direttamente o conferire ad un funzionario commerciale la responsabilità della negoziazione e stipula dei patti parasociali di una associazione temporanea di impresa - ATI, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione.

Protocollo 03.06 **Costituzione di ATI – statuto dell'ATI**

(p 10)

Prevenzione reato/i Art. 24 ter – *Delitti di criminalità organizzata*

Inserimento nello statuto dell'ATI di una clausola di tutela degli altri partner nel caso in cui, in data successiva alla costituzione dell'ATI, intervenga a carico di uno dei partner una informativa interdittiva tipica della Prefettura.

Analisi tecnica e stima dei costi

Protocollo 03.07 **Responsabile dell'istruttoria tecnica della singola offerta**

(p 10)

Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 25 – *Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*

Art. 25 ter comma 1 s bis) – *Corruzione tra privati*

Il Responsabile Tecnico decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario tecnico la responsabilità dell'istruttoria tecnica della gara o dell'offerta, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione

Protocollo 03.08 **Stima dei costi**

(p 11)

Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 25 – *Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*

Art. 25 ter comma 1 s bis) – *Corruzione tra privati*

Il Responsabile Tecnico e/o il funzionario tecnico responsabile dell'istruttoria tecnica della singola offerta, verifica il computo metrico e l'importo a base d'asta previsto dal bando di gara.

Nel caso di offerte al massimo ribasso, determina il ribasso tecnicamente ipotizzabile.

Nel caso di offerte che saranno aggiudicate con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, sviluppa anche gli aspetti tecnici presi in considerazione per la assegnazione del punteggio.

Nel caso di offerte per le quali non esiste un computo metrico ed un importo a base d'asta, coordina l'eventuale progettazione in fase di offerta e preventiva i costi di realizzazione.

Del tutto dà comunicazione al Responsabile Commerciale.

Protocollo 03.09 **Determinazione degli oneri per la sicurezza**

(p 11)

CRITICO Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

Il Responsabile Tecnico e/o il funzionario tecnico responsabile dell'istruttoria tecnica della singola offerta, qualunque sia la tipologia di offerta da predisporre, valuta la congruità degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso previsti dal capitolato di gara, ovvero provvede alla loro determinazione.

Predisposizione e riesame dell'offerta

Protocollo 03.10 **Dichiarazioni in sede di offerta**

CRITICO Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 24 – *Truffa aggravata ai danni dello Stato*

Le dichiarazioni rese in sede di partecipazione a gare (con particolare riferimento a quelle con committente pubblico) debbono poter essere sottoscritte da un numero limitato di persone, a ciò espressamente delegate dal Vertice Aziendale.

Su tali dichiarazioni deve essere prevista una attività di controllo gerarchico, anche a campione.

Protocollo 03.11	Definizione del prezzo o del ribasso
(p 11)	
CRITICO	Attuazione protocollo 01.01
Prevenzione reato/i	Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati
Il Responsabile Commerciale e/o il funzionario commerciale responsabile dell'istruttoria della gara o dell'offerta, decide il prezzo o il ribasso e lascia registrazione di tale decisione.	
Protocollo 03.12	Documentazione di gara
	Attuazione protocollo 01.08
Prevenzione reato/i	Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati
La Funzione Commerciale deve garantire la conservazione per dieci anni dei documenti di gara.	
Aggiudicazione e stipula del contratto	
Protocollo 03.13	Correttezza nell'attività commerciale
(p 12)	
CRITICO	Attuazione protocollo 01.08
Prevenzione reato/i	Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio
Il Responsabile Commerciale deve garantire attività di controllo gerarchico sull'attività commerciale affidata ai collaboratori, con particolare riferimento alle imprese che hanno una presenza distribuita sul territorio.	
Protocollo 03.14	Riscontro formale della trattativa con il cliente
(p 12)	
Prevenzione reato/i	Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati
Il Responsabile Commerciale, o su specifico mandato formalizzato altra funzione da questo delegata, conduce la trattativa con il cliente (pubblico o privato) e lascia documentazione dell'esito della stessa.	
Gestione del contratto	
Protocollo 03.15	Nomina del Responsabile di Commessa
(p 12)	
CRITICO	Attuazione protocollo 01.01
Prevenzione reato/i	Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati Art. 24 – Truffa in danni dello Stato
La funzione Tecnica deve individuare, per ciascuna commessa, un Responsabile di Commessa, formalizzando tale incarico.	
Protocollo 03.16	Lavoro in ATI
(p 12)	
CRITICO	Attuazione protocollo 01.04
Prevenzione reato/i	
Deve essere prevista l'estensione esplicita del Codice Etico e del Modello di prevenzione reati dell'impresa (il modello limitatamente agli aspetti applicabili) al personale della stessa distaccato ad operare all'interno dell'ATI o della società di progetto costituita a valle dell'ATI.	
Nel caso in cui l'ATI, o la società per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori costituita a valle dell'ATI, si doti di un proprio Codice Etico e di uno specifico Modello di prevenzione reati, deve essere previsto l'obbligo per il personale distaccato di adeguarsi anche a tale modello con riferimento alle attività svolte nell'interesse dell'ATI.	

Protocollo 03.17 Predisposizione Stato Avanzamento Lavori (SAL)

(p 13 e 14)

CRITICO

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

Lo Stato Avanzamento Lavori (con particolare riferimento alle commesse con committente pubblico) deve poter essere sottoscritto da un numero limitato di persone, a ciò espressamente delegate dal Vertice Aziendale (di norma il Responsabile di Commessa e/o il Responsabile di Cantiere).

La funzione che ha sottoscritto per accettazione il SAL emesso dal Direttore Lavori deve trasmettere tale documento alla sede dell'impresa, insieme al relativo certificato di pagamento.

Protocollo 03.18 Correttezza nell'attività gestionale

(p 13 e 14)

Attuazione protocollo 01.08

CRITICO

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio

Il Responsabile Tecnico deve garantire attività di controllo gerarchico, anche a campione, sull'attività gestionale svolta dai collaboratori, con particolare riferimento alle attività di cantiere, inclusi i SAL.

Protocollo 03.19 Contrasto alla criminalità

CRITICO

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Prevenzione reato/i

La funzione responsabile della commessa/cantiere deve dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti, dipendenti o subappaltatori.

Protocollo 03.20 Documentazione di commessa

Attuazione protocollo 01.08

Prevenzione reato/i

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

La funzione Tecnica deve garantire la conservazione per dieci anni dei documenti relativi alla gestione della commessa (SAL, registro di cantiere, registro di contabilità, ordini di servizio, ...).

Varianti e riserve

Protocollo 03.21 Formulazione delle riserve

(p 16)

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

La funzione responsabile competente, decide la formulazione della riserva sulla base di oggettive ragioni opportunamente documentate e ne lascia opportuna registrazione.

Protocollo 03.22 Definizione delle riserve

(p 17)

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

Il vertice aziendale, o su specifico mandato formalizzato altra funzione responsabile, quando accetta la definizione della riserva motiva la decisione e ne lascia opportuna registrazione.

Fatturazione attiva e contabilizzazione

Protocollo 03.23 Dossier di commessa

(p 15)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.08
Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

La funzione responsabile della gestione di commessa deve creare, per singola commessa e/o cantiere, una raccolta di registrazioni che documentino l'esistenza dei documenti giustificativi di ogni incasso.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Protocollo 03.24 Contratti di consulenza e intermediazione

CRITICO Attuazione protocollo 01.01
Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

La funzione amministrativa preposta, prima di effettuare il pagamento, effettua il controllo delle fatture di eventuali intermediari e/o agenti, verificando la congruità fra le eventuali provvigioni pagate e quelle medie di mercato nell'area/attività di riferimento

Protocollo 03.25 Emissione fattura attiva e controllo valore incassato

(m 02)
CRITICO Attuazione protocollo 01.01
Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.08
Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il documento giustificativo (SAL firmato dal Direttore Lavori, certificato di pagamento), deve controllarne la regolarità formale e procedere all'emissione della fattura attiva, all'incasso e alla sua contabilizzazione.

Obblighi di informazione

Protocollo 03.26 Attività della funzione commerciale

(i 03)
Attuazione protocollo 01.05
Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati
Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo commerciale e gestione commesse.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

Protocollo 03.27 Attività della funzione tecnica

(i 04)
Attuazione protocollo 01.05
Prevenzione reato/i Art. 24 – Truffa in danni dello Stato
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio
Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

La funzione preposta alla gestione della commessa, e/o del cantiere, deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo commerciale e gestione commesse.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Protocollo 03.28 Attività del vertice aziendale
(i 05)

Attuazione protocollo 01.05

Prevenzione reato/i *Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

Il vertice aziendale deve informare l'Organismo di Vigilanza sullo stato delle principali riserve attive, dei contenziosi passivi con il Committente e degli eventuali lodi arbitrali.

P.04 PROCESSO ATTIVITÀ IMMOBILIARE

1. Scopo

Creazione all'interno del processo attività immobiliare di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione fra privati
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati ambientali

2. Campo d'applicazione

Attività commerciali e vendita relative a:

- Costruzione in proprio ed attività immobiliare

3. Descrizione delle attività


Le principali attività del processo sono:

- Identificazione delle opportunità immobiliari
- Sviluppo del progetto immobiliare
- Acquisizione delle autorizzazioni necessarie
- Costruzione in proprio
- Scelta Agenzia immobiliare
- Vendita unità immobiliari
- Fatturazione attiva e contabilizzazione

Si segnala che i protocolli proposti non costituiscono regolamentazione completa del processo attività immobiliare, poiché si limitano a proporre controlli sulle attività a rischio reato, con riferimento ai soli reati presupposto del DLgs 211/2001; l'impresa che intenda sviluppare in modo più esaustivo i controlli su questo processo deve fare riferimento anche a quanto previsto dalla normativa per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, Legge 210/2004 e DLgs 122/2005.

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO ATTIVITA' IMMOBILIARE



4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Identificazione delle opportunità immobiliari

Protocollo 04.01 Riscontro formale della valutazione dell'operazione (p 18)

Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Il vertice aziendale decide l'opportunità dell'operazione immobiliare, sentito, eventualmente, il parere della funzione tecnica, dopo aver verificato la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie, e lascia registrazione di tale decisione.

Protocollo 04.02 Nomina del Responsabile della iniziativa immobiliare (p 19)

CRITICO Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Il Responsabile Commerciale decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario commerciale le diverse responsabilità dell'iniziativa immobiliare, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione.

Sviluppo del progetto immobiliare

Protocollo 04.03 Definizione dei prezzi dell'immobile (p 20)

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il vertice aziendale e/o il Responsabile della iniziativa immobiliare, elabora una prima ipotesi di prezzi di vendita dell'immobile da costruire e ne dà riscontro formale in uno specifico documento da conservare nel dossier di commessa, assieme agli altri documenti che hanno portato alla determinazione dei prezzi.

Protocollo 04.04 Nomina del Direttore tecnico di cantiere (p 19)

Attuazione protocollo 01.01

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

CRITICO Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25 undecies - Reati ambientali

Il Responsabile Tecnico decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario tecnico la responsabilità della direzione tecnica del cantiere relativo alla iniziativa immobiliare, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione e delle deleghe eventualmente conferite, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

Protocollo 04.05 Predisposizione Stato Interno dei Lavori (SIL) (p 21)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.01

La funzione responsabile del cantiere deve predisporre e firmare, durante l'esecuzione della costruzione, con periodicità definita, uno Stato Interno dei Lavori (SIL) che corrisponde alla produzione effettiva.

Scelta Agenzia immobiliare

Protocollo 04.06 Selezione dell'Agenzia immobiliare

(p 22)

Prevenzione reato/i

Attuazione protocollo 01.01

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Il vertice aziendale e/o il Responsabile commerciale decide con quale Agenzia immobiliare sviluppare l'operazione, e lascia registrazione di tale decisione e dei criteri sui quali la decisione è basata.

Protocollo 04.07 Contratto d'agenzia

(p 23)

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell'iniziativa immobiliare predispone il Contratto d'agenzia, circostanziato rispetto alla specifica operazione immobiliare.

Vendita unità immobiliari

Protocollo 04.08 Listino prezzi

(p 24)

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Prevenzione reato/i

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell'iniziativa immobiliare predispone il Listino prezzi dell'immobile (singole unità abitative), sentendo anche le proposte dell'Agenzia immobiliare e dà opportuno riscontro formale dei criteri adottati e dell'eventuale scala sconti praticabile.

Protocollo 04.09 Piano delle vendite

(p 25)

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell'iniziativa immobiliare verifica ed approva il "Piano vendite" (strumento per l'analisi degli scostamenti di prezzo dei singoli alloggi, tra le previsioni e le vendite effettuate), predisposto dall'Agenzia immobiliare, e ne dà opportuno riscontro formale.

Fatturazione attiva e contabilizzazione

Protocollo 04.10 Requisiti del compratore

(p 26)

Prevenzione reato/i

Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell'iniziativa immobiliare, nel caso di Edilizia convenzionata e agevolata, dopo aver dato al compratore informativa preventiva sulle modalità e condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni, verifica che il compratore dichiari il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore. La verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione fornita dal compratore è responsabilità dell'Ente locale finanziatore e non dell'Impresa.

Protocollo 04.11 Contratto Preliminare di compravendita

(p 27)

Prevenzione reato/i

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell'iniziativa immobiliare, deve firmare il Preliminare di compravendita, precedentemente firmato dall'acquirente, nel quale sono riportate le clausole relative al piano ed alle modalità dei pagamenti, e lo inoltra, in copia, al cliente.

Protocollo 04.12 Registrazione del Contratto Preliminare di compravendita

(p 28)

Prevenzione reato/i

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell'iniziativa immobiliare deve far registrare il Preliminare di compravendita.

Protocollo 04.13 Contratto di Compravendita

(p 29)

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell'iniziativa immobiliare, deve perfezionare il Contratto di compravendita.

Protocollo 04.14 Preventivo delle Varianti

(p 30)

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione tecnica preposta, in base alle richieste del cliente, deve predisporre un preventivo tecnico - economico che, dopo l'eventuale approvazione della funzione superiore delegata a tale attività, è presentato direttamente al cliente che lo firma per accettazione.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Protocollo 04.15 Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva Prenotazione

CRITICO

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Prevenzione reato/i

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il valore comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di Prenotazione, sempre accompagnato dalla relativa documentazione giustificativa, deve controllarne la regolarità formale e sostanziale e procedere all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e all'inoltro al cliente.

Protocollo 04.16 Emissione Nota di credito ed autorizzazione al pagamento

(m 03)

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La funzione amministrativa preposta, in caso di rinuncia da parte del cliente, deve emettere regolare Nota di accredito, contabilizzarla e farla pervenire al cliente, assieme all'assegno o al bonifico per l'importo reso.

Protocollo 04.17 Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva - Preliminare

(m 04)

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il valore comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di ciascuna rata prevista dal Preliminare di compravendita, deve controllarne la regolarità formale e sostanziale e procedere all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e all'inoltro al cliente.

Protocollo 04.18 Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva - Varianti

(m 05)

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il valore comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo delle Varianti, sempre accompagnato dal Preventivo approvato (documentazione giustificativa), deve controllarne la regolarità formale e sostanziale e procedere all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e all'inoltro al cliente.

Obblighi di informazione

Protocollo 04.19 Attività della funzione commerciale (immobiliare)

(i 03)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.05
 Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo immobiliare.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Protocollo 04.20 Attività della funzione tecnica

(i 04)

Attuazione protocollo 01.05
Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
 Art. 25 ter comma 1 s bis) – Corruzione tra privati

La funzione preposta alla gestione della commessa, e/o del cantiere, deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo immobiliare.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

Protocollo 04.21 Attività del vertice aziendale

(i 05)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.05
 Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Il vertice aziendale deve informare l'Organismo di Vigilanza sull'avvio delle principali iniziative di promozione immobiliare, garantendone la regolarità rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie.

P.05 PROCESSO FINANZIARIO

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo della gestione finanziaria e di tesoreria, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Delitti di criminalità organizzata
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati di criminalità organizzata in un contesto transnazionale

2. Campo d'applicazione

Attività finanziarie relative a:

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei fondi aziendali
- Impiego di disponibilità liquide
- Partecipazioni societarie


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Gestione della liquidità (tesoreria)
- Acquisizione e gestione di finanziamenti
- Investimenti finanziari

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO FINANZIARIO



4 . Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Gestione della liquidità (tesoreria)

Protocollo 05.01 Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti (p 32)

Attuazione protocollo 01.03

Attuazione protocollo 01.08

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 ter – Reati societari

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata in coerenza con la politica creditizia dell'impresa e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti.

Protocollo 05.02 Scadenziario pagamenti (m 06)

Prevenzione reato/i Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie.

Protocollo 05.03 Coordinate bancarie fornitori (m 07)

Attuazione protocollo 01.08

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter – Reati societari

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta deve verificare che in tutte le operazioni, oltre alle coordinate bancarie, sia indicato con chiarezza il destinatario del pagamento.

Protocollo 05.04 Operazioni di verifica dei pagamenti (m 08)

Attuazione protocollo 01.08

CRITICO

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter – Reati societari

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta deve verificare costantemente l'efficienza e la regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti.

Protocollo 05.05 Scadenziario incassi (m 09)

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 ter – Reati societari

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni creditorie.

Protocollo 05.06	Documentazione giustificativa degli incassi
(m 10)	
CRITICO	Art. 24 ter – <i>Delitti di criminalità organizzata</i>
Prevenzione reato/i	Art. 25 ter – <i>Reati societari</i>
	Art. 25 octies – <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
La funzione preposta deve controllare, per ogni incasso, l'esistenza della documentazione giustificativa.	
Protocollo 05.07	Operazioni di verifica degli incassi
(m 11)	
CRITICO	Art. 24 ter – <i>Delitti di criminalità organizzata</i>
Prevenzione reato/i	Art. 25 octies – <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
La funzione preposta deve accertare costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi dell'impresa di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi.	
Protocollo 05.08	Riconciliazioni bancarie
(m 12)	
Prevenzione reato/i	Attuazione protocollo 01.08
	Art. 25 ter – <i>Reati societari</i>
La funzione preposta deve accettare che siano effettuate, periodicamente, riconciliazioni bancarie; tale attività dovrebbe essere svolta, compatibilmente con le dimensioni aziendali, da funzione diversa di chi ha operato sui conto correnti e di chi ha contabilizzato.	
Protocollo 05.09	Erogazioni a partiti o soggetti politici
CRITICO	Art. 24 ter – <i>Delitti di criminalità organizzata</i>
Prevenzione reato/i	
La funzione preposta deve accettare che eventuali erogazioni a partiti o soggetti politici avvengano con trasparenza e nel rispetto delle modalità consentite per legge.	
Di tali erogazioni deve essere sempre data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.	
Protocollo 05.10	Moneta o valori di bollo ricevuti in buona fede
CRITICO	Art. 25 bis – <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>
Prevenzione reato/i	
La funzione preposta deve assicurare che non vengano utilizzati dall'impresa eventuale valuta o valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede e che del fatto sia data segnalazione alle autorità competenti.	
Protocollo 05.11	Limitazioni all'uso del contante
CRITICO	Art. 24 ter – <i>Delitti di criminalità organizzata</i>
Prevenzione reato/i	Art. 25 octies – <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
La funzione preposta deve assicurare che pagamenti ed incassi di importo superiore ad una soglia stabilita dal vertice aziendale non vengano effettuati per contanti o utilizzando titoli al portatore.	
Deve in ogni caso essere garantito il rispetto delle norme di cui all'Art. 49 del DLgs 231/2007.	
Protocollo 05.12	Flussi finanziari da e per l'estero
	Attuazione protocollo 01.05
CRITICO	Legge 146/2010 Art. 10 – <i>Delitti di criminalità organizzata transnazionale</i>
Prevenzione reato/i	Art. 25 ter – <i>Reati societari</i>
	Art. 25 octies – <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
La funzione preposta deve assicurare un regime approfondito dei controlli sui flussi finanziari da e per l'estero.	

Acquisizione e gestione di finanziamenti

Protocollo 05.13 Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine (p 33)

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Prevenzione reato/i *Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza in report specifici.

Protocollo 05.14 Autorizzazione all'assunzione di passività a m/l termine (p 34)

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Prevenzione reato/i *Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Il vertice aziendale deve autorizzare l'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione.

Investimenti finanziari

Protocollo 05.15 Definizione dell'investimento finanziario (p 35)

CRITICO *Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata*

Prevenzione reato/i *Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Il vertice aziendale deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, anche all'estero, solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Protocollo 05.16 Autorizzazione all'investimento finanziario (p 36)

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Reati societari*

Prevenzione reato/i *Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Il vertice aziendale deve autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione, in aderenza agli indirizzi politici e strategici dell'impresa.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Protocollo 05.17 Analisi fabbisogni finanziari a m/l termine e fonti di copertura (m 13)

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Reati societari*

Prevenzione reato/i *Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

La funzione preposta deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito.

Protocollo 05.18 Gestione dei finanziamenti a m/l termine

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 ter – Reati societari

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta deve:

- controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia
- controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione
- verificare il corretto impiego delle fonti
- adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento

Protocollo 05.19 Analisi degli investimenti finanziari

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta deve:

- analizzare e valutare l'investimento finanziario
- verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie

Protocollo 05.20 Gestione degli investimenti finanziari

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 ter – Reati societari

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta deve:

- adottare idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale
- custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate
- gestire, correttamente ed economicamente, i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare

Obblighi di informazione

Protocollo 05.21 Attività della funzione finanziaria

Prevenzione reato/i

Attuazione protocollo 01.05

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 ter – Reati societari

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo finanziario.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

P.06 PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extracontabili), di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Delitti di criminalità organizzata
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Reati societari
- Reati di abuso di mercato
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a:

- Gestione del patrimonio societario e tutela di soci e fornitori
- Bilancio
- Controllo di gestione


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Gestione societaria
- Redazione dei documenti con valenza amministrativa
- Tenuta delle scritture contabili
- Redazione del bilancio

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO AMMINISTRATIVO



4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Gestione societaria

Protocollo 06.01 Nomina degli Amministratori

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

CRITICO

Art. 25 ter – Reati societari

Prevenzione reato/i

Art. 25 sexies – Reati di abuso di mercato

Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La compagine societaria, al momento della nomina degli amministratori (Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico), ovvero del Direttore Generale, deve verificare che gli stessi possiedano adeguati requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali) almeno con riferimento ai reati da considerare di particolare gravità con riferimento alla funzione che sarebbero chiamati a svolgere.

Protocollo 06.02 Nomina del Collegio Sindacale

(p 37)

Attuazione protocollo 01.08

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter – Reati societari

La compagine societaria, nei casi in cui venga nominato il Collegio Sindacale, deve verificare che i suoi membri, in particolare il Presidente, non svolgano incarichi di consulenza amministrativa (commercialista) per l'impresa.

Protocollo 06.03 Certificazione del bilancio

Attuazione protocollo 01.08

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter – Reati societari

Nei casi in cui questo sia compatibile con le dimensioni dell'impresa, il vertice aziendale dovrebbe esaminare l'opportunità di far certificare il bilancio dell'impresa.

Protocollo 06.04 Omaggi

CRITICO *Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter comma 1 s bis – Corruzione tra privati*

Il vertice aziendale deve stabilire il divieto per chiunque di effettuare omaggi di qualsiasi natura per un valore superiore ad una soglia massima autorizzata dallo stesso vertice aziendale.

Redazione dei documenti societari a valenza amministrativa

Protocollo 06.05 Redazione dei documenti

CRITICO *Attuazione protocollo 01.01*

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter – Reati societari

La funzione amministrativa responsabile deve verificare che il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio (esempio SIL di commessa) sottoscriva le informazioni trasmesse.

Protocollo 06.06 Controllo dei documenti

(p 41)

Attuazione protocollo 01.08

Prevenzione reato/i

Art. 25 ter – Reati societari

Il vertice aziendale deve verificare che, quando compatibile con le dimensioni aziendali, la redazione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, e quant'altro, e chi ne effettua il controllo.

La funzione amministrativa responsabile deve garantire comunque che per ogni registrazione contabile esista un documento adeguatamente verificato.

Tenuta delle scritture contabili

Protocollo 06.07 Oneri per la sicurezza (p 36 bis)

Prevenzione reato/i Art. 25 *septies* - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

Si raccomanda che la funzione preposta imputi i costi sostenuti in modo che sia possibile dare evidenza, per ciascun contratto, dei principali importi spesi a fronte degli oneri per la sicurezza.

Redazione del bilancio

Protocollo 06.08 Incarico alla Società di revisione (p 38)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.08
Art. 25 ter – Reati societari

Il vertice aziendale, e/o la funzione amministrativa preposta, prima dell'eventuale incarico alla Società di revisione, deve verificare che la stessa Società, o sue collegate, non svolga incarichi di consulenza per l'impresa

Protocollo 06.09 Gestione dei rapporti con la Società di revisione (p 39)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.03
Attuazione protocollo 01.08
Art. 25 ter – Reati societari

La funzione amministrativa preposta, nei confronti della Società di revisione e certificazione di bilancio, deve definire:

- Specifiche modalità per la trasmissione e comunicazione dei dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di verifica, con la possibilità da parte di quest'ultimo di contattare senza limitazioni i soggetti nell'ambito dell'impresa, qualora ritenuto opportuno
- modalità procedurali atte a garantire la correttezza e veridicità dei documenti sottoposti a controllo

La funzione amministrativa preposta deve altresì controllare la documentazione redatta dalla Società di revisione e certificazione di bilancio nello svolgimento della propria attività e comunicare al vertice aziendale ogni eventuale errore, omissione o falsità riscontrata.

Protocollo 06.10 Poste valutative del bilancio (p 40)

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Reati societari

Il vertice aziendale, sentito il parere delle funzioni preposte, decide i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa.

Il vertice aziendale garantisce ai soci la complessiva veridicità e correttezza del progetto di bilancio da approvare e la sua rispondenza ai requisiti di legge.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo

Obblighi di informazione

Protocollo 06.11 Attività della funzione amministrativa (i 07)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.05
Art. 25 ter – Reati societari

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo amministrativo.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

P.07 PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo per la richiesta e l'ottenimento dallo Stato, o da altro ente pubblico, e dalla Unione Europea, di fondi pubblici, di "sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati in tema di erogazioni pubbliche

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:

- Investimenti produttivi
- Innovazione tecnica e tecnologica
- Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi
- Formazione del personale


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Istruttoria
- Autorizzazione
- Presentazione della domanda
- Gestione del finanziamento
- Sviluppo del progetto
- Rendicontazione

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE FONDI PUBBLICI



4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Istruttoria

Protocollo 07.01 Nomina del Responsabile del procedimento (p 42)

CRITICO Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in tema di erogazioni pubbliche

Il vertice aziendale deve incaricare una specifica funzione per lo svolgimento dell'istruttoria, la quale deve:

- raccogliere e mettere a disposizione del vertice aziendale tutte le informazioni relative all'investimento o alla spesa da sostenere, attraverso l'ottenimento di fondi pubblici, in modo puntuale, corretto e veritiero
- conservare la detta documentazione al fine di consentire una accurata verifica nel tempo

Autorizzazione

Protocollo 07.02 Autorizzazione alla presentazione (p 43)

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in tema di erogazioni pubbliche

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve autorizzare la presentazione della domanda

Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie

Protocollo 07.03 Avvio investimento o spesa finanziata (p 44)

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in tema di erogazioni pubbliche

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell'Ente preposto alla loro concessione, deve avviare l'investimento o la spesa entro i termini previsti e rinunciare ad eventuali ulteriori domande di finanziamento presentate su altra fonte di finanziamento agevolata

Sviluppo del progetto

Protocollo 07.04 Nomina del Responsabile di progetto (p 45)

CRITICO Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in tema di erogazioni pubbliche

Il vertice aziendale deve incaricare una specifica funzione per lo svolgimento del progetto, se diversa dalla funzione che ha gestito l'istruttoria, alla quale delegare specifici poteri per seguirne l'andamento.

Il Responsabile di progetto deve:

- attivarsi, nei confronti dell'area amministrativa, per ottenere, in itinere, tutte le informazioni tecniche, economiche e finanziarie necessarie
- informare, periodicamente, il vertice aziendale e tutte le altre funzioni, eventualmente coinvolte, intorno all'andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, analisi degli eventuali scostamenti, ecc.

Rendicontazione

Protocollo 07.05 Documentazione di rendicontazione (p 46)

CRITICO

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in tema di erogazioni pubbliche

Il Responsabile di progetto, attraverso l'ausilio di tutte le funzioni aziendali coinvolte, deve predisporre la documentazione ed i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le modalità previste dal bando

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

Obblighi di informazione

Protocollo 07.06 Attività della funzione preposta al procedimento (i 09)

Prevenzione reato/i *Attuazione protocollo 01.05*
 Art. 24 – Reati in tema di erogazioni pubbliche

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione di fondi pubblici.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

Protocollo 07.07 Attività della funzione preposta alla gestione del progetto (i 10)

Prevenzione reato/i *Attuazione protocollo 01.05*
 Art. 24 – Reati in tema di erogazioni pubbliche

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione di fondi pubblici.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

P.08 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione del sistema informativo aziendale, di "sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Frode informatica ai danni dello Stato
- Reati di criminalità informatica
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi
- Protezione dei dati
- Utilizzo dei sistemi informativi
- Controlli specifici

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI



4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Controlli di legittimità

Protocollo 08.01 Accesso ai sistemi informativi della PA

CRITICO Art. 24 – Frode informatica ai danni dello Stato

Prevenzione reato/i Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

La funzione responsabile controlla l'utilizzo delle password di accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione legittimamente possedute dal personale dell'impresa nel quadro di contratti stipulati con la stessa Pubblica Amministrazione.

Protocollo 08.02 Utilizzo di software proprietario

Prevenzione reato/i Art. 25 nonies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La funzione responsabile controlla che per le attività produttive venga utilizzato solo software regolarmente acquistato, nei limiti del numero massimo di licenze contrattualmente previsto.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

Obblighi di informazione

Protocollo 08.03 Attività della funzione preposta ai sistemi informativi (i 11)

Attuazione protocollo 01.05

Art. 24 – Frode informatica ai danni dello Stato

Prevenzione reato/i Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 25 nonies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione dei sistemi informativi.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

P.09 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione delle risorse umane, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a tutti i reati di natura colposa.

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Ricerca, selezione ed assunzione del personale
- Formazione del personale
- Valutazione del personale
- Gestione amministrativa del personale

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE RISORSE UMANE



4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Selezione e assunzione del personale

Protocollo 09.01 Nomina del Responsabile per selezione e assunzione del personale	
Prevenzione reato/i	Attuazione protocollo 01.01
Il vertice aziendale decide se svolgere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario le diverse responsabilità relative alla selezione e all'assunzione del personale, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione.	
Protocollo 09.02 Selezione del personale	
CRITICO	<i>Art. 24 – Truffa aggravata ai danni dello stato, frode informatica ai danni dello stato, reati in tema di erogazioni pubbliche</i>
	<i>Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>
	<i>Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata</i>
	<i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità</i>
	<i>Art. 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento</i>
	<i>Art. 25 bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio</i>
	<i>Art. 25 ter – Reati societari, inclusa la corruzione tra privati</i>
	<i>Art. 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>
	<i>Art. 25 quinques – Delitti contro la personalità individuale</i>
	<i>Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita</i>
	<i>Legge 146/2010 Art. 10 – Delitti di criminalità organizzata transnazionale</i>

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve:

- Evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati dolosi presupposto del DLgs 231/2001
- Nel caso in cui l'utilizzo di personale con precedenti penali per reati dolosi presupposto del DLgs 231/2001 sia parte di un percorso di riabilitazione sociale dello stesso (nel rispetto di tutti i vincoli di legge), evitare di mettere tale personale in situazioni operative potenzialmente utilizzabili per reiterare il reato.

Protocollo 09.03 Discriminazioni nella selezione del personale

CRITICO	<i>Art. 25 quinques – Delitti contro la personalità individuale</i>
Prevenzione reato/i	Attuazione protocollo 01.04
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, non deve effettuare o commissionare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.	

Protocollo 09.04 Regolarità del personale

CRITICO	<i>Art. 25 quinques – Delitti contro la personalità individuale</i>
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve:	
	<ul style="list-style-type: none">• garantire la regolarità amministrativa di tutto il personale dipendente operante in sede e nei cantieri, incluse le denunce INPS e INAIL e i versamenti alla Cassa Edile• prima dell'impiego, in qualsiasi forma contrattuale, di cittadini di paesi terzi, acquisire l'evidenza documentale della regolarità del loro soggiorno in Italia e inserire nel contratto di assunzione l'obbligo ad estendere il permesso di soggiorno alla sua scadenza, ovvero di comunicare all'impresa l'impossibilità di tale estensione. La prescrizione si applica anche alle assunzioni effettuate nei cantieri sulla base di eventuale autonomia decisionale conferita dalla società al Direttore Tecnico di Cantiere/Capocantiere.

Formazione del personale

Protocollo 09.05 Informazione e formazione per l'applicazione del modello

(p 50)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.06

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve dare ampia diffusione del DLgs 231/01, a tutti i collaboratori dell'impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice etico, previsto dall'impresa, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dall'impresa (Organismo di Vigilanza; Modello di organizzazione, gestione e controllo; Sistema disciplinare).

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve perciò prevedere, l'organizzazione e l'erogazione di corsi specifici per tutto il personale sulle tematiche dell'etica, della sicurezza e dell'ambiente e la consegna della documentazione di riferimento, non omettendo la necessità di ripetere la formazione ogni qualvolta fossero apportate modifiche significative alla legislazione o agli strumenti predisposti dall'impresa.

Si ricorda che la formazione in tema di sicurezza deve essere svolta in collaborazione con gli Organismi Paritetici di settore.

Protocollo 09.06 Formazione permanente

(p 48)

Attuazione protocollo 01.06

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Prevenzione reato/i *Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*
Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve organizzare le attività di formazione permanente delle risorse umane aziendali, attraverso metodiche di formazione strutturata e d'affiancamento a dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente delle competenze tecniche specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività (Codice etico dell'impresa), dei criteri legittimi di utilizzo della strumentazione hardware e software, delle prescrizioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro e delle prescrizioni ambientali applicabili all'attività dell'organizzazione.

Si ricorda che la formazione in tema di sicurezza deve essere svolta in collaborazione con gli Organismi Paritetici di settore.

Valutazione del personale

Protocollo 09.07 Avanzamenti di carriera e retribuzioni

(p 47)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.07

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve:

- decidere gli avanzamenti di carriera sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute, ed a quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire
- convenire le retribuzioni eccedenti quelle fissate dai contratti collettivi sulla base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato
- in caso di retribuzione variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi, verificare che tali obiettivi siano effettivamente raggiungibili, noti ed accettati dal personale interessato.

Protocollo 09.08 Controllo dell'attività dei lavoratori

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.04

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, non deve fare uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo dell'attività dei lavoratori.

Nel caso in cui tali impianti/apparecchiature fossero richiesti da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 300/1970

Protocollo 09.09

(p 49)

Verifica periodica delle competenze*Attuazione protocollo 01.07**Attuazione protocollo 01.08***Prevenzione reato/i***Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, anche con il contributo dei responsabili delle diverse aree aziendali, deve verificare periodicamente:

- il possesso delle competenze richieste dalla legge e dal Ccnl edile per l'espletamento di talune attività in aree a rischio (es.: Responsabile per la salute e sicurezza sul lavoro dell'organizzazione, Responsabile sicurezza del singolo cantiere, addetti prevenzione incendi e primo soccorso)
- il livello di conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che svolge specifiche attività a rischio
- l'adempimento degli obblighi di informazione al vertice aziendale sullo svolgimento delle attività
- l'assunzione delle responsabilità connesse alle deleghe affidate al personale interno in termini di rapporti con il mondo esterno, in particolare con le banche, i fornitori e la Pubblica Amministrazione

Modalità di gestione delle risorse finanziarie**Protocollo 09.10**

(m 17)

*Attuazione protocollo 01.08**Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita*

La funzione preposta deve adottare ed utilizzare specifiche modalità atte a disciplinare:

- l'erogazione delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute
- l'accertamento dell'esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi, ecc.
- il controllo dell'utilizzo di ogni tipo di carta di credito aziendale (bancaria, autostradale, ecc.)
- il controllo delle forme e dei valori delle concessione e del rimborso degli anticipi

Protocollo 09.11

(m 18)

Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte per contanti**Prevenzione reato/i***Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita*

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve evitare il pagamento delle retribuzioni delle trasferte per contanti; qualora ciò avvenisse deve assicurare il prelevamento dell'esatto ammontare netto da corrispondere

L'attività dovrebbe essere svolta, compatibilmente con le dimensioni dell'azienda, da una funzione diversa e indipendente da chi materialmente prepara le buste paga ed i rimborsi

Obblighi di informazione

Protocollo 09.12 Attività della funzione preposta alla gestione delle risorse umane (i 12)

Attuazione protocollo 01.05

Art. 24 – *Truffa aggravata ai danni dello stato, frode informatica ai danni dello stato, reati in tema di erogazioni pubbliche*

Art. 24 bis – *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

Art. 24 ter – *Delitti di criminalità organizzata*

Art. 25 – *Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*

Art. 25 bis – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento*

Prevenzione reato/i

Art. 25 bis.1 – *Delitti contro l'industria e il commercio*

Art. 25 ter – *Reati societari, inclusa la corruzione tra privati*

Art. 25 quater – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

Art. 25 quinques – *Delitti contro la personalità individuale*

Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

Art. 25 octies – *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita*

Art. 25 duodecies – *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

Legge 146/2010 Art. 10 – *Delitti di criminalità organizzata transnazionale*

La funzione preposta deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione delle risorse umane.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

P.10 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione per la sicurezza, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Definizione delle responsabilità per la sicurezza
- Valutazione dei rischi salute e sicurezza
- Oneri per la sicurezza
- Controllo operativo per la sicurezza
- Formazione del personale in tema di sicurezza
- Visite mediche obbligatorie
- Monitoraggio degli adeguamenti legislativi

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE SALUTE E SICUREZZA



4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Definizione delle responsabilità per la sicurezza

Protocollo 10.01 Predisposizione del DVR <i>(p 51)</i>	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies comma 1 - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>
Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DVR di cui all'art. 28 del DLgs 81/2008.	
Protocollo 10.02 Conferimento nomine e deleghe <i>(p 51)</i>	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Attuazione protocollo 01.02 Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>
Il Datore di lavoro (salvo il caso in cui intenda svolgere personalmente il ruolo di RSPP e/o di Direttore Tecnico) oltre alla predisposizione del DVR deve:	
<ul style="list-style-type: none">• Adempiere agli obblighi previsti dal DLgs 81/2008 e non delegati• Nominare un Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP, ai sensi del DLgs 81/2008, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 dello stesso DLgs ed ottenendo accettazione della nomina• Attribuire al RSPP, quando ritenuto opportuno, specifiche deleghe e poteri, ottenendo accettazione degli stessi• Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Direttore Tecnico⁸, figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere stesso, compresa la sicurezza, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari• Attribuire al Direttore Tecnico di cantiere specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa e comunicandone il nominativo al committente	

Protocollo 10.03 Controllo dei soggetti delegati <i>(p 51)</i>	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Attuazione protocollo 01.08 Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>
Il Datore di lavoro deve verificare l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e preposti	

⁸ Uno stesso Direttore Tecnico può essere responsabile di più cantieri

Protocollo 10.04 **Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP**
(p 52)

Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione deve adempiere a tutti i compiti a lui affidati dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in sede e/o in impianti di produzione fissi; fanno parte di tali compiti, fra gli altri:

- Coadiuvare il Datore di lavoro nella scelta dei componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso per le attività di sede e/o in impianti di produzione fissi e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione
 - Individuare e valutare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione
 - Elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali
 - Proporre programmi di formazione ed informazione per i lavoratori e per i RLS
 - Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute
 - Fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela
 - Coadiuvare il datore di lavoro nella verifica dell'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria
 - Coadiuvare il datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale
-

Protocollo 10.05 **Direttore Tecnico**
(p 53)

Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Direttore Tecnico del singolo cantiere deve:

- Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in cantiere
 - Rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.
-

Protocollo 10.06 **Capocantiere**
(p 54)

Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Capocantiere, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione, inclusa la sicurezza, deve:

- Attuare le misure di sicurezza definite dal Direttore Tecnico
 - Evidenziare eventuali carenze in materia di sicurezza, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive
 - Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori
 - Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari
-

Valutazione dei rischi salute e sicurezza

Protocollo 10.07 Adeguamento del DVR

(p 55)

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 septies comma 1 - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Datore di lavoro, con il supporto del RSPP, deve adeguare periodicamente il documento di valutazione dei rischi salute e sicurezza dell'impresa – DVR correlati:

- alle attività che vengono svolte in sede e/o in stabilimenti di produzione fissi
- alle tipiche attività di costruzione svolte nei cantieri temporanei o mobili, per gli aspetti che prescindono dalle caratteristiche dello specifico cantiere

individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, inclusi i dispositivi di protezione individuale, e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Tale documento di valutazione è quello richiesto dall'art. 28 del DLgs 81/2008.

Un tempestivo adeguamento del DVR è sempre necessario in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione precedente (ad esempio introduzione di nuove attività o modifiche nei processi produttivi).

Protocollo 10.08 Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili

(p 56)

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Direttore Tecnico di cantiere, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve:

- analizzare ed accettare il Piano di Coordinamento della Sicurezza – PSC ricevuto dal committente, proponendo eventuali modifiche allo stesso
- predisporre e far approvare dal datore di lavoro il piano operativo di sicurezza – POS relativo alle attività della propria impresa e trasmetterlo al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nominato dal committente
- rendere sia il PSC che il POS tempestivamente disponibili ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alle imprese esecutrici e ad eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere, utilizzando gli stessi PSC e POS anche ai fini formativi ed informativi dei lavoratori⁹
- richiedere prima dell'inizio delle attività in cantiere la predisposizione del POS da parte dei subappaltatori e la trasmissione dello stesso al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, inclusi i dispositivi di protezione individuale, e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Protocollo 10.09 Adempimenti relativi alla sicurezza nell'attività immobiliare

(p 57)

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Poiché nel caso di attività immobiliare diretta l'organizzazione assume il ruolo di committente, il vertice aziendale verifica che sia stato predisposto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con riferimento ai cantieri nei quali è prevista la presenza anche di imprese subappaltatrici; verifica altresì che in questo caso sia stato nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

⁹ Il PSC integrato dal POS costituisce, per il singolo cantiere, il documento di valutazione richiesto dall'art. 28 del DLgs 81/2008.

Oneri per la sicurezza

Protocollo 10.10 Oneri non soggetti a ribasso previsti dal PSC

(p 58)

Prevenzione reato/i *Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

È opportuno che in fase di analisi del PSC il Direttore Tecnico di cantiere provveda anche a valutare la congruità dei computi e dei costi relativi agli oneri per la sicurezza previsti dallo stesso PSC, segnalando eventuali inadeguatezze o incongruenze.

Tali oneri comprendono, ai sensi del DLgs 81/2008:

- gli apprestamenti previsti dal PSC
- le misure protettive e preventive e i dispositivi di protezione individuale – DPI esplicitamente previsti dal PSC per le lavorazioni interferenti
- i mezzi e servizi di protezione collettiva, inclusi gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere
- le eventuali procedure speciali per la sicurezza
- i sovraccosti connessi al coordinamento temporale, per motivi di sicurezza, fra le diverse fasi esecutive e le diverse imprese

È responsabilità del Direttore Tecnico di cantiere garantire la completa ed efficace attuazione di tutte le prescrizioni di sicurezza previste dal PSC.

Protocollo 10.11 Altri oneri per la sicurezza

(p 59)

Prevenzione reato/i *Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

Gli oneri non soggetti a ribasso previsti dal PSC non includono gli oneri specifici per la sicurezza correlati alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori, che restano a carico dell'appaltatore essendo parte degli oneri generali.

Tali ulteriori costi per la sicurezza includono tipicamente i dispositivi di protezione individuale – DPI, l'informazione e la formazione del personale in tema di sicurezza, i costi di sorveglianza sanitaria.

È responsabilità del Direttore Tecnico di cantiere garantire la completa ed efficace attuazione di tutte le prescrizioni di sicurezza aggiuntive previste dal POS.

Controllo operativo per la sicurezza

Protocollo 10.12 Il sistema gestionale per la sicurezza in sede e negli impianti fissi (p 60)

CRITICO

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il RSPP deve verificare che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto per le attività svolte in sede e in eventuali impianti fissi sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte
- sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal DLgs 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori
- siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione
- i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relative alla sede e/o agli impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate
- macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro (distinti per sede e cantieri) che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RSL vengano consultati su tutte le problematiche di interesse e possano esprimere richieste di modifiche al sistema gestionale per la sicurezza dell'impresa
- il sistema gestionale per la sicurezza venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, con cadenza minima annuale

Protocollo 10.13 Il sistema gestionale per la sicurezza nei cantieri (p 61)

CRITICO

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Direttore Tecnico, con il supporto operativo del Capocantiere, deve vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, e garantire che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto nel singolo cantiere sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte
- quando diverso da quello della sede, sia stato nominato il medico competente per il cantiere e questo svolga le funzioni previste dal DLgs 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori
- siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione
- i dispositivi di sicurezza relativi al cantiere siano adeguati e mantenuti in corretto stato di efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate
- macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e, quando opportuno, testate
- il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RSL vengano consultati su tutte le problematiche di interesse, con particolare riferimento a PSC e POS

Controllo degli adeguamenti legislativi

Protocollo 10.14 La legislazione in tema di sicurezza (p 62)

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

All'interno dell'organizzazione di impresa deve essere identificata una funzione, anche sotto forma di service esterno, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di sicurezza.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

Obblighi di informazione

Protocollo 10.15 Attività della funzione preposta alla sicurezza (i 13)

Attuazione protocollo 01.05

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

La funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro, RSPP e Direttore Tecnico di cantiere) deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione per la sicurezza.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

P.11 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione per l'ambiente, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati ambientali

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per l'ambiente, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Definizione delle responsabilità per l'ambiente
- Analisi dei rischi ambientali
- Gestione dei rifiuti
- Controllo operativo per l'ambiente
- Formazione sugli aspetti ambientali
- Controllo degli adeguamenti legislativi

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE AMBIENTALE



4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Definizione delle responsabilità per l'ambiente

Protocollo 11.01 Datore di lavoro

(p 63)

CRITICO Attuazione protocollo 01.01

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il datore di lavoro (salvo il caso in cui intenda svolgere personalmente il ruolo di Responsabile di Stabilimento e/o di Direttore Tecnico) deve:

- Nominare, per gli impianti di produzione fissi diversi dalla sede, un Responsabile di Stabilimento per l'ambiente, garantendo che lo stesso possieda adeguata capacità e requisiti professionali
- Attribuire al Responsabile di Stabilimento specifica delega e potere per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di ambiente applicabili allo stabilimento, ottenendo accettazione della stessa
- Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Direttore Tecnico, figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere stesso, compreso il rispetto della legislazione ambientale, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari
- Attribuire al Direttore Tecnico di cantiere specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa
- Vigilare sul corretto uso delle deleghe da parte dei delegati

Protocollo 11.02 Controllo dei soggetti delegati

CRITICO Attuazione protocollo 01.08

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il datore di lavoro deve verificare l'adempimento degli obblighi delegati ai Direttori Tecnici e/o ai Responsabili di Stabilimento

Protocollo 11.03 Responsabile di Stabilimento (quando esistente)

(p 64)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.01

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Responsabile di Stabilimento deve adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni ambientali applicabili allo specifico impianto di produzione

Protocollo 11.04 Direttore Tecnico

(p 65)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.01

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Direttore Tecnico del singolo cantiere deve adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni ambientali in cantiere

Protocollo 11.05 Capocantiere

(p 66)

Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.01

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Capocantiere, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione, incluso il rispetto della legislazione ambientale, deve:

- Attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali definite dal Direttore Tecnico
- Evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive
- Vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei lavoratori
- Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari

Analisi degli impatti ambientali

Protocollo 11.06 Rischi ambientali *(p 67)*

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Datore di lavoro deve predisporre o far predisporre da personale con specifiche competenze tecniche il documento di valutazione degli impatti ambientali dell'impresa correlati:

- alle attività che vengono svolte in sede e/o in stabilimenti di produzione fissi
- alle tipiche attività di costruzione svolte nei cantieri temporanei o mobili, per gli aspetti che prescindono dalle caratteristiche dello specifico cantiere
- all'eventuale utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (aziende che installano, gestiscono o effettuano manutenzione di impianti di condizionamento)

individuando le conseguenti misure di prevenzione degli impatti negativi, incluso il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della compatibilità ambientale dell'attività svolta dall'impresa.

Tale documento di valutazione è abitualmente definito Analisi Ambientale Iniziale - AAI

L'analisi deve essere aggiornata in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale.

Protocollo 11.07 Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili *(p 68)*

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Direttore Tecnico di cantiere, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve (anche con il supporto di personale tecnico specializzato):

- analizzare gli specifici impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni previste e dall'organizzazione del cantiere
- individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione dell'inquinamento, la diminuzione dei principali impatti ambientali e la conservazione degli habitat e/o di specie animali o vegetali selvatiche protette

L'Analisi Ambientale Iniziale rispetto al singolo cantiere è la base per la predisposizione di un piano ambientale di commessa, quando richiesto.

Gestione dei rifiuti

Protocollo 11.08 I rifiuti del cantiere *(p 69)*

CRITICO

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il cantiere edile genera elevate quantità di rifiuti di diversa natura.

Appare opportuno che l'impresa sviluppi una procedura operativa, eventualmente adattabile alle esigenze dei singoli cantieri, nella quale:

- vengano identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali
- vengano definite le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle autorizzazioni di legge in capo alle stesse
- vengano identificate le responsabilità per la gestione dei rifiuti in cantiere, quando diverse dal Direttore Tecnico

Protocollo 11.09 Eventuale attività di raccolta, stoccaggio e trasporto rifiuti

CRITICO

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Prevenzione reato/i

Il vertice aziendale o la figura specificamente delegata, nel caso in cui l'impresa svolga in proprio attività di raccolta, stoccaggio, trasporto ed eventuale trattamento dei rifiuti a supporto della propria attività di costruzione¹⁰ deve garantire che:

- vengano acquisite e rinnovate periodicamente le autorizzazioni di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento rifiuti, applicabili alla attività dell'impresa
- venga rispettata tutta la legislazione e la normativa in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento rifiuti, applicabili alla attività dell'impresa

Controllo operativo per l'ambiente

Protocollo 11.10 Il sistema gestionale per l'ambiente in sede e negli impianti fissi

Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Responsabile ambientale dell'impresa deve garantire che il sistema gestionale per l'ambiente predisposto per le attività svolte in sede e in eventuali impianti fissi sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento
- le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale relative alla sede e/o agli impianti fissi siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza
- le procedure in caso di emergenza ambientale siano adeguate e periodicamente soggette a verifica, anche pratica
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali
- il sistema gestionale per l'ambiente venga riesaminato periodicamente, ai fini della verifica della sua efficacia

Protocollo 11.11 Il sistema gestionale per l'ambiente nei cantieri

Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Direttore Tecnico, anche con il supporto del Capocantiere, deve vigilare sull'osservanza della legislazione ambientale e delle altre misure di tutela ambientale eventualmente previste e garantire che il sistema gestionale per l'ambiente predisposto nel singolo cantiere sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento
- le procedure in caso di emergenza ambientale in cantiere siano adeguate e quando opportuno soggette a verifica, anche pratica
- il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato impatti ambientali negativi

¹⁰

I protocolli proposti non prevedono l'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento rifiuti per conto terzi

Controllo degli adeguamenti legislativi

Protocollo 11.12 La legislazione in tema di ambiente

(p 72) Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Reati ambientali

All'interno dell'organizzazione di impresa deve essere identificata una funzione, anche sotto forma di service esterno, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di ambiente.

In presenza di modifiche che hanno impatto sulla attività dell'organizzazione, la stessa dovrà provvedere ad aggiornare i documenti di analisi iniziale di cui ai protocolli 11.03 e 11.04.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

Obblighi di informazione

Protocollo 11.13 Attività della funzione preposta all'ambiente

*(i 14) Prevenzione reato/i Attuazione protocollo 01.05
Art. 25 undecies – Reati ambientali*

La funzione preposta all'ambiente (Datore di lavoro, Responsabile ambientale e Direttore Tecnico di cantiere) deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione ambientale, in particolare per quanto attiene ad eventuali contestazioni di violazioni della normativa sull'ambiente da parte della autorità competente.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

C. Appendice normativa organizzata per fattispecie di reato

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

C. Appendice normativa organizzata per fattispecie di reato

Premessa

Per disporre di un quadro completo e chiaro della disciplina penalistica cui il DLgs n. 231 del 2001 si riferisce nel prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal reato commesso da chi agisce (soggetto di vertice o subordinato) nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso, è utile riportare qui di seguito il contenuto delle singole norme rilevanti.

Per ciascuna di esse, o per gruppi omogenei, sono richiamate le macroattività tipiche dei processi organizzativi oggetto di disciplina nella Parte II del Modello, onde fornire un diretto ed immediato collegamento tra i singoli reati dai quali può discendere la responsabilità dell'ente ed i settori aziendali sensibili, nel cui ambito possono verificarsi comportamenti illeciti che il sistema di controllo mira a prevenire.

Ciò anche al fine di favorire – attraverso una diffusa azione di informazione e formazione aziendale – la conoscenza dei rischi in rapporto al ruolo rivestito dal singolo all'interno dell'organizzazione aziendale e comprendere la ratio delle specifiche prescrizioni dettate nel Modello.

La valutazione, per una impresa di costruzioni, del livello di rischio lordo (inteso come combinazione di gravità e probabilità del reato in assenza di un modello di prevenzione reati) connesso a ciascuna fattispecie di reato è riportata nella tabella seguente.

Il numero e la tipologia dei protocolli proposti nella precedente sezione B, a giudizio di ANCE, sono tali da ricondurre, per ciascun reato, il livello di rischio residuo a un valore da considerare accettabile.

Fattispecie di reato	Rischio
Truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24)	medio
Criminalità informatica (art. 24 bis)	basso
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	medio
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)	medio
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)	trascurabile
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)	basso
Reati societari, inclusa la corruzione tra privati (art. 25 ter)	medio
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)	trascurabile
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)	nullo
Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinques)	trascurabile
Abusi di mercato (art. 25 sexies)	trascurabile
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)	alto
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)	medio
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)	basso
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)	basso
Reati ambientali (art. 25 undecies)	medio
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)	basso
Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale (Legge 146/2006)	basso

R01. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

- 1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2 Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3 Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640. Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

- 1 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2 se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

N.B.: articolo del codice penale modificato dall'art. 9 del DL 93/2013.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI			
02	Approvvigionamento	Richiesta di acquisto	07			
		Ricevimento materiali/prestazioni	20			
		Obblighi di informazione	27			
03	Commerciale e gestione commesse	Predisposizione e riesame dell'offerta	10			
		Gestione del contratto	15	17		
		Varianti e riserve	21	22		
		Fatturazione attiva e contabilizzazione	23			
		Gestione risorse finanziarie	25			
		Obblighi di informazione	26	27	28	
04	Attività immobiliare	Fatturazione attiva e contabilizzazione	10			
07	Gestione investimenti e spese finanziati con fondi pubblici	Istruttoria	01			
		Autorizzazione	02			
		Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie	03			
		Sviluppo del progetto	04			
		Rendicontazione	05			
		Obblighi di informazione	06	07		
08	Gestione sistemi informativi	Controlli di legittimità	01			
09	Gestione risorse umane	Obblighi di informazione	04			
		Selezione e assunzione del personale	02			
		Obblighi di informazione	12			

R02. CRIMINALITÀ INFORMATICA

Art. 24-bis

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(articolo introdotto dall'art. 7, Legge 48/2008 e modificato dall'art. 9, DLgs 93/2013)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 491 bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater

Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
 - 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinques - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 640 quinques - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI					
08	Gestione sistemi informativi	Controlli di legittimità	01					
		Obblighi di informazione	03					
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02					
		Formazione del personale	06					
		Obblighi di informazione	12					

R03. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 24-ter.

Delitti di criminalità organizzata

(articolo introdotto dall'Art. 59, Legge 94/2009)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 416. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (*Riduzione in schiavitù*), 601 (*Tratta e commercio di schiavi*) e 602 (*Alienazione e acquisto di schiavi*), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (*Prostitutione minorile*), 600-ter (*Pornografia minorile*), 600-quater (*Detenzione di materiale pornografico*), 600-quater.1 (*Pornografia virtuale*), 600-quinquies (*Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*), 609-bis (*Violenza sessuale*), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (*Atti sessuali con minorenne*), 609-quinquies (*Corruzione di minorenne*), 609-octies (*Violenza sessuale di gruppo*), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (*Adescamento di minorenni*), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 4 comma c) della Legge 172/2012.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter Scambio elettorale politicomafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la

pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Articoli del Codice di procedura penale richiamati:

Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
- 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

Articoli del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 richiamati:

Articolo 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI								
02	Approvvigionamento	Valutazione e qualificazione fornitori	02	03							
		Selezione del fornitore	09								
		Emissione dell'ordine	12	15							
		Ricevimento fattura passiva	23								
		Obblighi di informazione	25	26							
03	Commerciale e gestione commesse	Identificazione delle opportunità	03	04	05	06					
		Gestione del contratto	19								
05	Finanziario	Gestione della liquidità (tesoreria)	01	02	03	04	05	06	07	09	11
		Acquisizione e gestione di finanziamenti	13	14							
		Investimenti finanziari	15	16	17	18	19	20			
		Obblighi di informazione	21								
06	Amministrativo	Gestione societaria	01								
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02								
		Obblighi di informazione	12								

Considerazioni

I delitti contro la criminalità organizzata erano già stati previsti come potenziali illeciti amministrativi ex Dlgs 231/2001 dall'art.10 della legge n. 146/2006, nel solo caso in cui avessero carattere transnazionale.

L'estensione (*articolo 59, Legge 94/2009*) di tali illeciti anche all'ambito nazionale appare il naturale sviluppo dell'azione legislativa mirante al contrasto della criminalità di impresa.

L'associazione a delinquere ex art. 416 cp si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti:

- da un vincolo associativo (tendenzialmente permanente, o comunque stabile) che coinvolge almeno tre persone
- dall'indeterminatezza del programma criminoso (diversamente da quanto avviene ad esempio nel concorso di persone nel reato)
- dall'esistenza di una struttura organizzativa criminosa.

L'associazione a delinquere è di tipo mafioso (art. 416 bis cp) quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato permanente, che si consuma con l'ingresso nell'associazione (mafia, ndrangheta, camorra e analoghe associazioni anche transnazionali) e sussiste fino all'abbandono o allo scioglimento.

L'elemento soggettivo del reato della persona fisica è il dolo specifico che consiste nella coscienza delle caratteristiche dell'organizzazione e nella volontà dell'ingresso in essa; la partecipazione può esplicarsi i forme diverse (mettersi a disposizione del sodalizio criminale, avere rapporti d'affari, fornire mezzi materiali, supportare economicamente l'associazione ecc.), purché la prestazione sia in grado di dare un contributo effettivo al mantenimento in attività dell'associazione e dei suoi scopi illeciti.

Per quanto riguarda l'imputazione alle persone giuridiche della responsabilità amministrativa derivante dalle diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata (incluse le associazioni di tipo mafioso), occorre distinguere due casi:

- possono essere chiamati a rispondere enti per loro natura non criminali, ma che occasionalmente, a causa della condotta di persone riconducibili all'ente, appoggiano, favoriscono, promuovono, o concorrono ad un'associazione criminosa;
- possono essere incriminati enti creati con l'unica finalità di consentire o agevolare la commissione di un reato, come ad esempio un'associazione a delinquere in sé.

La prima ipotesi è quella più aderente alle finalità di prevenzione del Dlgs 231/2001; può pertanto incorrere nella responsabilità amministrativa conseguente il reato di associazione a delinquere un ente lecito inserito in un circuito lecito in cui figure apicali o soggetti subordinati si associano con altre persone per commettere reati, anche con l'intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo ente cui appartengono.

L'impresa di per sé illecita, costituita allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, è da considerare un'ipotesi residuale, non tutelabile attraverso la predisposizione di un efficace modello di organizzazione e gestione; corretta appare la previsione del legislatore che all'art. 16 comma 3 del Dlgs 231/2001 applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività agli enti costituiti *allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati....*

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere, o concorrere (anche nella forma del "concorso esterno"¹¹) ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa.

Il presente documento fornisce alle associate ANCE protocolli di prevenzione applicabili all'insieme delle attività svolte dalle stesse associate, restando nella responsabilità di ciascuna impresa identificare eventuali protocolli aggiuntivi in funzione del livello di rischio connaturato con la propria attività e con la localizzazione geografica dell'impresa e/o della singola attività.

Fondamentale riferimento operativo è costituito dalla Legge 190/2012¹² (detta anche Legge anticorruzione) che, all'Art. 1, comma 53, identifica le attività imprenditoriali considerate critiche ai fini delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Tali attività, tutte rilevanti nella filiera delle costruzioni e già a suo tempo individuate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

La stessa Legge 190/2012 all'Art. 1 comma 52 prevede l'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nelle attività imprenditoriali considerate critiche (la cosiddetta white list).

Appare evidente che i protocolli di prevenzione che ciascuna impresa è chiamata ad adottare debbono essere principalmente focalizzati sulle attività imprenditoriali che il legislatore ha evidenziato come critiche e debbono, al tempo stesso, trarre beneficio dalle White list predisposte dalle Prefetture (a valle di un breve transitorio regolamentato dai commi 56 e 57 dell'Art. 1 Legge 190/2012¹³).

¹¹ Codice Penale - Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 110 c.p.: Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

¹² **Legge 190/2012 – Art. 1**

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonché per l'attività di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

¹³ Tale transitorio è destinato a terminare entro 60+60 giorni dall'entrata in vigore della Legge 190/2012, avvenuta il 28 novembre 2012.

R04. CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Art. 25

Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità

- 1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 4 Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5 Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Articoli del Codice penale richiamati¹⁴:

Art. 317. Concussione. - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis. Circostanze aggravanti. - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari. - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore. -Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322. Istigazione alla corruzione. - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. - Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino

¹⁴ Modificati dall'Art. 1 comma 75 della Legge 190/2012

- funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI			
03	Commerciale e gestione commesse	Identificazione delle opportunità	01	02		
		Analisi tecnica e stima dei costi	07	08		
		Predisposizione e riesame dell'offerta	11	12		
		Aggiudicazione e stipula del contratto	13	14		
		Gestione del contratto	15	17	18	20
		Varianti e riserve	21	22		
		Gestione risorse finanziarie	24			
04	Attività immobiliare	Obblighi di informazione	26	27	28	
		Identificazione delle opportunità	01	02		
		Sviluppo del progetto immobiliare	04			
06	Amministrativo		Obblighi di informazione	20	21	
	Gestione risorse umane		Gestione societaria	04		
09		Selezione e assunzione del personale	02			
		Obblighi di informazione	12			

R05. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecunaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 453. *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:

- 1 chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2 chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3 chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4 chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454. *Alterazione di monete*

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 455. *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457. *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 459. *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460. *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Art. 461. *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
02	Approvvigionamento	Emissione dell'ordine	14				
		Obblighi di informazione	25				
05	Finanziario	Gestione della liquidità (tesoreria)	10				
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02				
		Obblighi di informazione	12				

R06. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-bis.1.

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal x codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecunaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI			
02	Approvvigionamento	Emissione dell'ordine Obblighi di informazione	14			
03	Commerciale e gestione commesse	Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione del contratto Obblighi di informazione	13			
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale Obblighi di informazione	02			
			12			

R07. REATI SOCIETARI

Art. 25-ter

Reati societari.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - [d] per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentoventi quote;]
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fintizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articoli del Codice civile richiamati:

Art. 2621. False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento

o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[Art. 2623. Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.]

N.B.: articolo del codice civile abrogato dall'art. 34 comma 2 della Legge 262/2005. Il testo corrispondente è stato trasferito nel TUF (art. 173 bis) ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter del DLgs 231/2001

[Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

N.B.: articolo del codice civile abrogato dall'art. 37 n° 34 del DLgs 39/2010. Il delitto corrispondente (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) è ora previsto dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo, ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter del DLgs 231/2001.

Art. 2625. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 37 n° 35 del DLgs 39/2010.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. -Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato

dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635. - Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 1 comma 76 della Legge 190/2012.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI					
02	Approvvigionamento	Selezione del fornitore Obblighi di informazione	10 25					
03	Commerciale e gestione commesse	Identificazione delle opportunità	01	02				
		Analisi tecnica e stima dei costi	07	08				
		Predisposizione e riesame dell'offerta	11	12				
		Aggiudicazione e stipula del contratto	13	14				
		Gestione del contratto	15	17	18	20		
		Varianti e riserve	21	22				
		Gestione risorse finanziarie	24					
		Obblighi di informazione	26	27	28			
04	Attività immobiliare	Identificazione delle opportunità	02					
		Sviluppo del progetto immobiliare	03	04				
		Scelta Agenzia immobiliare	06	07				
		Vendita unità immobiliari	08	09				
		Obblighi di informazione	19	20				
05	Finanziario	Gestione della liquidità (tesoreria)	01	03	04	05	06	08
		Investimenti finanziari	16	17	18	20		
		Obblighi di informazione	21					
06	Amministrativo	Gestione societaria	01	02	03	04		
		Redazione documenti amministrativi	05	06				
		Redazione del bilancio	08	09	10			
		Obblighi di informazione	11					
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02					
		Obblighi di informazione	12					

R08. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale Obblighi di informazione	02				

R09. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Art 25 quater. 1

*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
(articolo introdotto dall'art. 8, Legge 7/2006)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Il reato di mutilazione degli organi genitali femminili non appare ipotizzabile per le imprese di costruzioni.

R10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, e 600quinquies, la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 4 comma g) della Legge 172/2012.

Art. 600-ter. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 4 comma h) della Legge 172/2012

Art. 600-quater

Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali

realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minore

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 601. Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena e' aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602 . Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena e' aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale Obblighi di informazione	02	04			

R11. REATI DI ABUSO DI MERCATO

Art. 25 sexies

Abusi di mercato

(articolo introdotto dal comma 3 dell'art. 9, Legge 62/2005 - Legge comunitaria 2004.)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Parte V – titolo I-bis – Capo III – Sanzioni Amministrative

Art. 187 quinque - Responsabilità dell'Ente

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo¹⁵ commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Articoli del DLgs 24 febbraio 1998 n. 58 richiamati

Parte V – titolo I-bis

Capo II – Sanzioni penali

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro *quarantamila a euro sei milioni* chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro *quarantamila a euro dieci milioni*.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

¹⁵ Artt. 187 bis e 187 ter del TUF

Capo III - Sanzioni amministrative

Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *centomila* a euro *quindici milioni* chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter - Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *centomila* a euro *venticinque milioni* chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
 - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espeditivo;
 - d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI					
06	Amministrativo	Gestione societaria	01					

I reati di abuso di mercato non sono "tipici" del settore costruzioni, anche se possono essere, in linea di principio, commessi da un'impresa associata ANCE che sia una società emittente di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e/o detenga partecipazioni rilevanti in società quotate o sia un investitore molto attivo sui mercati regolamentati.

ANCE non ha pertanto ritenuto sviluppabile, a fronte di questa tipologia di reato, un modello di prevenzione, gestione e controllo specifico per le imprese di costruzioni, adottando e facendo proprio il modello sviluppato da Confindustria, associazione imprenditoriale alla quale la stessa ANCE aderisce.

Si ricorda che in data 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della versione marzo 2008 delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo; tali Linee Guida sono state

approvate in quanto l'aggiornamento è stato ritenuto *complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del DLgs n. 231/2001*.

Le associate Ance possono scaricare le Linee Guida di Confindustria direttamente dal sito www.confindustria.it

Ulteriori spunti possono essere trovati nella Comunicazione Consob n° DME/5078692 del 29 novembre 2005 e nel più recente *Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati* adottato dalla stessa Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007.

R12. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies

*Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007
e modificato dall'art. 300 del DLgs 81/2008)*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 589. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

Articoli del Decreto Legislativo 81/2008¹⁶ richiamati

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

¹⁶ Si tenga conto anche di quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare Prot. 15/VI/0015816/MA001.A001 datata 11 luglio 2011; tale circolare allega il documento, predisposto dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., avente per oggetto: **Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 Dlgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007**

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
- 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Considerazioni

Presupposti della responsabilità amministrativa da reati colposi in tema di sicurezza¹⁷

Le problematiche della sicurezza assumono una particolare rilevanza per le imprese di costruzioni, soprattutto in funzione dell'attività svolta nei cantieri temporanei o mobili; ne consegue che è fondamentale che l'impresa sia ben consapevole dei presupposti della responsabilità amministrativa derivante dai reati colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro.

I concetti di interesse e di vantaggio previsti come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente non possono essere estesi *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, stante la natura colposa degli stessi.

In proposito, va osservato che il concetto di interesse dell'ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell'autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l'agire colposo, stante l'assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo vantaggio dell'ente, valutabile *ex post*, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell'impresa e non attraverso l'accertamento dello scopo che ha ispirato l'autore del reato presupposto.

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all'art. 25-septies sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata, così come l'ipotesi che l'ente abbia tratto comunque un vantaggio, ad esempio nella forma di un risparmio di costi.

In materia di sicurezza del lavoro, analizzando brevemente le figure tipizzate dalla normativa primaria, titolari di obblighi di sicurezza, ed in particolare la loro posizione funzionale, è inoltre possibile concludere che alla categoria dei soggetti apicali vanno sicuramente ricondotte sia la figura del *datore di lavoro* che quella del *dirigente*, per la cui nozione si fa rimando all'art. 2 comma 1, rispettivamente, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 81/2008, attuativo della L. n. 127/2007.

¹⁷ Le argomentazioni riportate in questo paragrafo sono tratte dalla Circolare n° 83607/2012 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza Volume III – Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI					
02	Approvvigionamento	Valutazione e qualificazione fornitori	04					
		Richiesta di acquisto	07					
		Selezione del fornitore	09					
		Emissione dell'ordine	13	16	17	19		
		Ricevimento materiali/prestazioni	21	22				
		Obblighi di informazione	25	27				
03	Commerciale e gestione commesse	Analisi tecnica e stima dei costi	09					
04	Attività immobiliare	Identificazione delle opportunità	04					
06	Amministrativo	Tenuta scritture contabili	07					
09	Gestione risorse umane	Formazione del personale	06					
		Valutazione del personale	09					
		Obblighi di informazione	12					
10	Gestione per la sicurezza	Definizione responsabilità per la sicurezza	01	02	03	04	05	06
		Valutazione dei rischi salute e sicurezza	07	08	09			
		Oneri per la sicurezza	10	11				
		Controllo operativo per la sicurezza	12	13				
		Controllo adeguamenti legislativi	14					
		Obblighi di informazione	15					

R13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA

Art. 25-octies

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(articolo introdotto dall'art. 63 comma 3, DLgs 231/2007)*

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 648 - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

Art. 648-bis - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articoli del Dlgs 231/2007 richiamati

Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

(modificato dall'art. 32 comma 1 a) del DL 112/2008 convertito con Legge 133/2008;

dall'art. 29 comma 1 del Dlgs 151/2009;

dall'art. 20 comma 1 del DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010;

dall'art. 2 comma 4 del DL 138/2011 convertito con Legge 148/2011;

dall'art. 12 comma 1 del DL 201/2011 convertito con Legge 214/2011;

dall'art. 3 commi 1 e 2 del DL 16/2012 convertito con Legge 44/2012;

dall'art. 18 commi 1 e 2 e dall'art. 33 comma 1 del Dlgs 169/2012)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 11.

1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolti dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
18. abrogato
19. abrogato
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'		PROTOCOLLI						
02	Approvvigionamento	Emissione dell'ordine	18							
		Gestione risorse finanziarie	24							
		Obblighi di informazione	25	26						
04	Attività immobiliare	Sviluppo del progetto immobiliare	03							
		Vendita unità immobiliari	08							
		Fatturazione attiva e contabilizzazione	11	12	13	14				
		Gestione risorse finanziarie	15	16	17	18				
05	Finanziario	Gestione della liquidità (tesoreria)	01	03	04	05	06	07	11	12
		Acquisizione e gestione di finanziamenti	13	14						
		Investimenti finanziari	15	16	17	18	19	20		
		Obblighi di informazione	21							
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02							
		Gestione risorse finanziarie	10	11						
		Obblighi di informazione	12							

R14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-nones.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941

Articoli della Legge 22 aprile 1941, n. 633 richiamati:

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpegno della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto

per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinque, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogico sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
08	Gestione sistemi informativi	Controlli di legittimità	02				
		Obblighi di informazione	04				

R15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
06	Amministrativo	Gestione societaria	01				

R16. REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecunaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecunaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

N.B.: Il Dlgs 121/2011 che ha introdotto gli art. 727 bis e 733-bis nel codice penale ha anche precisato che:

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articoli del DLgs 3 aprile 2006 n. 152 richiamati (Norme in materia Ambientale):

Art. 137 - Controllo degli scarichi - Sanzioni penali

- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
- Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
- Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cincquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 - Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cincquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadратi in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, comma 1, o del formulario di cui all'art. 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Art. 260 bis. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta
- 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività - sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici mila quattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromila novecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Articoli della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 richiamati (Applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

Articolo 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del succitato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed I) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.
2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

Articolo 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolinità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolinità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati

previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 (5). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5 bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Articoli della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 richiamati

(*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*):

Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.
6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 richiamati

(*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*):

Art. 8 - Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 - Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Considerazioni

Le condotte illecite punite come contravvenzione

Si segnala che l'art. 25-undecies ha reso particolarmente critica la responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di condotte illecite punite a titolo di colpa, considerando che rientrano in questa categoria le contravvenzioni (pena dell'arresto e/o dell'ammenda), così come da disposizione generale derivante dall'Art. 42 comma 4 del codice penale¹⁸.

¹⁸ **Art. 42 cp - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva**

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Mentre le Direttive europee prevedono, per la sussistenza del reato ambientale, *l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza"*, tale seconda figura non è prevista dall'art. 25-undecies, secondo cui ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia), è elemento sufficiente per l'imputazione del reato alla persona fisica e, conseguentemente anche all'ente ex Dlgs. 231/2001.

Si può realizzare in questo modo un effetto moltiplicatore particolarmente elevato delle sanzioni a carico delle imprese (contravvenzione più sanzione per responsabilità amministrativa), insieme ad una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale.

Ne consegue l'opportunità che le imprese non sottovalutino questa problematica e predispongano, anche se non esplicitamente previsto dalla legge come esimente, un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS, da considerare il più efficace modello di organizzazione e controllo con riferimento a questa tipologia di reati.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI			
02	Approvvigionamento	Valutazione e qualificazione fornitori	05	06		
		Richiesta di acquisto	07			
		Selezione del fornitore	09			
		Emissione dell'ordine	13	16		
		Ricevimento materiali/prestazioni	22			
		Obblighi di informazione	25	27		
04	Attività immobiliare	Sviluppo del progetto immobiliare	04			
09	Gestione risorse umane	Formazione del personale	06			
11	Gestione per l'ambiente	Definizione responsabilità per l'ambiente	01	02	03	04
		Analisi degli impatti ambientali	06	07		
		Gestione dei rifiuti	08	09		
		Controllo operativo per l'ambiente	10	11		
		Controllo adeguamenti legislativi	12			
		Obblighi di informazione	13			

R17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Articoli del Dlgs 25 luglio 1998 n° 286 richiamati

*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(come modificato dall'art. 1 del Dlgs 109/2012)*

Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
 - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale Obblighi di informazione	04				

R18. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA COMMESSI IN UN CONTESTO TRANSNAZIONALE

Legge 146/2006 - Art. 10.

Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. abrogato dal Dlgs 231/2007
6. abrogato dal Dlgs 231/2007
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articoli della Legge 16 marzo 2006 n. 146 richiamati

Art. 3 - Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 416 – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguitano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Articoli del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 richiamati

Art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articoli del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 richiamati

Art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articoli del DLgs 25 luglio 1998 n. 286 richiamati

Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

(omissis)

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
05	Finanziario	Gestione della liquidità (tesoreria)	12				
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale Obblighi di informazione	02 12				

I reati di reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale non sono "tipici" del settore costruzioni, anche se possono essere, in linea di principio, ipotizzati per le non numerose imprese di costruzioni che operano anche all'estero.

ANCE non ha ritenuto di approfondire il modello di prevenzione, gestione e controllo a fronte di questa specifica tipologia di reato, ed invita le imprese interessate ad una analisi dei rischi basata sulla specifica realtà aziendale, con particolare riferimento sia alle modalità organizzative delle attività svolte all'estero (società locali, filiali, cantieri direttamente gestiti dalla impresa italiana) che alla natura/frequenza dei flussi (di persone, di merci, finanziari) fra l'impresa e il terminale estero.

Classificazione schematica dei reati presupposto del Digs 231/2001

Art. Digs 231/2001	Famiglia reati	Eventuale sottofamiglia reati	Comma	Art. Codice
24	Reati ai danni dello Stato	Truffa aggravata ai danni dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche	1	cp 316 bis Malversazione a danno dello Stato cp 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato cp 640 comma 2 n°1 Truffa (a danno dello Stato)
	Frode informatica ai danni dello Stato		1	cp 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche cp 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico cp 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche cp 617 quinque ^s Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche telematiche
24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	--	1	cp 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri ente pubblico o comunque di pubblica utilità cp 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici cp 635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
			2	cp 635 quinque ^s Danneggiamento di sistemi informatici o telematici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico cp 491 bis Documenti informatici
			3	cp 640 quinque ^s Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica cp 416 bis Associazioni di tipo mafioso, anche straniere
24 ter	Delitti di criminalità organizzata	Altri delitti di criminalità organizzata	1	cp 416 ter Scambio elettorale politico mafioso cp 416 Associazione per delinquere
			1	cp 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione DPR 309/1990 art. 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
			2	cpP 407 comma 2 a) 5 illegale fabbricazione, importazione o commercio di esplosivi ad armi da guerra
			3	cp 317 Concussione
			3	cp 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità
			3	cp 319 bis Circostanze aggravanti
			4	cp 322 bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di Stati esteri
			1	cp 318 Corruzione per l'esercizio delle funzioni
			2,3	cp 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
			3	cp 319 bis Circostanze aggravanti
			2,3	cp 319 ter Corruzione in atti giudiziari
			4	cp 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
			1,2	cp 321 Penne per il corruttore
			1,2	cp 322 Istruzione della corruzione
			4	cp 322 bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri
			1 a	cp 453 Alterazione di monete
			1 b	cp 454 Alterazione di monete
			1 c	cp 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
			1 d	cp 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
			1 e	cp 456 communa 2 Usi di valori di bollo contrattati o offerti
			1 f	cp 454 communa 1 Usi di valori di bollo contrattati o offerti
			1 f bis	cp 473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni
			1	cp 515 Frode nell'esercizio del commercio
			1	cp 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
			1	cp 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
			1	cp 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
			1	cp 514 Frodi contro le industrie nazionali
			1	cp 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
			1	cp 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
			1	cp 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agricolturanti

Classificazione schematica dei reati presupposto del Digs 231/2001 (segue)

Art. Digs 231/2001	Famiglia reati	Eventuale sottodamiglia reati	Comma	Art. Codice
			1 a	cc 2621 Falsa comunicazione sociali
25 ter	Reati societari	Reati propri degli amministratori	1 b, 1 c	cc 2622 Falsa comunicazione sociali in danno dei soci o dei creditori
25 quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		1 h	cc 2625 comma 2 Illecito controllo
26 quader.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		1 l	cc 2626 Indebita restituzione dei conferimenti
25 quinque	Delitti contro la personalità individuale		1 m	cc 2627 Illegale spartizione dell'utile e delle riserve
25 sexties	Reati di abuso di mercato		1 n	cc 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
25 septies	Reati colposi in tema di sicurezza		1 o	cc 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori
25 octies	Ricettazione e riciclaggio		1 r	cc 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
25 nonies	Violazione del diritto d'autore		1 i	cc 2632 Formazione fittizia del capitale
25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		1 p	cc 2633 Indebita riapertura dei bieni sociali da parte dei liquidatori
25 undecies	Reati ambientali in tema di inquinamento	Reati ambientali in tema di inquinamento	1 q	cc 2634 Illecita influenza sull'assemblea
25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		1 r	cc 2637 Aggiotaggio
Legge 146/2006	Reati di criminalità organizzata transnazionale		1 s	cc 2638 comma 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
		Corruzione tra privati	1 s bis	cc 2635 Corruzione fra privati
			1	---
			1	cp 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
			1 a	cp 500 Iciduzione o manutenimento in schiavitù o in servitù
			1 b, 1 c	cp 600 bis Prostituzione minore
			1 b, 1 c	cp 600 ter Pornografia minore
			1 c	cp 600 suader. Detenzione di materiale pornografico
			1 c	cp 600 quater. Fornitura virtuale
			1 b	cp 600 quintuplices. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minore
			1 a	cp 601 Tratta di persone
			1 a	cp 602 Acquisto o alienazione di schiavi
			1	Digs 58/1998 art. 184 Abuso di informazioni privilegiate
			1	Digs 58/1998 art. 185 Manipolazione del mercato
			1	Digs 58/1998 art. 187 bis Abuso di informazioni privilegiate
			1	Digs 58/1998 art. 187 ter Manipolazione del mercato
			1	Digs 81/2008 art. 55 comma 2 condizioni per il datore di lavoro e il dirigente
			2	cp 589 Omicidio colposo
			3	cp 590 lesioni personali colpose
			1	legge 633/1941 art. 71, 171 bis, 171 ter, 171 septime, 171 octies
			1	cp 597 Disinduzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
			1	cp 598 Uccisione, distruzione, costruttiva, Prelievo, deturamento di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
			1	cp 599 Distruzione, distruzione, costruttiva, Prelievo, deturamento di habitat all'interno di un sito protetto
			3	legge 50/1992 art. 1 commi 1 e 2, art 2 commi 1 e 2, art 3 bis comma 1, art 6 comma 4 Commercio internazionale delle specie in via di estinzione.
			2 a	Digs 152/2006 art. 137 Controllo degli scarichi - sanzioni pendici
			2 c	Digs 152/2006 art. 257 Bonifica dei siti
			2 h	Digs 152/2006 art. 277 bis Comm. 5 Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività - sanzioni
			4	legge 549/1993 art. 3 comma 6 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ambiente
			4	Digs 202/2007 art. 9 Inquinamento doloso provocato dalle navi
			2 b	Digs 152/2006 art. 256 Attività di gestione rifiuti non autorizzata
			2 d	Digs 152/2006 art. 259 comma 1 Traffico illecito di rifiuti formulati
			2 f	Digs 152/2006 art. 260 Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
			2 g	Digs 152/2006 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
			1	Digs 284/1998 art. 22 comma 12 bis Lavoro subordinato a tempo determinato o inde terminato
			1	legge 146/2006 art. 3 Definizione di reato transazionale
			1	cp 416 Associazione per delinquere
			2	cp 416 bis Associazione di tipo mafioso, anche straniera
			7	DPS 43/1973 art. 291 quadri. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
			7	DPS 309/1990 art. 74 Disposizioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropiche
			9	Digs 284/1998 art. 12 commi 3, 3 ter e 5 comma 12 bis Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
			9	cp 377 bis Induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
			9	cp 378 Favoreggiamento personale

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

D. Il software SQuadra 231

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

D. Il software SQuadra 231

Premessa

Nel 2009, sulla base della revisione 2008 del Codice di Comportamento, ANCE¹⁹ ha predisposto per le imprese associate uno strumento software (denominato **SQuadra231**) finalizzato a supportare le stesse nella corretta applicazione del Modello prevenzione reati alla specifica realtà imprenditoriale ed organizzativa di ciascuna.

L'utilizzo di tale software da parte delle imprese associate ad ANCE è totalmente gratuito, subordinato esclusivamente alla verifica della regolarità associativa e alla richiesta, attraverso la associazione territoriale competente, di una password individuale di accesso; le informazioni fornite al software per consentire la personalizzazione del Modello prevenzione reati sono considerate riservate, con garanzie di privacy fornite dalla stessa ANCE, titolare del trattamento dei dati.

Sempre su iniziativa ANCE e in collaborazione con le principali associazioni territoriali aderenti alla stessa ANCE, a partire dal 2009 sono stati organizzati sull'intero territorio nazionale corsi di formazione di 16 ore sull'utilizzo di SQuadra231; questi corsi sono stati frequentati da alcune centinaia di imprese, che hanno potuto successivamente utilizzato il software, consentendone la piena validazione.

Il software SQuadra231 viene costantemente adeguato a ciascuna edizione del Codice di Comportamento emessa da ANCE; ne consegue che la versione attualmente messa a disposizione delle imprese associate è pienamente congruente con la presente revisione 2013 del Codice di Comportamento.

¹⁹ In collaborazione con l'Istituto per la Certificazione delle Imprese di Costruzioni e servizi - ICIC e la società Il Tiglio srl

1. Le caratteristiche di SQuadra231

SQuadra231 opera un ambiente WEB messo a disposizione e garantito da ANCE. Gli utenti accedono tramite internet e quindi non è necessaria nessuna installazione presso la singola azienda o la disponibilità aziendale di appositi server. Non è necessaria alcuna attività aziendale per la gestione della sicurezza informatica dei dati (privacy, copie di sicurezza, ecc.).

L'uso tramite internet, non vincolato alla sede dell'azienda, permette la consultazione e l'uso di SQuadra231 anche da parte di eventuali membri dell'Organismo di Vigilanza non interni all'azienda.

La pagina di accesso all'utilizzo del software SQuadra231 consente di accedere liberamente alla documentazione di supporto utile per la predisposizione di un modello prevenzione reati, vale a dire:

- Testo coordinato del DLgs 231/2001 aggiornato alla data
- Codice di Comportamento ANCE nella revisione 2013
- Linee Guida ANCE-ICIC per la predisposizione di un SGSL
- Linee Guida ANCE-ICIC per la predisposizione di un SGA
- Manuale di utilizzo del software SQuadra231
- Eventuali aggiornamenti del Codice di Comportamento ANCE per novità legislative successive alla sua approvazione da parte del Ministero della Giustizia

Per poter utilizzare per la prima volta il software SQuadra231 è necessario fornire allo stesso le informazioni utili per definire la realtà societaria, imprenditoriale e organizzativa per la quale deve essere predisposto un modello prevenzione reati congruente con il Codice di comportamento ANCE.

Tali informazioni, raggruppate per categorie logiche, sono le seguenti:

a) *Anagrafica*

- Ragione sociale
- Partita IVA
- Iscrizione CCIAA
- Recapiti (indirizzo, telefono, fax, email, sito web)
- Nome e qualifica del soggetto che fornisce i dati

b) *Governance*

- Natura giuridica della società (SpA, Srl, SAS, società uninominale)
- Sistema di amministrazione (CdA, Amministratore Unico, Direttore Generale)
- Presenza o meno del Collegio Sindacale
- Tipologia dell'OdV ipotizzato (monopersonale, pluripersonale, interno, esterno)
- Eventuale quotazione in borsa della società
- Eventuale detenzione di partecipazioni in società quotate
- Presenza di società controllate
- Partecipazione in società consortili di scopo

c) *Dimensioni*

- Numero medio di dipendenti
- Numero medio di dirigenti
- Volume d'affari nell'ultimo esercizio
- Numero categorie nell'attestato SOA e massima classifica posseduta

d) *Sistemi di Gestione*

- Eventuale certificazione del Bilancio
- Eventuale certificazione qualità ISO 9001

- Eventuale certificazione ambientale ISO 14001
 - Eventuale certificazione salute e sicurezza OHSAS 18001
 - Eventuale certificazione di responsabilità sociale SA 8000
 - Eventuale asseverazione del modello sicurezza ex art. 51 del DLgs 81/08
- e) *Organizzazione societaria*
- Presenza di un mansionario/organigramma formalizzato
 - Separazione della funzione finanziaria da quella amministrativa
 - Presenza di una procedura scritta per la qualificazione dei fornitori
 - Contabilità svolta all'interno dell'impresa
 - Gestione amministrativa del personale svolta all'interno dell'impresa
 - Presenza di un sistema informatico strutturato
- f) *Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre attività significative*
- Gestione di progetti residenziali con sovvenzioni pubbliche
 - Quota media del fatturato con la Pubblica Amministrazione
 - Utilizzo di finanziamenti pubblici (innovazione, formazione, ecc.)
 - Presenza di attività all'estero (nell'UE e fuori dell'UE)
 - Attività in qualità di concessionaria della Pubblica Amministrazione
 - Attività immobiliare diretta
- g) *Criticità pregresse (negli ultimi cinque anni)*
- Eventuali contestazioni di responsabilità ex DLgs 231/2001, con identificazione del reato contestato
 - Eventuali contestazioni significative INPS o INAIL (ad esempio quelle che hanno comportato la chiusura di un cantiere o di uno stabilimento)
 - Eventuali contestazioni significative ARPA in materia ambientale (ad esempio quelle che hanno comportato la chiusura di un cantiere o di uno stabilimento)
- h) *Organigramma nominativo*
- Descrizione delle funzioni e responsabilità attraverso un organigramma nominativo esteso a tutti i responsabili di primo e secondo livello

Sulla base delle informazioni fornite, sotto la propria responsabilità, dalla singola azienda, il software SQuadra231, partendo dal Codice di Comportamento ANCE, è in grado di:

- Effettuare una analisi dei rischi mirata, selezionando i reati e i sottostanti processi ed attività critici in funzione delle caratteristiche imprenditoriali della singola azienda.
- Selezionare, per tali reati/processi/attività, tutti i protocolli (di attuazione delle decisioni, di gestione delle risorse finanziarie, di informazione all'OdV) applicabili in funzione delle caratteristiche dimensionali, organizzative e di governance della singola azienda.
- Proporre, per ciascun protocollo, una Procedura (CHI, COSA, COME e QUANDO) che l'Azienda deve successivamente fare propria, eventualmente modificandone i contenuti ai fini di una maggiore corrispondenza alle esigenze aziendali.

Sulla base dell'Organigramma nominativo fornito dall'azienda, nelle Procedure può essere indicato esplicitamente il nominativo del Responsabile o, per aziende con un significativo turnover, solo la Funzione Aziendale preposta (rimandando quindi all'Organigramma nominativo disponibile presso l'Azienda).

- Completate le fasi precedenti, è possibile ottenere la stampa sia della Parte Generale che della Parte Speciale del Modello, nella quale vengono riportati, per ogni Processo, tutti i Protocolli proposti dalle Linee Guida ANCE e ritenuti

applicabili con allegate le relative Procedure ritenute adeguate dall’Azienda. Per completezza, alla fine della stampa vengono riportati, sempre suddivisi per Processo, i Protocolli non ritenuti applicabili alla singola realtà aziendale, con le relative motivazioni di inapplicabilità.

In presenza di criticità pregresse, il software segnala anche i protocolli/reati che richiedono uno specifico più approfondito riesame da parte dell’Azienda.

Parte Generale più Parte Speciale del Modello costituiscono il documento che deve essere approvato dall’organismo dirigente dell’Azienda.

- Altre stampe ottenibili da SQuadra231, una volta consolidato il documento finale, sono:
 - *Incarichi ai Responsabili*: per ogni Responsabile di funzione aziendale è possibile ottenere la stampa di tutte le Procedure di sua competenza previste dalla Parte Speciale del Modello.


Una volta che l’Organo Dirigente ha approvato la Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione Aziendale è necessario che a tutti i Responsabili vengano comunicati ufficialmente i loro obblighi che verranno controllati dall’Organismo di Vigilanza e che, in caso di rilevazione di non conformità, potranno dare luogo alla applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare aziendale.

Tale obbligo può essere soddisfatto prevedendo che questi modelli vengano firmati dai Responsabili per avvenuta comunicazione (nel caso di dipendenti) o per accettazione ed integrazione dei contratti (in caso di Consulenti o Società di Servizi) e conservati dall’Azienda.

- *Check list per gli Audit dell’OdV*: il software SQuadra231 è in grado di produrre le liste di riscontro che l’Organismo di Vigilanza può utilizzare per verificare, nel corso degli audit periodici, la corretta attuazione di tutte le Procedure costituenti il modello. Tali check list, in funzione delle finalità del singolo audit, possono essere organizzate:

- *per responsabile di funzione*: tutte le procedure la cui responsabilità di attuazione ricade sotto la stessa persona, indipendentemente dal reato o dal processo cui si riferiscono
- *per processo*: tutte le procedure relative ad un processo critico, indipendentemente dal reato o dal responsabile cui si riferiscono
- *per reato*: tutte le procedure finalizzate alla prevenzione di uno specifico reato, indipendentemente dal processo o dal responsabile cui si riferiscono.

Lo schema complessivo è sinteticamente rappresentato nella figura alla pagina seguente.



Schema logico del software SQuadra231

2. Le modalità di utilizzo di SQuadra231

Sulla base dell'esperienza acquisita a partire dal 2009, alle imprese associate all'ANCE sono proposte tre diverse modalità di utilizzo del software SQuadra, con la finalità di soddisfare in modo flessibile le diverse esigenze di ciascuna di esse:

- a) **Modalità base:** una volta ricevute dall'Azienda le informazioni elencate nel precedente paragrafo 1 e necessarie alla effettuazione di una prima analisi personalizzata dei rischi (processi e reati applicabili) e alla predisposizione di un insieme congruente di procedure che soddisfino i protocolli applicabili del Codice di Comportamenti, il software genera una proposta personalizzata completa di Modello prevenzione reati.

Tale documento viene messo a disposizione dell'Azienda in formato doc modificabile, per consentire modifiche e miglioramenti nella fase di riesame che deve precedere l'approvazione del modello stesso da parte del Vertice Societario.

Non risulta ovviamente possibile, non sapendo se e quali modifiche l'Azienda ha ritenuto di apportare al modello generato da SQuadra231 prima della sua approvazione, generare gli incarichi ai responsabili o le check list per gli audit dell'OdV

- b) **Modalità avanzata:** una volta ricevute dall'Azienda le informazioni elencate nel precedente paragrafo 1 e necessarie alla effettuazione di una prima analisi personalizzata dei rischi (processi e reati applicabili) e alla predisposizione di un insieme congruente di procedure che soddisfino i protocolli applicabili del Codice di Comportamenti, il software genera una proposta personalizzata completa di Modello prevenzione reati.

La parte generale del Modello viene fornita anche in questo caso in formato doc per consentirne liberamente modifiche e miglioramenti (inclusa l'aggiunta del logo e di una breve descrizione dell'azienda), mentre la parte speciale del modello viene messa a disposizione dell'Azienda in formato pdf, modificabile solo attraverso il software SQuadra231, per consentire il riesame che deve precedere l'approvazione del modello stesso da parte del Vertice Societario.

Tutte le modifiche derivanti da tale riesame della Parte Speciale (ad esempio modifica di una o più procedure, modifica di un responsabile di funzione), così come le modifiche che nel tempo venissero suggerite dall'esperienza o indotte da modifiche organizzative, debbono essere effettuate utilizzando il software SQuadra231, che ne mantiene traccia e genera le successive revisioni del modello in formato pdf, per la firma da parte del vertice aziendale.

In questo caso è ovviamente possibile generare sia gli incarichi ai responsabili che le check list per gli audit dell'OdV, sulla base della revisione più aggiornata del modello.

- c) **Modalità avanzata più archivio documenti:** oltre a quanto già previsto al precedente punto b), SQuadra231 mette a disposizione di ciascuna Azienda utente un archivio nel quale memorizzare, in formato elettronico, tutta la documentazione correlata con l'attuazione del Modello quali, ad esempio:

- Le varie successive revisioni del Modello stesso, firmate per approvazione
- Informative prodotte per l'Organismo di Vigilanza
- Verbali dell'Organismo di Vigilanza
- Liste di riscontro e verbali relativi agli audit effettuati

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

E. Analisi dei Rischi

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

E. Analisi dei Rischi

Premessa

La presente sezione del Codice di Comportamento ANCE è finalizzata a fornire alle imprese associate una guida sulle modalità di integrazione dell'analisi standard dei rischi già effettuata dall'Associazione nella predisposizione del Modello tipo di organizzazione e controllo (presentato nella precedente Parte terza) con l'analisi di ulteriori fattori di rischio specifico che alla singola azienda possono derivare dalla storia pregressa o da eventuali processi produttivi atipici, abitualmente non considerati caratteristici di una impresa di costruzioni.

La tematica dell'integrazione dell'analisi dei rischi viene affrontata in funzione della complessità dell'azienda, esaminando, sempre a partire dal Codice di Comportamento ANCE, due situazioni alternative:


- che la predisposizione del Modello di prevenzione reati venga effettuata con metodologie tradizionali
- che la predisposizione del Modello di prevenzione reati venga effettuata utilizzando il software SQuadra231 predisposto dalla stessa ANCE.

Vengono inoltre forniti alcuni criteri per verificare, a valle della prima implementazione del modello di prevenzione reati, che il livello di rischio associato all'evento indesiderato (la commissione del reato) sia mantenuto sotto controllo nel tempo.

1. Le aziende di complessità standard

Il Modello tipo di organizzazione e controllo proposto dal presente Codice di Comportamento ANCE è stato messo a punto considerando come riferimento una impresa di costruzioni *standard*, definita come l'impresa la cui complessità organizzativa è compresa all'interno delle due situazioni limite descritte di seguito:

- *Lmite inferiore*: essere sufficientemente sviluppata dal punto di vista organizzativo da avere individuato ed assegnato al proprio interno (o in outsourcing formalizzato) le principali funzioni e responsabilità descritte nell'organigramma già presentato nella Parte terza e per maggior chiarezza riproposto di seguito:



Nessuna differenza deriva dall'avere eventualmente adottato una forma di governance diversa dal Consiglio di Amministrazione e si ricorda che una pluralità delle funzioni e responsabilità identificate nell'organigramma può fare capo alla stessa persona fisica (ad esempio l'Amministratore unico può svolgere contemporaneamente anche le funzioni di Direttore Generale e di Responsabile Tecnico).

L'esperienza ANCE fa ritenere che tale livello di complessità minima caratterizzi abitualmente le imprese di costruzioni con un organico stabile pari o superiore alle dieci unità.

- *Lmite superiore*: avere raggiunto una organizzazione di particolare complessità, caratterizzata ad esempio da un assetto divisionale per specializzazione e/o da unità di business territoriali (diverse dai cantieri di realizzazione). L'esperienza ANCE fa ritenere che tale superiore livello di complessità caratterizzi quasi esclusivamente i consorzi stabili, i contraenti generali e, più in generale, le grandi imprese di costruzioni, con giro d'affari annuo in lavori superiore ad alcune decine di milioni di euro.

Da quanto sopra esposto deriva che la larga maggioranza delle imprese associate ANCE ha una complessità organizzativa *standard*.

Per queste imprese l'analisi dei rischi effettuata da ANCE (identificazione dei reati applicabili e dei processi critici) è applicabile direttamente e i protocolli di prevenzione

proposti sono da ritenere già adeguati alla gravità e probabilità del sottostante reato che si intende prevenire.

La ulteriore personalizzazione/integrazione dell'analisi dei rischi, volendo procedere con metodologie tradizionali, pertanto richiede soltanto:

- di identificare gli eventuali processi previsti da ANCE ma non presenti in azienda (esempio: attività immobiliare, utilizzo di finanziamenti pubblici, ecc.), trascurando i protocolli di prevenzione proposti per tali processi
- all'interno dei processi previsti da ANCE e presenti in azienda, di selezionare i protocolli applicabili in funzione delle caratteristiche specifiche dell'azienda (esempio: in assenza di certificazione del bilancio, non hanno senso i protocolli relativi ai rapporti con la società di revisione; in assenza di Collegio Sindacale o di Consiglio di Amministrazione, non hanno senso i protocolli applicabili a tali organi)
- per tutti i protocolli valutati come applicabili:
 - verificare che il loro contenuto prescrittivo sia già presente in una delle procedure già messe a punto dall'impresa (soprattutto nel caso di imprese che si sono già dotate di un efficace sistema gestionale qualità, ambiente e/o sicurezza) e, in caso contrario, sviluppare/modificare una procedura per recepire il contenuto prescrittivo del protocollo
 - in alternativa, sviluppare un separato set di prescrizioni (procedure) specifiche relative al Modello di prevenzione reati, limitando la verifica al fatto che tali prescrizioni non siano in contrasto con le procedure del sistema gestionale preesistente
 - in ogni caso, identificare nominativamente il responsabile dell'attuazione della singola procedura/protocollo

Nel caso di utilizzo del software SQuadra²³¹ per la personalizzazione del modello di prevenzione reati, tutte le attività di personalizzazione/integrazione²⁰ esaminate in precedenza sono svolte dallo stesso software, sulla base delle informazioni fornite dall'azienda, con le modalità meglio descritte nella Parte Terza Sezione D.

Un ulteriore approfondimento dell'analisi dei rischi standard proposta da ANCE appare necessario solo in due situazioni:

- in presenza di processi produttivi non previsti dal Codice di Comportamento ANCE in quanto considerati non tipici delle normali imprese di costruzioni, esempio gestione di parcheggi, produzione e vendita di calcestruzzo, realizzazioni in finanza di progetto. In questo caso è necessario che l'impresa sviluppi autonomamente l'analisi dei reati correlabili a tali ulteriori processi e predisponga i relativi protocolli/procedure.
- In presenza di criticità pregresse (ad esempio in presenza di precedenti contestazioni con riferimento alla commissione di reati previsti dal Dlgs 231/2001) è ragionevole pensare che la probabilità di commissione dello specifico reato sia diversa da quella ipotizzata come standard da ANCE. In questo caso è necessario che l'impresa riesamini l'insieme dei protocolli

²⁰ escluso ovviamente il controllo della eventuale presenza del protocollo in una procedura preesistente

finalizzati alla prevenzione di tale reato, per verificare che siano adeguati a contrastare efficacemente in futuro le specifiche modalità con le quali lo stesso è stato commesso nel passato.

In presenza di una delle due situazioni precedenti, il software SQuadra231 segnala in ogni caso all'impresa la necessità di effettuare successivi approfondimenti e/o integrazioni del modello di prevenzione proposto.

Il corretto utilizzo del software SQuadra231 garantisce pertanto all'azienda di avere effettuato una analisi dei rischi adeguata al livello di complessità organizzativa definito standard, con le sole esigenze di ulteriore approfondimento descritte nel capitolo.

2. Le aziende di complessità limitata

Ricadono in questa categoria le aziende nelle quali non è sostanzialmente possibile identificare responsabili di funzione diversi dal Proprietario/Amministratore e nelle quali, come conseguenza, la totalità delle attività a rischio reato doloso si concentrano in tale figura apicale.

L'esperienza ANCE fa ritenere che tale livello limitato di complessità caratterizzi prevalentemente le imprese di costruzioni con un organico stabile inferiore alle dieci unità, qualunque sia la natura giuridica della società (società individuale, sas, srl o spa).

Per tali imprese, come previsto dall'art. 6 comma 4 del Dlgs 231/2001, la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta dallo stesso Organo dirigente.

Ferma restando, anche per tale tipologie di imprese, l'opportunità di implementare ed adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati ricadenti fra quelli presupposto della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001, ANCE ritiene che la limitata complessità delle stesse e la conseguente concentrazione della totalità delle attività a rischio reato nella sola figura apicale (da considerare alter ego della proprietà) debba comportare un approccio differenziato ai reati dolosi e ai reati colposi:

- *Con riferimento ai reati dolosi*, l'assetto organizzativo prevede, come già detto, che la totalità delle attività a rischio reato sia svolta esclusivamente dal solo soggetto apicale: in questa situazione la correttezza del comportamento può essere garantita esclusivamente dall'eticità di tali soggetto e, in caso di reato, in nessun caso appare possibile ipotizzare comportamenti in violazione fraudolenta del modello ed evitare l'addebito all'Impresa della responsabilità amministrativa. Dal punto di vista organizzativo, la limitata complessità dell'impresa e/o lo schema delle deleghe adottato dalla proprietà comportano la coincidenza della figura preposta alla regolazione e al controllo (la figura apicale delegata) con la figura che svolge le attività a rischio (la stessa figura apicale), senza che tale situazione sia modificabile.
- *Con riferimento ai reati colposi*, ed in particolare ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies Dlgs 231/2001), le attività a rischio reato sono in ogni caso svolte da una pluralità di soggetti (Datore di lavoro, RSPP, medico competente, Direttori Tecnici, capocantiere, preposti e gli stessi dipendenti) e le misure di natura organizzativa, inclusi i protocolli previsti dal Codice di Comportamento ANCE, sono da considerare come la strumentazione più efficace per prevenire le situazioni che potrebbero essere causa dell'evento inquadrabile come reato colposo.

Tutto ciò premesso, ANCE ritiene congruente con la natura e la dimensione di questa tipologia di imprese limitare l'utilizzo dei protocolli formalizzati di prevenzione reati ai soli processi/attività sensibili relativi ai reati colposi, ad esempio quelli commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tali protocolli sono chiaramente identificati nella Parte Terza Sezione C del presente Codice di Comportamenti.

Il software Squadra 231 consente alle associate ANCE utenti che ricadono fra le imprese a complessità limitata di esercitare in modo esplicito questa opzione, limitando

la selezione dei protocolli e la predisposizione delle sottostanti procedure a quelli sopra richiamati.

Anche in questo caso, pertanto, il corretto utilizzo del software SQuadra231 garantisce all'azienda di avere effettuato una analisi dei rischi adeguata al livello di complessità organizzativa definito limitato.

3. Le aziende complesse

Ricadono in questa categoria, come già detto, le aziende che hanno sviluppato una organizzazione di particolare complessità, caratterizzata ad esempio da un assetto divisionale per specializzazione e/o da unità di business territoriali (diverse dai cantieri di realizzazione). Appartengono sicuramente a questa categoria, per la natura delle attività svolte, anche i consorzi stabili e i contraenti generali, ma la complessità è normalmente elevata anche per le imprese di costruzioni di grande dimensione (qualche decina di milioni di euro di giro d'affari annuo in lavori).

Si presuppone che queste aziende abbiano già implementato efficaci sistemi gestionali integrati (qualità, ambiente e sicurezza) capaci di supportare l'applicazione e il controllo del Modello di prevenzione reati e dei suoi protocolli.

Per queste imprese, l'analisi dei rischi effettuata da ANCE (identificazione dei reati applicabili e dei processi critici) rappresenta un primo fondamentale passaggio, da completare sempre con una ulteriore analisi che comprende ed estende quanto previsto in precedenza per le imprese standard:

- identificazione degli eventuali processi previsti da ANCE e non presenti in azienda (esempio: attività immobiliare, utilizzo di finanziamenti pubblici, ecc.), trascurando i protocolli di prevenzione proposti per tali processi
- all'interno dei processi previsti da ANCE e presenti in azienda, selezione dei protocolli applicabili in funzione delle caratteristiche specifiche dell'azienda
- con riferimento alle alternative eventualmente proposte dai singoli protocolli ANCE, adozione esclusiva di quelle basate su una rigida separazione delle funzioni fra chi agisce e chi controlla, evitando che un unico soggetto possa essere responsabile di entrambe le attività all'interno dello stesso processo critico
- effettuazione dell'analisi dei rischi per ciascuna unità operativa (divisione, stabilimento, unità di business territoriale), con omogeneizzazione dei risultati ottenuti e dei protocolli adottati
- verifica che i criteri di gravità e probabilità considerati standard da ANCE siano adeguati anche per l'impresa in esame, ovvero definizione di nuovi criteri basati sulla gravità del reato (misurata attraverso il livello della sanzione prevista dal DLgs 231/2001), e sulla probabilità di commissione dello stesso (misurata attraverso la frequenza di ripetizione dell'attività considerata critica)
- per tutti i protocolli valutati come applicabili, verifica che il loro contenuto prescrittivo sia già presente in una delle procedure già messe a punto dall'impresa e registrazione del riferimento a tale procedura, ovvero sviluppo/modifica di una procedura per recepire il contenuto prescrittivo del protocollo. Procedere con un separato set di prescrizioni specifiche relative al Modello di prevenzione reati sarebbe infatti in contrasto con l'aver realizzato un sistema di gestione integrato
- messa a punto di specifici criteri di integrazione (ad esempio audit integrati) del sistema gestionale per la prevenzione reati con il sistema gestionale integrato (qualità, ambiente, sicurezza, privacy) preesistente

- in ogni caso, identificazione nominativa del responsabile dell'attuazione della singola procedura/protocollo

Il software Squadra 231 consente alle associate ANCE utenti che ricadono fra le imprese complesse di effettuare una prima analisi dei rischi e di generare una prima proposta di protocolli/procedure di prevenzione, da affinare successivamente con i criteri sopra esposti.

4. Il monitoraggio dei rischi nel tempo

Qualunque sia la complessità dell'azienda, il rischio che il personale della stessa (apicali e sottoposti) commetta un reato presupposto della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001 varia nel tempo, essendo funzione di una pluralità di parametri:

- *Adeguatezza del Modello di prevenzione reati predisposto*: si può ritenere che un modello conforme al presente Codice di Comportamento costituisca il miglior punto di partenza, al quale corrisponde un livello di rischio da considerare accettabile²¹, ma l'esperienza della singola azienda potrebbe in ogni caso identificarne punti di debolezza da eliminare all'interno di un processo di miglioramento
- *Livello di consapevolezza e formazione del personale*: da raggiungere mediante una formazione iniziale specifica, da erogare in seguito anche al personale neoassunto destinato ad operare all'interno di processi critici
- *Tempestiva gestione delle novità legislative e delle eventuali modifiche organizzative dell'azienda*: attività affidata al monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza
- *Efficacia dell'attività dell'Organismo di Vigilanza* in tema di verifica della congruenza fra i comportamenti prescritti dal modello e quelli effettivamente presenti in azienda (attività di norma sviluppata anche con il supporto dei responsabili del sistema gestionale qualità/ambiente/sicurezza, quando presenti)
- *Turnover di personale in posti chiave* con potenziale variazione del livello di controllo della conformità esercitato

l'Organismo di Vigilanza è responsabile di verificare l'andamento nel tempo dell'affidabilità del Modello di prevenzione reati; il monitoraggio dell'efficacia del modello nel suo complesso può essere effettuato con modalità sostanzialmente semplici, basate sul controllo dell'andamento delle non conformità relative alle prescrizioni del modello:

- Qualunque sia il livello di complessità dell'azienda, si può calcolare il rapporto percentuale fra il totale delle non conformità rilevate in un arco temporale e il totale dei protocolli sottoposti ad audit nello stesso arco temporale²²
- Il valore assoluto di tale rapporto dipende anche dal metro di giudizio utilizzato dall'Organismo di Vigilanza e quindi non è possibile dare valori limite di accettabilità applicabili a tutte le aziende; l'andamento nel tempo dell'indicatore nella stessa azienda è invece chiaramente correlabile con l'aumento o la diminuzione del livello di rischio complessivo (cioè esteso all'insieme dei reati) derivante dalla l'affidabilità del modello di prevenzione

²¹ Il rischio commissione reati non può, per sua natura, mai essere nullo


²² l'analisi può essere affinata attraverso l'assegnazione a ciascuna non conformità di un peso secondo lo schema seguente:

- Non conformità solo formale, peso 1
- Non conformità sostanziale, peso 2
- Non conformità su un protocollo considerato critico da ANCE, peso doppio di quanto indicato in precedenza, cioè 2 o 4

- Ovviamente, l'evidenziazione di un significativo aumento nel livello di rischio richiede una successiva analisi ed una conseguente azione da parte dell'Organismo di Vigilanza

In presenza di aziende di maggiore dimensione e complessità, sono disponibili metodologie più sofisticate, capaci di definire e misurare per ciascun reato:

- *Il rischio lordo*, ovvero il rischio di commissione reato in assenza di controllo, calcolato in relazione alla gravità del reato e alla probabilità che esso si verifichi in azienda
- *Il rischio netto*, ovvero il rischio di commissione reato a valle della predisposizione del modello, ipotizzando che lo stesso venga sempre correttamente applicato
- *Il rischio accettabile*, definito come lo scostamento dalla perfetta applicazione del modello che, a giudizio dell'azienda, non ne compromette l'efficacia
- *Il rischio rilevato*, per definizione maggiore o uguale del rischio netto, basato sulla tipologia e numerosità delle non conformità rilevate con riferimento ai protocolli di prevenzione dello specifico reato; tale rischio dovrebbe essere mantenuto al di sotto del rischio accettabile e, in caso contrario, dovrebbero essere intraprese azioni di miglioramento sul modello e/o sul suo livello di applicazione



Lo schema concettuale complessivo è rappresentato nella figura a lato.

L'adozione o meno di tali metodologie più sofisticate deve essere una libera scelta dell'azienda, in funzione di una valutazione costi/benefici; l'adozione della metodologia di monitoraggio descritta in precedenza e basata sul controllo dell'andamento delle non conformità relative alle prescrizioni del modello deve essere considerata in ogni caso come adeguata.

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI